

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 267/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'Alta Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 ⁽²⁾, per attuare la decisione 2010/413/PESC del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha approvato la decisione 2012/35/PESC, che prevede misure restrittive aggiuntive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran ("Iran"), come richiesto dal Consiglio europeo il 9 dicembre 2011.
- (3) Queste misure restrittive comprendono, in particolare, restrizioni supplementari al commercio di beni e tecnologie a duplice uso e di attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nell'industria petrolchimica, il divieto di importare petrolio greggio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici dall'Iran e il divieto di investire nell'industria petrolchimica. È opportuno inoltre vietare il commercio di oro, metalli preziosi e diamanti con il governo dell'Iran e la consegna di banconote e monete recentemente stampate o coniate alla Banca centrale dell'Iran o a suo beneficio.

- (4) Sono divenute necessarie altresì determinate modifiche tecniche alle misure già in vigore. In particolare, occorre chiarire la definizione di "servizi di intermediazione". Nei casi in cui l'acquisto, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici può essere autorizzata da un'autorità competente, non sarà richiesta un'autorizzazione separata per i servizi di intermediazione connessi.
- (5) La definizione di "trasferimenti di fondi" dovrebbe essere estesa ai trasferimenti non elettronici per contrastare i tentativi di aggirare le misure restrittive.
- (6) Le misure restrittive rivedute relative ai beni a duplice uso dovrebbero coprire tutti i beni e le tecnologie di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ⁽⁴⁾, tranne determinati prodotti della categoria 5, parte 2, in vista del loro uso nei servizi di comunicazione pubblici in Iran. Tuttavia, i divieti di cui all'articolo 2 del presente regolamento non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di beni e tecnologie appena inseriti nell'allegato I o II del presente regolamento per i quali un'autorizzazione è già stata concessa dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 961/2010 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
- (7) Per garantire l'effettiva attuazione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione all'Iran di determinate attrezzature o tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate nei settori chiave delle industrie del petrolio, del gas naturale e petrolchimiche, è opportuno fornire gli elenchi di queste attrezzature e tecnologie fondamentali.
- (8) Per lo stesso motivo, dovrebbero essere forniti elenchi di voci soggette a restrizioni commerciali applicate a petrolio greggio e prodotti petroliferi, prodotti petrolchimici, oro, metalli preziosi e diamanti.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.2012, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

- (9) Inoltre, per essere efficaci, le restrizioni agli investimenti nei settori iraniani del petrolio e del gas dovrebbero comprendere determinate attività chiave, quali i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse, e, per la stessa ragione, dovrebbero applicarsi sia alle imprese comuni sia ad altre forme di associazione e di cooperazione con l'Iran nel settore del trasporto di gas naturale.
- (10) Per garantire l'efficacia delle restrizioni agli investimenti iraniani nell'Unione occorre adottare misure intese a vietare che persone fisiche o giuridiche, entità e organismi soggetti alla giurisdizione degli Stati membri consentano o autorizzino tali investimenti.
- (11) La decisione 2012/35/PESC estende inoltre il congelamento dei beni ad altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano o che sono ad esso associati e ad altri membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche.
- (12) La decisione 2012/35/PESC dispone anche il congelamento degli attivi della Banca centrale dell'Iran. Tuttavia, in considerazione dell'eventuale coinvolgimento della Banca centrale dell'Iran nel finanziamento del commercio estero, sono considerate necessarie deroghe in quanto tale misura finanziaria mirata non dovrebbe ostare a operazioni commerciali, compresi i contratti relativi a generi alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Le esenzioni di cui agli articoli 12 e 14 del presente regolamento relative ai contratti di importazione, acquisto o trasporto di petrolio greggio, prodotti petroliferi e prodotti petrolchimici iraniani conclusi prima del 23 gennaio 2012 si applicano altresì ai contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione necessari per l'esecuzione di tali contratti. Inoltre, il petrolio greggio, i prodotti petroliferi e i prodotti petrolchimici iraniani legalmente importati in uno Stato membro conformemente alle esenzioni di cui agli articoli 12 e 14 del presente regolamento devono essere considerati in libera pratica nell'Unione.
- (13) È vietato, conformemente all'obbligo di congelare gli attivi dell'Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) e delle entità possedute o controllate dall'IRISL, caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall'IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri. Anche il trasferimento della proprietà delle navi possedute, controllate o noleggiate dalle imprese dell'IRISL ad altre entità è vietato in seguito al congelamento degli attivi dell'IRISL. Tuttavia, l'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'IRISL e delle entità possedute o controllate dall'IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone di trattenere l'equipaggio ad esse legato da contratto.
- (14) In considerazione dei tentativi iraniani di aggirare le sanzioni, è opportuno chiarire che tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi elencati negli allegati I o II della decisione 2010/413/PESC, o da questi posseduti, detenuti o controllati, sono congelati senza indugio, compresi quelli delle entità a loro subentrate create per aggirare le misure istituite dal presente regolamento.
- (15) È inoltre opportuno precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un'entità o un organismo non menzionati nell'elenco per attivare pagamenti autorizzati a norma del presente regolamento non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi del presente regolamento.
- (16) È opportuno precisare che dovrebbe essere possibile sbloccare fondi o risorse economiche per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o di organizzazioni internazionali che godono di immunità in conformità del diritto internazionale, in conformità delle disposizioni del presente regolamento.
- (17) L'applicazione di misure finanziarie mirate ad opera di servizi specializzati di messaggistica finanziaria dovrebbe essere ulteriormente sviluppata, in conformità del presente regolamento.
- È opportuno chiarire che gli attivi di persone, entità o organismi non designati detenuti presso enti finanziari e applicazioni designati non devono rimanere congelati in applicazione delle misure finanziarie mirate e devono poter essere sbloccati alle condizioni previste dal presente regolamento.
- In considerazione dei tentativi dell'Iran di utilizzare il sistema finanziario nazionale per aggirare le sanzioni, occorre pretendere una maggiore vigilanza sulle attività degli enti finanziari e creditizi iraniani per impedire che sia aggirato il presente regolamento, compreso il congelamento degli attivi della Banca centrale dell'Iran. Questi obblighi di maggiore vigilanza relativi agli enti creditizi e finanziari dovrebbero essere complementari agli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi⁽¹⁾ e dall'applicazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo⁽²⁾.

(1) GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

(2) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

- (18) È opportuno rivedere talune disposizioni sul controllo dei trasferimenti di fondi per agevolarne l'applicazione da parte delle autorità competenti e degli operatori e impedire che siano aggirate le disposizioni del presente regolamento, comprese quelle relative al congelamento degli attivi della Banca centrale dell'Iran.
- (19) Le restrizioni sulle assicurazioni dovrebbero essere adeguate, in particolare per precisare che non è vietata l'assicurazione delle missioni diplomatiche e consolari nell'Unione e consentire la prestazione dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e dell'assicurazione della responsabilità ambientale.
- (20) È opportuno inoltre aggiornare l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, che ora si applica a tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o escono da tale territorio a seguito dell'attuazione integrale, dal 1° gennaio 2012, delle misure doganali di sicurezza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽¹⁾ e del regolamento (CEE) n. 2454/93 ⁽²⁾.
- (21) È opportuno adeguare anche la prestazione di servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento delle navi, la responsabilità degli operatori e il divieto di aggirare le misure restrittive.
- (22) Per garantire un'interpretazione efficace e uniforme del presente regolamento occorre rivedere i meccanismi di scambio delle informazioni tra Stati membri e Commissione.
- (23) In considerazione dei suoi obiettivi, il divieto relativo alle attrezzature per la repressione interna dovrebbe figurare nel regolamento (UE) n. 359/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran ⁽³⁾, anziché nel presente regolamento.
- (24) Per motivi di chiarezza, il regolamento (UE) n. 961/2010 dovrebbe essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
- (25) Le misure restrittive previste nel presente regolamento rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la loro attuazione richiede una normativa a livello dell'Unione, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (26) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente a tali diritti e principi.
- (27) Il presente regolamento rispetta inoltre gli obblighi degli Stati membri a norma della Carta delle Nazioni Unite e il carattere giuridicamente vincolante delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (28) La procedura di designazione delle persone oggetto di misure di congelamento a norma del presente regolamento dovrebbe prevedere che si comunichino alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi del loro inserimento nell'elenco affinché abbiano la possibilità di presentare osservazioni. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio dovrebbe riesaminare la sua decisione alla luce di tali osservazioni e informarne di conseguenza la persona, l'entità o l'organismo interessati.
- (29) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁵⁾.
- (30) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure da esso previste,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEFINIZIONI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- a) "succursale" di un ente finanziario o creditizio: una sede di attività che costituisce una parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente finanziario o creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le transazioni inerenti all'attività di ente finanziario o creditizio;
- b) "servizi di intermediazione":
- i) la negoziazione o l'organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

- ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- c) "richiesta": qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:
- i) una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o ad essi collegata;
 - ii) una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunziati;
- d) "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia o indennità, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;
- e) "autorità competenti": le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell'allegato X;
- f) "ente creditizio": un ente creditizio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ⁽¹⁾, comprese le sue succursali all'interno o al di fuori dell'Unione;
- g) "territorio doganale dell'Unione": il territorio quale definito all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽²⁾, e nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽³⁾;
- h) "risorse economiche": le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non siano fondi ma che possano essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- i) "ente finanziario":
- i) un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consista nell'effettuare una o più operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e ai punti 14 e 15 dell'allegato I della direttiva 2006/48/CE, comprese le attività degli uffici dei cambiavalute ("bureau de change");
 - ii) un'impresa di assicurazione debitamente autorizzata in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽⁴⁾, nella misura in cui svolga attività che rientrano nell'ambito di applicazione di detta direttiva;
 - iii) un'impresa d'investimento come definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽⁵⁾;
 - iv) un organismo di investimento collettivo che commercializzi le sue quote o azioni o
 - v) un intermediario assicurativo, quale definito all'articolo 2, paragrafo 5, della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa ⁽⁶⁾, fatta eccezione per gli intermediari di cui all'articolo 2, paragrafo 7, di detta direttiva, quando si occupano di assicurazione vita e di altri servizi legati ad investimenti,
- comprese le sue succursali all'interno o al di fuori dell'Unione;
- j) "congelamento di risorse economiche": il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, tra l'altro, la vendita, l'affitto e le ipoteche;
- k) "congelamento di fondi": il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consenta l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- l) "fondi": tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:
- i) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e gli altri strumenti di pagamento;
 - ii) i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;
 - iii) i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

⁽¹⁾ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

- iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi o plusvalore generati dalle attività;
 - v) i crediti, i diritti di compensazione, le garanzie, le fidejussioni o altri impegni finanziari;
 - vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e
 - vii) i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- m) "beni": prodotti, materiali e attrezzature;
- n) "assicurazione": un impegno in virtù del quale una o più persone fisiche o giuridiche sono tenute, dietro pagamento, a fornire a un'altra o ad altre persone, in caso di materializzazione di un rischio, un indennizzo o un beneficio quale determinato dall'impegno;
- o) "persona, entità o organismo iraniana/o":
- i) lo Stato iraniano o qualsiasi ente pubblico dell'Iran;
 - ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;
 - iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;
 - iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo, dentro o fuori dell'Iran, posseduto o controllato, direttamente o indirettamente, da uno o più delle persone o degli organismi suddetti;
- p) "riassicurazione": l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione oppure, nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;
- q) "comitato delle sanzioni": il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 18 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR") 1737(2006);
- r) "assistenza tecnica": qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;
- s) "territorio dell'Unione": i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

t) "trasferimento di fondi":

- i) un'operazione effettuata per conto di un ordinante tramite un prestatore di servizi di pagamento per via elettronica, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona. I termini "ordinante", "beneficiario" e "prestatore di servizi di pagamento" hanno lo stesso significato che nella direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ⁽¹⁾;
- ii) un'operazione effettuata per via non elettronica, ad esempio mediante contanti, assegni o ordini contabili, allo scopo di mettere i fondi a disposizione del beneficiario del pagamento; l'ordinante e il beneficiario del pagamento possono essere la medesima persona.

CAPO II

RESTRIZIONI ALLE ESPORTAZIONI E ALLE IMPORTAZIONI

Articolo 2

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2. Nell'allegato I figurano i beni e le tecnologie, compreso il software, che sono beni e tecnologie a duplice uso definiti nel regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009, fatta eccezione per determinati beni e tecnologie specificati nella parte A dell'allegato I del presente regolamento.

3. Nell'allegato II figurano altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre questioni su cui l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, comprese quelle individuate dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni.

4. Negli allegati I e II non figurano i beni e le tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ⁽²⁾ ("elenco comune delle attrezzature militari").

Articolo 3

1. Occorre un'autorizzazione preventiva per vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie elencati nell'allegato III, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o o per un uso in Iran.

⁽¹⁾ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.

2. Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente articolo, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

3. Nell'allegato III figurano i beni e le tecnologie non contemplati dagli allegati I e II che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse ad altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospenso.

4. Gli esportatori forniscono alle autorità competenti tutte le pertinenti informazioni necessarie per la loro domanda di autorizzazione di esportazione.

5. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono autorizzazioni per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni o delle tecnologie di cui all'allegato III qualora abbiano fondati motivi per stabilire che tali operazioni sono o potrebbero essere finalizzate ad un utilizzo connesso a una delle seguenti attività:

- a) attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante;
- b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran o
- c) esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospenso.

6. Conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 5, le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già rilasciata.

7. Qualora un'autorità competente rifiuti di rilasciare un'autorizzazione o annulli, sospenda, limiti sostanzialmente o revochi un'autorizzazione, a norma dei paragrafi 5 o 6, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le informazioni pertinenti, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni di cui al regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola ⁽¹⁾.

8. Prima che uno Stato membro rilasci un'autorizzazione a norma del paragrafo 5 per una transazione essenzialmente identica ad una transazione che è oggetto di un diniego ancora valido emesso da un altro Stato membro o da altri Stati membri a norma dei paragrafi 6 e 7, esso consulterà lo Stato membro o gli Stati membri che avevano emesso il diniego. Se, a seguito delle consultazioni, lo Stato membro interessato decide di rila-

sciare l'autorizzazione, esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione.

Articolo 4

È vietato acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, dall'Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I o II, indipendentemente dalla loro origine.

Articolo 5

1. È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni inclusi in detto elenco, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I o II, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati negli allegati I o II, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran, e
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o elencati negli allegati I o II, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2. È soggetta all'autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata la fornitura di:

- a) assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato III, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di detti beni e tecnologie, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
- b) finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie di cui all'allegato III, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni e tecnologie ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

3. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 2 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l'azione sia o possa essere finalizzata a contribuire a una delle seguenti attività:

- a) attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante;

⁽¹⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

- b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran o
- c) esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Articolo 6

L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 5, paragrafo 1, non si applicano:

- a) ai trasferimenti diretti o indiretti di beni della parte B dell'allegato I, con transito nel territorio degli Stati membri, quando tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati in Iran, o per un uso in Iran, per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006;
- b) alle transazioni disposte dal programma di cooperazione tecnica dell'AIEA o
- c) ai beni forniti o trasferiti in Iran, o per un uso in Iran, in relazione ad obblighi di Stati parti a titolo della Convenzione di Parigi sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, del 13 gennaio 1993.

Articolo 7

1. Fatto salvo l'articolo 1, lettera b), del regolamento (EU) n. 359/2011, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione connessa a beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento o la prestazione di assistenza o di servizi di intermediazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, a condizione che:

- a) i beni e le tecnologie, l'assistenza o i servizi di intermediazione siano destinati a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari e che
- b) nei casi in cui la transazione riguarda beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

2. Entro quattro settimane, lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 8

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell'allegato VI a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

2. Nell'allegato VI figurano le attrezzature e tecnologie fondamentali per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas in Iran:

- a) prospezione di greggio e gas naturale;

- b) produzione di greggio e gas naturale;
- c) raffinazione;
- d) liquefazione di gas naturale.

3. Nell'allegato VI figurano anche attrezzature e tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica in Iran.

4. Nell'allegato VI non figurano i prodotti inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I, II o III.

Articolo 9

È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell'allegato VI, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati nell'allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature e tecnologie fondamentali di cui all'allegato VI, a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o, o per un uso in Iran.

Articolo 10

I divieti di cui agli articoli 8 e 9 non si applicano:

- a) alle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per la prospezione di greggio e gas naturale, la produzione di greggio e gas naturale, la raffinazione e la liquefazione di gas naturale, concluso prima del 27 ottobre 2010 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti o da un contratto o un accordo concluso prima del 26 luglio 2010 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 26 luglio 2010, né ostanto all'esecuzione di un obbligo che ne deriva, o
- b) alle transazioni richieste da un contratto commerciale riguardante attrezzature e tecnologie fondamentali per l'industria petrolchimica concluso prima 24 marzo 2012 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti o da un contratto o un accordo concluso prima del 23 gennaio 2012 e riguardante un investimento in Iran effettuato prima del 23 gennaio 2012, né ostanto all'esecuzione di un obbligo che ne deriva;

purché la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che intende avviare tali operazioni o prestare assistenza per tali operazioni abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l'operazione o l'assistenza all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

Articolo 11

1. È vietato:

- a) importare nell'Unione petrolio greggio o prodotti petroliferi che:
 - i) sono originari dell'Iran o

- ii) sono stati esportati dall'Iran;
- b) acquistare petrolio greggio o prodotti petroliferi situati in Iran o originari dell'Iran;
- c) trasportare petrolio greggio o prodotti petroliferi originari dell'Iran o esportati dall'Iran in qualsiasi altro paese e
- d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi originari dell'Iran o esportati dall'Iran.

2. Per petrolio greggio e prodotti petroliferi si intendono i prodotti elencati nell'allegato IV.

Articolo 12

1. I divieti di cui all'articolo 11 non si applicano
 - a) all'esecuzione, fino al 1° luglio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;
 - b) all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di petrolio greggio o prodotti petroliferi iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità od organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri,
 - c) all'importazione, all'acquisto e al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi esportati dall'Iran prima del 23 gennaio 2012, oppure, se l'esportazione è stata effettuata a norma della lettera a), il 1° luglio 2012 o prima di tale data, o se l'esportazione è stata effettuata a norma della lettera b);

purché la persona, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

2. Il divieto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura, fino al 1° luglio 2012, direttamente o indirettamente, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.

Articolo 13

1. È vietato:
 - a) importare nell'Unione prodotti petrolchimici che:
 - i) sono originari dell'Iran o
 - ii) sono stati esportati dall'Iran;
 - b) acquistare prodotti petrolchimici situati in Iran o originari dell'Iran;
 - c) trasportare prodotti petrolchimici originari dell'Iran o esportati dall'Iran in qualsiasi altro paese e

- d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria, compresi gli strumenti finanziari derivati, l'assicurazione e la riassicurazione connessi all'importazione, all'acquisto o al trasporto di prodotti petrolchimici originari dell'Iran o importati dall'Iran.

2. Per prodotti petrolchimici si intendono i prodotti elencati nell'allegato V.

Articolo 14

1. I divieti di cui all'articolo 13 non si applicano
 - a) all'esecuzione, fino al 1° maggio 2012, di contratti commerciali conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti;
 - b) all'esecuzione di contratti conclusi prima del 23 gennaio 2012 o di contratti accessori, compresi i contratti di trasporto, assicurazione o ispezione, necessari per l'esecuzione di tali contratti, ove il contratto stipuli espressamente che la fornitura di prodotti petrolchimici iraniani o i proventi derivati dalla fornitura di tali prodotti corrispondono al rimborso di importi insoluti a persone, entità o organismi sotto la giurisdizione degli Stati membri,
 - c) all'importazione, all'acquisto e al trasporto di prodotti petrolchimici esportati dall'Iran prima del 23 gennaio 2012 oppure, se l'esportazione è stata effettuata a norma della lettera b), il 1° maggio 2012 o prima di tale data,

purché la persona, l'entità o l'organismo che intende eseguire il contratto in questione abbia notificato, con almeno venti giorni lavorativi di anticipo, l'attività o la transazione all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilita/o.

2. Il divieto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), non si applica alla fornitura, fino al 1° maggio 2012, direttamente o indirettamente, di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e di assicurazione e riassicurazione della responsabilità ambientale.

Articolo 15

1. È vietato:
 - a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Unione, al governo dell'Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici, a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o;
 - b) acquistare, importare o trasportare, direttamente o indirettamente, oro, metalli preziosi e diamanti elencati nell'allegato VII, anche non originari dell'Iran, dal governo dell'Iran, dai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e da qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero da qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o e

c) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni di cui alle lettere a) e b), al governo dell'Iran, ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici e a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero a qualsiasi entità o organismo da essi posseduta/o o controllata/o.

2. Nell'allegato VII figurano l'oro, i metalli preziosi e i diamanti oggetto dei divieti di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, banconote e monete coniate iraniane recentemente stampate o non emesse alla Banca centrale dell'Iran o a suo beneficio.

CAPO III

RESTRIZIONI AL FINANZIAMENTO DI DETERMINATE IMPRESE

Articolo 17

1. Sono vietati:

- a) la concessione di prestiti o crediti finanziari a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2;
- b) l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione in qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2;
- c) la creazione di imprese comuni con qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o di cui al paragrafo 2.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a qualsiasi persona, entità o organismo iraniana/o che partecipa:

- a) alla produzione di beni o tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati I o II;
- b) alla prospezione o alla produzione di greggio e gas naturale, alla raffinazione di combustibili o alla liquefazione di gas naturale o
- c) all'industria petrolchimica.

3. Ai fini del solo paragrafo 2, lettera b) e c), si applicano le seguenti definizioni:

- a) la "prospezione di greggio e gas naturale" comprende la prospezione e la gestione delle riserve di greggio e gas naturale, nonché la fornitura di servizi geologici in relazione a tali riserve;
- b) la "produzione di greggio e gas naturale" comprende i servizi di trasporto di gas alla rinfusa ai fini del transito o della fornitura a reti direttamente interconnesse;
- c) per "raffinazione" si intende la trasformazione, il condizionamento o la preparazione per la vendita finale di combustibili;

d) per "industria petrolchimica" si intendono gli impianti per la produzione di prodotti delle voci dell'allegato V.

4. È vietata la cooperazione con persone, entità o organismi iraniani che si dedicano al trasporto di gas naturale ai sensi del paragrafo 3, lettera b).

5. Ai fini del paragrafo 4, per "cooperazione" si intende:

- a) la condivisione delle spese d'investimento in una catena di approvvigionamento integrata o gestita per la ricezione o la fornitura di gas naturale direttamente da o verso il territorio dell'Iran e
- b) la cooperazione diretta a fini di investimento in impianti per il gas naturale liquefatto nel territorio dell'Iran o in impianti per il gas naturale liquefatto connessi direttamente con tale territorio.

Articolo 18

1. La realizzazione di un investimento, attraverso le transazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, in una persona, un'entità o un organismo iraniana/o che produce beni o tecnologie elencati nell'allegato III è soggetta all'autorizzazione da parte dell'autorità competente interessata.

2. Le autorità competenti non concedono autorizzazioni per le transazioni di cui al paragrafo 1 qualora abbiano fondati motivi per stabilire che l'azione contribuirebbe a una delle seguenti attività:

- a) attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante;
- b) sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran o
- c) esercizio da parte dell'Iran di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

Articolo 19

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), le autorità competenti possono concedere, alle condizioni che ritengono appropriate, un'autorizzazione a realizzare un investimento attraverso le transazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, purché:

- a) l'investimento è a scopi alimentari, agricoli, medici o altri scopi umanitari, e
- b) nei casi in cui l'investimento viene realizzato in una persona, un'entità o un organismo iraniani che producono beni o tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, il comitato delle sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la transazione non contribuirebbe allo sviluppo di tecnologie a sostegno delle attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione né allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

2. Entro quattro settimane lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.

Articolo 20

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all'acquisizione o all'aumento di una partecipazione, purché

- a) la transazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 26 luglio 2010 e
- b) l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto.

Articolo 21

L'articolo 17, paragrafo 2, lettera c), non si applica alla concessione di prestiti o crediti finanziari né all'acquisizione o all'aumento di una partecipazione, purché

- a) la transazione sia richiesta da un contratto di vendita concluso prima del 23 gennaio 2012 e
- b) l'autorità competente sia stata informata con un anticipo di almeno venti giorni lavorativi di detto accordo o contratto.

Articolo 22

È vietato accettare o approvare, mediante la conclusione di un accordo o qualsiasi altro mezzo, che la concessione di prestiti o crediti finanziari o l'acquisizione o l'aumento di una partecipazione o la creazione di imprese comuni siano realizzati da una o più persone, entità o organismi iraniani, in un'impresa che svolge una o più delle seguenti attività:

- a) estrazione di uranio;
- b) arricchimento e ritrattamento dell'uranio;
- c) produzione dei beni e delle tecnologie inseriti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari o del regime di non proliferazione nel settore missilistico.

CAPO IV

CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 23

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all'allegato VIII. L'allegato VIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 1737 (2006), del paragrafo 7 dell'UNSCR 1803 (2008) o dei paragrafi 11, 12 o 19 dell'UNSCR 1929 (2010).

2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi di cui all'allegato IX. L'allegato IX comprende le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che, a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2007/413/PESC del Consiglio, sono stati riconosciuti come:

- a) partecipanti, direttamente associati o fonte di sostegno ad attività nucleari dell'Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari da parte dell'Iran, anche mediante la partecipazione all'acquisto di beni e tecnologie vietati, o posseduti o controllati da tale persona, entità o organismo, anche con mezzi illeciti, o operanti per loro conto o sotto la loro direzione;
- b) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che hanno aiutato una persona, un'entità o un organismo dell'elenco ad aggirare o violare le disposizioni del presente regolamento, della decisione 2010/413/PESC del Consiglio o dell'UNSCR 1737 (2006), dell'UNSCR 1747 (2007), dell'UNSCR 1803 (2008) e dell'UNSCR 1929 (2010);
- c) membri del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche oppure persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche o da uno o più dei suoi membri di alto livello o come persone fisiche o giuridiche che agiscono per loro conto;
- d) altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e persone e entità ad essi associate;
- e) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati dall'Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) o che agiscono per suo conto.

Conformemente all'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'IRISL e delle entità designate possedute o controllate dall'IRISL, è vietato caricare e scaricare merci su e da navi possedute o noleggiate dall'IRISL o da tali entità nei porti degli Stati membri.

L'obbligo di congelare i fondi e le risorse economiche dell'IRISL e delle entità possedute o controllate dall'IRISL non impone il sequestro o il fermo di navi possedute da tali entità o dei carichi da esse trasportati se appartengono a terzi, né impone il trattamento dell'equipaggio ad esse legato da contratto.

3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli allegati VIII o IX.

4. Fatte salve le deroghe di cui agli articoli 24, 25, 26, 27, 28 o 29, è vietato prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria utilizzati per scambiare dati finanziari alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi elencati negli allegati VIII o IX.

5. Gli allegati VIII e IX riportano i motivi di inserimento nell'elenco delle persone, entità ed organismi, forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.

6. Gli allegati VIII e IX riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Per quanto riguarda le compagnie aeree e di navigazione, gli allegati VIII e IX contengono anche, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare ogni nave o aeromobile appartenente a una compagnia che figura nell'elenco, quali il numero di registrazione originale o il nome. Gli allegati VIII e IX riportano inoltre la data della designazione.

Articolo 24

1. In deroga all'articolo 23, le autorità competenti possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 23 è stata/a designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) il vincolo o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato VIII o IX;
- d) il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e

e) se si applica l'articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

Articolo 25

In deroga all'articolo 23, e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui agli allegati VIII o IX sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso da o di un obbligo sorto per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data in cui tale persona, entità o organismo era stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché:

- a) l'autorità competente in questione abbia stabilito che:
 - i) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona, da un'entità o da un organismo di cui agli allegati VIII o IX;
 - ii) il pagamento non contribuirà a un'attività vietata a norma del presente regolamento; e
 - iii) il pagamento non viola l'articolo 23, paragrafo 3; e
- b) se si applica l'articolo 23, paragrafo 1, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale decisione e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro dieci giorni lavorativi dalla notifica.

Articolo 26

1. In deroga all'articolo 23, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione a condizione che:

- a) abbiano stabilito che i fondi o le risorse economiche sono:
 - i) necessari per soddisfare i bisogni fondamentali delle persone elencate negli allegati VIII o IX e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
 - ii) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali o
 - iii) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati e

b) se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della decisione di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

2. In deroga all'articolo 23, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione, dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie o per il pagamento o il trasferimento di beni, se acquistati per un reattore ad acqua leggera la cui costruzione sia iniziata prima del dicembre 2006, ovvero di qualsiasi dei beni per gli scopi di cui all'articolo 6, lettere b) e c), a condizione che, se l'autorizzazione riguarda una persona, un'entità o un organismo di cui all'allegato VIII, lo Stato membro interessato abbia comunicato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata.

Articolo 27

In deroga all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari o organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale.

Articolo 28

In deroga all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, le autorità competenti possono altresì autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate:

- a) che determinati fondi siano messi a disposizione della Banca centrale dell'Iran dopo aver stabilito che i fondi sono necessari per l'esecuzione, fino al 1° luglio 2012, di un contratto di cui all'articolo 12;
- b) che determinati fondi o risorse economiche della Banca centrale dell'Iran siano sbloccati o che determinati fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca centrale dell'Iran dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche sono necessari per fornire agli enti finanziari o creditizi liquidità per il finanziamento di scambi commerciali;
- c) che determinati fondi o risorse economiche della Banca centrale dell'Iran siano sbloccati o che determinati fondi o risorse economiche siano messi a disposizione della Banca centrale dell'Iran dopo aver stabilito, caso per caso, che i fondi o le risorse economiche sono necessari in relazione a un determinato contratto commerciale, diverso dai contratti di cui alla lettera a), la cui esecuzione potrebbe coinvolgere la Banca centrale dell'Iran, purché il pagamento non contribuisca ad attività vietate ai sensi del presente regolamento,

purché lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione della sua intenzione di concedere un'autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 29

1. L'articolo 23, paragrafo 3, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti verso il conto di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figurano nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. Gli enti finanziari o creditizi informano tempestivamente le autorità competenti riguardo a tali operazioni.

2. L'articolo 23, paragrafo 3, non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti o
- b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 23 è stata/o designata/o dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,

purché tali interessi o altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 o 2.

3. Non si può considerare che il presente articolo autorizzi i trasferimenti di fondi di cui all'articolo 30.

CAPO V

RESTRIZIONI RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI FONDI E AI SERVIZI FINANZIARI

Articolo 30

1. I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un'entità a un organismo iraniana/o sono trattati come segue:

- a) i trasferimenti connessi a transazioni relative a prodotti alimentari, assistenza sanitaria, attrezzature mediche o per scopi umanitari sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;
- b) tutti gli altri trasferimenti di importo inferiore a 40 000 EUR sono effettuati senza autorizzazione preliminare. Il trasferimento viene notificato preventivamente per iscritto alle autorità competenti se di importo superiore a 10 000 EUR o equivalente;
- c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a 40 000 EUR o equivalente occorre l'autorizzazione preliminare delle autorità competenti.

2. Il paragrafo 1 si applica a prescindere dal fatto che il trasferimento di fondi sia effettuato in un'unica operazione o in più operazioni apparentemente collegate. Ai fini del presente articolo, per "operazioni apparentemente collegate" si intende:

- i) una serie di trasferimenti consecutivi dalla o alla stessa persona, entità o organismo iraniani effettuati in relazione a un unico obbligo di trasferimento di fondi, in cui ogni singolo trasferimento è inferiore alla soglia fissata al paragrafo 1 ma che, complessivamente, soddisfano i criteri di notifica o di autorizzazione o
- ii) una catena di trasferimenti operati da diversi prestatori di servizi di pagamento o persone fisiche o giuridiche che adempiono un unico obbligo di effettuare un trasferimento di fondi.
3. Alle notifiche e alle richieste di autorizzazioni riguardanti il trasferimento di fondi si applica il seguente trattamento:
- a) nel caso dei trasferimenti elettronici di fondi trattati da enti finanziari o creditizi, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:
- i) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a favore di una persona, di un'entità o di un organismo iraniani situati fuori dall'Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene dato l'ordine iniziale di eseguire il trasferimento.
- ii) Le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, da un'entità o da un organismo iraniani situati fuori dall'Unione sono rivolte da o per conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente il beneficiario o ha sede il prestatore di servizi di pagamento;
- iii) se il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante o del beneficiario non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 49, le notifiche e le richieste di autorizzazione sono rivolte, in caso di trasferimento a una persona, entità o organismo iraniani, dall'ordinante e, in caso di trasferimento da una persona, entità o organismo iraniani, dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui è residente, rispettivamente, l'ordinante o il beneficiario;
- iv) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi a una persona, un'entità o un organismo iraniani nell'Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede il beneficiario o in cui è stabilito il prestatore di servizi di pagamento;
- v) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi da una persona, un'entità o un organismo iraniani nell'Unione sono rivolte dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, o per suo conto, alle autorità competenti dello Stato membro in cui è dato l'ordine iniziale di esecuzione del trasferimento;
- vi) nel caso di un trasferimento di fondi a o da una persona, un'entità o un organismo iraniani in cui né l'ordinante né il beneficiario né il prestatore di servizi di pagamento rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 49, ma un prestatore di servizi di pagamento che rientra in detto articolo funge da intermediario, quest'ultimo deve adempiere l'obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi, se sa o ha ragionevoli motivi di sospettare che il trasferimento sia destinato a o proveniente da una persona, un'entità o un organismo iraniani. Nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento fungano da intermediari, solo il primo prestatore di servizi di pagamento a occuparsi del trasferimento è tenuto ad adempiere l'obbligo di notifica o di richiesta di autorizzazione, a seconda dei casi. Tutte le notifiche e le richieste di autorizzazioni devono essere rivolte alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede il prestatore di servizi di pagamento;
- vii) nel caso in cui diversi prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in una serie di trasferimenti di fondi collegati, i trasferimenti nell'Unione recano un riferimento all'autorizzazione concessa ai sensi del presente articolo.
- b) Nel caso del trasferimento di fondi effettuati per via non elettronica, le notifiche e le richieste di autorizzazione relative al trasferimento di fondi sono trattate come segue:
- i) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti di fondi a una persona, un'entità o un organismo iraniani sono rivolte dall'ordinante alle autorità competenti dello Stato membro in cui l'ordinante è residente;
- ii) le notifiche e le richieste di autorizzazione relative ai trasferimenti di fondi da una persona, un'entità o un organismo iraniani sono rivolte dal beneficiario alle autorità competenti dello Stato membro in cui il beneficiario è residente.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le autorità competenti degli Stati membri autorizzano, alle condizioni che ritengono appropriate, un trasferimento di fondi per un valore pari o superiore a 40 000 EUR, tranne nel caso in cui abbiano fondati motivi per stabilire che il trasferimento di fondi per il quale è chiesta l'autorizzazione potrebbe violare uno dei divieti o degli obblighi di cui al presente regolamento.
- Un'autorità competente può richiedere il pagamento di diritti per la valutazione delle richieste di autorizzazione.
- L'autorizzazione è considerata concessa se un'autorità competente ha ricevuto una richiesta di autorizzazione per iscritto e non ha sollevato obiezioni per iscritto al trasferimento di fondi entro quattro settimane. Se viene sollevata un'obiezione perché è in corso un'inchiesta, l'autorità competente lo dichiara e comunica senza indugio la propria decisione. Le autorità competenti hanno accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per svolgere l'inchiesta.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni negate.

5. Il presente articolo non si applica ove sia stata concessa un'autorizzazione a norma degli articoli 24, 25, 26, 27 o 28.

6. Le persone, le entità o gli organismi che si limitano a convertire documenti cartacei in dati elettronici e operano in base a un contratto stipulato con un ente finanziario o creditizio non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, né vi rientrano le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che forniscono a enti finanziari o creditizi unicamente la messaggistica o altri mezzi di supporto per la trasmissione di fondi ovvero sistemi di compensazione e di regolamento.

Articolo 31

1. Le succursali e le controllate, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 49, degli enti finanziari o creditizi con sede in Iran notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l'importo e la data dell'operazione entro cinque giorni lavorativi dall'esecuzione o dalla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la notifica deve precisare la natura dell'operazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto dell'operazione e indicare, in particolare, se si tratta di beni contemplati dagli allegati I, II, III, IV, V, VI o VII del presente regolamento nonché, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza rilasciata.

2. Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le altre autorità competenti destinatarie della notifica, se opportuno al fine di evitare operazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle operazioni.

Articolo 32

1. Nelle loro attività con gli enti di cui al paragrafo 2 e al fine di prevenire violazioni delle disposizioni del presente regolamento, gli enti finanziari e creditizi esercitano una vigilanza rafforzata nel modo seguente:

- a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, in particolare mediante i propri programmi di adeguata verifica della clientela;
- b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario dell'operazione in questione e rifiutano l'operazione se queste informazioni non sono fornite;
- c) conservano tutte le registrazioni delle operazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;
- d) se hanno ragionevoli motivi di sospettare che attività con enti finanziari e creditizi possano violare le disposizioni del

presente regolamento, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, fatti salvi gli articoli 5 e 23. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di operazioni sospette riguardanti le potenziali violazioni del presente regolamento. L'UIF, o tale altra autorità competente, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere questo compito, comprese le analisi delle registrazioni di operazioni sospette.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:

- a) uffici dei cambiavalute, enti finanziari o creditizi con sede in Iran;
- b) succursali e filiali, rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 50, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran;
- c) succursali e filiali, non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 50, di enti finanziari o creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; e
- d) uffici dei cambiavalute, enti finanziari o creditizi non aventi sede in Iran ma controllati da persone o entità con sede in Iran.

Articolo 33

1. Agli enti finanziari o creditizi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 49 è vietato:

- a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
- b) aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
- c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Iran;
- d) costituire una nuova impresa comune con un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o presso un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

2. È vietato:

- a) autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura nell'Unione di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
- b) concludere accordi per, o per conto di, un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 32, paragrafo 2, relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;

- c) concedere un'autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio, o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o di qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 32, paragrafo 2, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non era operativo/a prima del 26 luglio 2010;
- d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente finanziario o creditizio rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 49 da parte di un qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

Articolo 34

È vietato:

- a) vendere o acquistare, direttamente o indirettamente, obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010 ai seguenti soggetti o dai seguenti soggetti:
- i) l'Iran o il suo governo e i suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
 - ii) un ente finanziario o creditizio con sede in Iran o qualsiasi ente finanziario o creditizio di cui all'articolo 32, paragrafo 2;
 - iii) una persona fisica o una persona giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui ai punti i) o ii);
 - iv) persone giuridiche, entità o organismi posseduti o controllati da una persona, un'entità o un organismo di cui ai punti i), ii) o iii);
- b) fornire servizi di intermediazione concernenti obbligazioni pubbliche o garantite da autorità pubbliche emesse dopo il 26 luglio 2010 a una persona, entità o organismo di cui alla lettera a);
- c) assistere una persona, entità o organismo di cui alla lettera a) nell'emissione di obbligazioni pubbliche o garantite dalle autorità pubbliche, prestando servizi di intermediazione, pubblicità o qualsiasi altro servizio relativo a dette obbligazioni.

Articolo 35

1. È vietato fornire assicurazioni o riassicurazioni o intermediazione nella fornitura di assicurazioni o riassicurazioni:
- a) all'Iran o al suo governo e ai suoi enti, imprese e agenzie pubblici;
 - b) a una persona, un'entità o un organismo iraniana/o diversi da una persona fisica o

- c) a una persona fisica o a una persona giuridica, un'entità o un organismo, quando agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo di cui alle lettere a) o b).

2. Le lettere a) e b) del paragrafo 1 non si applicano alla fornitura o all'intermediazione di assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi o di riassicurazioni a persone, entità o organismi iraniani situati nell'Unione, né alla fornitura di assicurazioni per missioni diplomatiche o consolari iraniane nell'Unione.

3. La lettera c) del paragrafo 1 non si applica alla fornitura di assicurazioni o intermediazione di assicurazioni, ivi comprese le assicurazioni sanitarie e di viaggio o di riassicurazione, alle persone che agiscono a titolo privato, ad eccezione di quelle menzionate negli elenchi di cui agli allegati VIII e IX..

La lettera c) del paragrafo 1 non impedisce la fornitura di servizi di assicurazione o riassicurazione o intermediazione di assicurazioni al proprietario di una nave, di un aeromobile o di un veicolo noleggiato da una persona, un'entità o un organismo menzionati alle lettere a) e b) del paragrafo 1.

Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, non si considera che una persona, un'entità o un organismo agisca dietro istruzioni di una persona, di un'entità o di un organismo di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 qualora tali istruzioni siano impartite ai fini dell'attracco, del carico, dello scarico o del transito sicuro di una nave o di un aeromobile che si trovino temporaneamente nelle acque o nello spazio aereo iraniani.

4. Il presente articolo vieta di prorogare o rinnovare gli accordi di assicurazione e riassicurazione conclusi prima del 27 ottobre 2010 ma, fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, non vieta di rispettare gli accordi conclusi prima di questa data.

CAPO VI

RESTRIZIONI AI TRASPORTI

Articolo 36

1. Per impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione è vietata/o dal presente regolamento, e in aggiunta all'obbligo di fornire alle autorità competenti le informazioni prima dell'arrivo o della partenza di cui alle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92⁽¹⁾ e del regolamento (CEE) n. 2454/93⁽²⁾, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo dichiara se i beni rientrano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

2. Gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al presente articolo sono presentati per iscritto o utilizzando le dichiarazioni in dogana, a seconda dei casi.

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Articolo 37

1. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza a navi possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da una persona, un'entità o un organismo iraniana/o è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo o della partenza di cui all'articolo 36, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino beni che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e di sicurezza.

2. La prestazione di servizi tecnici e di manutenzione degli aeromobili cargo posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da una persona, da un'entità o da un organismo iraniana/o è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo o della partenza di cui all'articolo 36, secondo le quali vi sono fondati motivi di ritenere che gli aeromobili cargo trasportino beni che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari o la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente regolamento, a meno che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari e per motivi di sicurezza.

3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano finché il carico non sia stato ispezionato e, se necessario, sequestrato e smaltito, a seconda dei casi.

Qualsiasi sequestro e smaltimento può essere effettuato, in conformità della legislazione nazionale o della decisione di un'autorità competente, a spese dell'importatore o lo si può ottenere da qualunque altra persona o entità responsabile del tentativo di fornitura, vendita, trasferimento o esportazione illeciti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 38*

1. Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone, entità o organismi designati elencati negli allegati VIII e XI;
- b) qualsiasi altra persona, entità o organismo iraniana/o, governo iraniano compreso;

c) qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alle lettere a) e b).

2. Si considera che le misure istituite a norma del presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di un'operazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3. In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che intende esercitare il diritto.

4. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 39

Ai fini degli articoli 8 e 9, dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e degli articoli 30 e 35, qualsiasi organismo, entità o titolare di diritti derivato dalla concessione originaria, prima del 27 ottobre 2010, da parte di un governo sovrano diverso dall'Iran, di un accordo di produzione condivisa, non è considerato/a una persona, un'entità o un organismo iraniano. In tali casi, e in relazione all'articolo 8, l'autorità competente dello Stato membro può richiedere a qualsiasi organismo o entità adeguate garanzie in merito ai destinatari finali per ogni vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature e tecnologie fondamentali elencate nell'allegato VI.

Articolo 40

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 23, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso gli Stati membri, alla Commissione;
- b) collaborare con le autorità competenti alla verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione dello Stato membro interessato.

3. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 41

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure di cui agli articoli 2, 5, 8, 9, 11, 13, 17, 22, 23, 30, 34 o 35.

Articolo 42

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2. Le misure di cui al presente regolamento non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.

3. La divulgazione in buona fede, quale prevista agli articoli 30, 31 e 32, delle informazioni di cui agli articoli 30, 31 e 32 da parte di una persona, di un'entità o di un organismo oggetto del presente regolamento, ovvero da parte dei suoi dipendenti o direttori, non fa sorgere responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro direttori o dipendenti.

Articolo 43

1. Uno Stato membro può adottare tutte le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto degli obblighi giuridici nazionali, dell'Unione o internazionali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e di tutela dell'ambiente, ove l'applicazione del presente regolamento possa pregiudicare la cooperazione con una persona, un'entità o un organismo iraniani.

2. Ai fini delle misure adottate a norma del paragrafo 1, non si applicano i divieti di cui agli articoli 8 e 9, all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 23, paragrafo 2, e agli articoli 30 e 35.

3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione della decisione di cui al paragrafo 1 e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione almeno dieci giorni lavorativi prima del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 44

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono con cadenza trimestrale tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti

a) i fondi congelati a norma dell'articolo 23 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 24, 25, 26 e 27;

b) problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 45

La Commissione:

a) modifica l'allegato II sulla base di accertamenti eseguiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni o sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri;

b) modifica gli allegati III, IV, V, VI, VII e X sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 46

1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, il Consiglio inserisce tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell'allegato VIII.

2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 23, paragrafi 2 e 3, esso modifica di conseguenza l'allegato IX.

3. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo di cui ai paragrafi 1 o 2 direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo la possibilità di formulare osservazioni.

4. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo.

5. Qualora le Nazioni Unite decidano di depennare dall'elenco una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo dell'elenco, il Consiglio modifica opportunamente l'allegato VIII.

6. L'elenco di cui all'allegato IX è riesaminato periodicamente e almeno ogni dodici mesi.

Articolo 47

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, così come ogni successiva modifica.

Articolo 48

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato X. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato X.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale successiva modifica.

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato X.

Articolo 49

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012

- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 50

Il regolamento (UE) n. 961/2010 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 51

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

ALLEGATO I

PARTE A

Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 6, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafo 1

Il presente allegato comprende tutti i beni e le tecnologie elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, quali ivi definiti, ad eccezione dei seguenti:

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
5A002	<p>Sistemi, apparecchiature e componenti di sicurezza dell'informazione, come segue:</p> <p>a. Sistemi, apparecchiature, "assiemi elettronici" di specifica applicazione, moduli e circuiti integrati che assicurano la "sicurezza dell'informazione", come segue, e loro altri componenti appositamente progettati:</p> <p>N.B.: per il controllo delle apparecchiature di ricezione di sistemi globali di navigazione via satellite che contengono o utilizzano funzioni di decrittazione (ad esempio GPS o GLONASS), vedere 7Aa005.</p> <p>1. progettati o modificati per utilizzare la "crittografia" con l'impiego di tecniche numeriche che effettuano ogni funzione crittografica eccetto l'autenticazione o la firma digitale aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p><i>Note tecniche:</i></p> <p>1. le funzioni di autenticazione e di firma digitale comprendono la relativa funzione di gestione delle chiavi associate.</p> <p>2. L'autenticazione comprende tutti gli aspetti del controllo di accesso che non prevedono la cifratura di archivi o testi, salvo che questi non siano collegati alla protezione delle password, dei numeri di identificazione personali (PIN) o di dati similari al fine di prevenire l'accesso non autorizzato.</p> <p>3. La "crittografia" non comprende tecniche di compressione o di codifica di dati "fissi".</p> <p><i>Nota:</i> 5A002.a.1 comprende le apparecchiature progettate o modificate per utilizzare la "crittografia" secondo principi analogici laddove questi ultimi vengano attuati con tecniche numeriche.</p> <p>a. un "algoritmo simmetrico" utilizzando una lunghezza di chiave superiore a 56 bit o</p> <p>b. un "algoritmo asimmetrico" in cui la sicurezza dell'algoritmo sia basata su uno degli elementi seguenti:</p> <p>1. fattorizzazione degli interi superiori a 512 bit (per es. RSA);</p> <p>2. calcolo dei logaritmi discreti in un gruppo moltiplicativo di un campo finito di dimensioni superiori a 512 bit (per es. Diffie-Hellman su Z/pz); o</p> <p>3. logaritmi discreti in un gruppo diverso da quelli menzionati in 5A002.a.1.b.2, superiore a 112 bit (per es., Diffie-Hellman su una curva ellittica);</p>
5D002	<p>"Software", come segue:</p> <p>a. "software" appositamente progettato o modificato per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di "software" specificato in 5D002.c.1;</p> <p>c. "software" specifico come segue:</p> <p>1. "software specifico" avente le caratteristiche o in grado di eseguire o simulare le funzioni delle apparecchiature specificate in 5A002.a.1;</p>

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
	<p><i>Nota:</i> 5D002 non sottopone ad autorizzazione i seguenti "software":</p> <p>a. il "software" necessario per l'"utilizzo" di apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002;</p> <p>b. il "software" che fornisce una delle funzioni delle apparecchiature non sottoposte ad autorizzazione nella nota del 5A002.</p>
5E002	<p>"Tecnologia" in conformità alla nota generale sulla tecnologia per l'"utilizzo" di apparecchiature specificate in 5A002.a.1 o di "software" specificato in 5D002.a. o 5D002.c.1 del presente elenco.</p>

PARTE B

L'articolo 6 si applica ai seguenti beni:

Voce dell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009	Designazione delle merci
0A001	<p>"Reattori nucleari" e loro apparecchiature e componenti appositamente progettati o preparati, come segue:</p> <p>a. "reattori nucleari";</p> <p>b. contenitori metallici, o loro parti principali fabbricate in officina, compresa la copertura del contenitore in pressione del reattore, appositamente progettati o preparati per contenere il nocciolo di un "reattore nucleare";</p> <p>c. apparecchiature di manipolazione appositamente progettate o preparate per l'introduzione o la rimozione del combustibile in "reattori nucleari";</p> <p>d. barre di controllo appositamente progettate o preparate per il controllo del processo di fissione in "reattori nucleari", loro strutture di supporto o di sospensione, meccanismi di regolazione delle barre e tubi guida per barre;</p> <p>e. tubi resistenti alla pressione, appositamente progettati o preparati per contenere gli elementi di combustibile e il fluido refrigerante primario in un "reattore nucleare", in grado di sopportare una pressione di esercizio superiore di 5,1 MPa;</p> <p>f. zirconio metallo e leghe sotto forma di tubi o assiami di tubi in cui il rapporto in peso afnio/zirconio è inferiore a 1/500, appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in un "reattore nucleare";</p> <p>g. pompe per la circolazione del refrigerante appositamente progettate o preparate per la circolazione del refrigerante primario di "reattori nucleari";</p> <p>h. "elementi interni del reattore" appositamente progettati o preparati per essere utilizzati in "reattori nucleari", comprendenti colonne di supporto del nocciolo, canali del combustibile, schermi termici, deflettori, piastre a griglie del nocciolo e piastre del diffusore;</p> <p><i>Nota:</i> In 0A001.h. si intende per 'elementi interni del reattore' qualsiasi struttura principale all'interno del contenitore del reattore avente una o più funzioni, ad esempio sostenere il nocciolo, mantenere l'allineamento del combustibile, dirigere il flusso del refrigerante primario, fornire schermi all'irraggiamento per il contenitore del reattore e dirigere la strumentazione del nocciolo.</p> <p>i. scambiatori di calore (generatori di vapore) appositamente progettati o preparati per essere utilizzati nel circuito del refrigerante primario di "reattori nucleari";</p> <p>j. strumenti di rivelazione e misurazione dei neutroni appositamente progettati o preparati per determinare i livelli di flusso dei neutroni nel nocciolo di "reattori nucleari".</p>
0C002	<p>Uranio a bassa concentrazione rientrante in 0C002 se incorporato in elementi di combustibili nucleari assemblati.</p>

ALLEGATO II

Beni e tecnologie di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 4, all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 5, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 45

NOTE INTRODUTTIVE

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009" sta a indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B.)

1. Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni di cui nella parte A (Beni) sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
2. Sono vietati, secondo le disposizioni della sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni di cui nella parte A (Beni) dell'allegato IV sono sottoposti ad autorizzazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
3. La "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
4. I divieti non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento.
5. Il divieto relativo al trasferimento di "tecnologia" non si applica alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A. BENI

A0. Materiali nucleari, impianti e apparecchiature

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.001	Lampade a catodo cavo, come segue: a. Lampade a catodo cavo allo iodio con finestre di silicio puro o quarzo b. Lampade a catodo cavo all'uranio	—
II.A0.002	Isolatori di Faraday nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm	—
II.A0.003	Reticoli ottici nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm	—

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A0.004	Fibre ottiche nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm rivestite con strati antiriflesso, nell'intervallo di lunghezze d'onda 500 nm – 650 nm e con un diametro dell'anima superiore a 0,4 mm ma non superiore a 2 mm	—
II.A0.005	Componenti di contenitori di reattori nucleari e apparecchiature di collaudo, diversi da quelli specificati in 0A001, come segue: 1. Dispositivi di tenuta 2. Componenti interni 3. Apparecchiature per sigillare, collaudare e misurare	0A001
II.A0.006	Sistemi di rilevazione nucleare per la rilevazione, l'identificazione o la quantificazione di materiali radioattivi e radiazioni di origine nucleare e loro componenti appositamente progettati, diversi da quelli specificati in 0A001.j o 1A004.c.	0A001.j 1A004.c
II.A0.007	Valvole di tenuta a soffietto in lega di alluminio o in acciaio inossidabile del tipo 304, 304L o 316L. <i>Nota: questa voce non comprende le valvole definite in 0B001.c.6 e 2A226.</i>	0B001.c.6 2A226
II.A0.008	Specchi per laser diversi da quelli specificati in 6A005.e, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6}K^{-1}$ a 20°C (ad es. silicio fuso o zaffiro). <i>Nota: in questa voce non rientrano i sistemi ottici appositamente progettati per applicazioni astronomiche, eccettuato il caso in cui gli specchi contengano silicio fuso.</i>	0B001.g.5, 6A005.e
II.A0.009	Lenti per laser diverse da quelle specificate in 6A005.e.2, costituiti da substrati aventi un coefficiente di dilatazione termica uguale o inferiore a $10^{-6}K^{-1}$ a 20°C (ad es. silicio fuso).	0B001.g, 6A005.e.2
II.A0.010	Tubi, tubazioni, flange, accessori in nichelio o rivestiti di nichelio, o leghe di nichelio contenenti oltre il 40% in peso di nichelio, diversi da quelli specificati in 2B350.h.1.	2B350
II.A0.011	Pompe a vuoto diverse da quelle specificate in 0B002.f.2 o 2B231, come segue: pompe turbomolecolari di portata pari o superiore a 400 l/s. Pompe a vuoto rotative di tipo "roots" con una portata volumetrica di aspirazione superiore a 200 m ³ /h. Compressori a secco a spirale con tenuta a soffietto e pompe a vuoto a secco a spirale con tenuta a soffietto.	0B002.f.2, 2B231
II.A0.012	Camere schermate per la manipolazione, lo stoccaggio e il trasporto di sostanze radioattive (celle calde).	0B006
II.A0.013	"Uranio naturale" o "uranio impoverito" o torio sotto forma di metallo, lega, composto chimico, o concentrato, e qualsiasi altra materia contenente una o più delle sostanze summenzionate, diverse da quelle specificate in 0C001.	0C001
II.A0.014	Camere di detonazione aventi la capacità di assorbire esplosioni di potenza superiore a 2,5 kg equivalente TNT.	—

A1. Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.001	Solvente di acido fosforico di bis(2-etilesele) (HDEHP o D2HPA) (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 298-07-7) in qualsiasi quantità, con una purezza superiore al 90%.	—
II.A1.002	Fluoro gassoso (classificato nel repertorio dei prodotti chimici come 7782-41-4), con una purezza almeno del 95%.	—

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.005	<p>Celle elettrolitiche per la produzione di fluoro, con resa in uscita superiore a 100 g/h di fluoro.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende le celle elettrolitiche definite in 1B225.</i></p>	1B225
II.A1.006	<p>Catalizzatori, diversi da quelli vietati da 1A225, contenenti platino, palladio o rodio, utilizzabili per favorire la reazione di scambio dell'isotopo idrogeno tra l'idrogeno e l'acqua per il recupero del trizio dall'acqua pesante o per la produzione di acqua pesante.</p>	1B231, 1A225
II.A1.007	<p>Alluminio e sue leghe, diversi da quelli specificati in 1C002.b.4 o 1C202.a, in forma grezza o semilavorata, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. con una resistenza massima a trazione uguale o superiore a 460 MPa a 293 K (20°C) o</p> <p>b. con una resistenza a trazione pari o superiore a 415 MPa a 298 K (25°C).</p>	1C002.b.4, 1C202.a
II.A1.008	<p>Metalli magnetici di qualsiasi tipo e forma, con una permeabilità iniziale relativa di 120 000 o più e uno spessore compreso tra 0,05 e 0,1 mm.</p>	1C003.a
II.A1.009	<p>"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, come segue:</p> <p>N.B. SI VEDA ANCHE II.A1.019.a.</p> <p>a. 'materiali fibrosi o filamentosi' al carbonio o aramidici aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "modulo specifico" superiore a 10×10^6 m, o 2. "carico di rottura specifico" superiore a 17×10^4 m; <p>b. "materiali fibrosi o filamentosi" di vetro aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "modulo specifico" superiore a $3,18 \times 10^6$ m, o 2. "carico di rottura specifico" superiore a $76,2 \times 10^3$ m; <p>c. "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente di larghezza uguale o inferiore a 15 mm (già materiali preimpregnati), costituiti dai 'materiali fibrosi o filamentosi' di vetro o di carbonio diversi da quelli specificati in II.A1.010.a. o b.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i 'materiali fibrosi o filamentosi' definiti in 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a e 1C210.b.</i></p>	<p>1C010.a</p> <p>1C010.b</p> <p>1C210.a</p> <p>1C210.b</p>
II.A1.010	<p>Fibre impregnate di resina o di catrame (preimpregnati), fibre rivestite di metallo o di carbonio (preformati) o "preformati di fibre di carbonio", come segue:</p> <p>a. costituiti dai "materiali fibrosi o filamentosi" specificati in II.A1.009;</p> <p>b. "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio impregnati in una "matrice" di resina epossidica (preimpregnati), specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, per la riparazione di prodotti laminati o di strutture di aeromobili, nei quali la dimensione dei singoli fogli non superi 50 cm × 90 cm;</p> <p>c. preimpregnati specificati in 1C010.a, 1C010.b o 1C010.c, quando impregnati con resine fenoliche o epossidiche aventi una temperatura di transizione vetrosa (Tg) inferiore a 433 K (160°C) e una temperatura di indurimento inferiore alla temperatura di transizione vetrosa.</p> <p><i>Nota: questa voce con comprende i 'materiali fibrosi o filamentosi' definiti alla voce 1C010.e.</i></p>	<p>1C010.e.</p> <p>1C210</p>

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.011	Materiali ceramici compositi rinforzati al carburo di silicio utilizzabili per punte di ogive, veicoli di rientro, alette di ogive, utilizzabili nei "missili", diversi da quelli specificati in 1C107.	1C107
II.A1.012	Acciai Maraging, diversi da quelli specificati in 1C116 e 1C216, aventi carico di rottura uguale o superiore a 2 050 MPa, a 293 K (20°C). <i>Nota tecnica:</i> <i>L'acciaio sopra richiamato comprende l'acciaio Maraging prima o dopo il trattamento termico.</i>	1C216
II.A1.013	Tungsteno, tantalio, carburo di tungsteno, carburo di tantalio e relative leghe, aventi le due caratteristiche seguenti: a. in forme aventi una simmetria cilindrica della parte cava (compresi i segmenti di cilindro) con diametro interno compreso tra 50 mm e 300 mm; e b. una massa maggiore di 5 kg. <i>Nota: questa voce non comprende il tungsteno, il carburo di tungsteno e le leghe di tungsteno definite in 1C226.</i>	1C226
II.A1.014	Polveri elementari di cobalto, neodimio o samario oppure leghe o miscele di tali elementi, contenenti in peso almeno 20% di cobalto, neodimio o samario con granulometria inferiore a 200 µm.	—
II.A1.015	Tributilfosfato (TBP) puro [CAS n. 126-73-8] o ogni miscela avente in peso un contenuto di TBP superiore a 5%.	—
II.A1.016	Acciai Maraging, diversi da quelli vietati da 1C116, 1C216 o II.A1.012 <i>Nota tecnica:</i> <i>Gli acciai Maraging sono leghe di ferro generalmente caratterizzate da alto contenuto di nichelio, contenuto molto basso di carbonio e l'uso di elementi sostitutivi o precipitati per ottenere un aumento di resistenza e di durezza per invecchiamento della lega.</i>	—
II.A1.017	Metalli, polveri di metalli e materiali, come segue: a. tungsteno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri contenenti il 97% o più in peso di tungsteno; b. molibdeno e sue leghe, diversi da quelli vietati da 1C117, sotto forma di particelle uniformemente sferiche o atomizzate di diametro uguale o inferiore a 500 micrometri contenenti il 97% o più in peso di molibdeno; c. materiali in tungsteno in forma solida, diversi da quelli specificati in 1C226 o II.A1.013, composti dai seguenti materiali 1. tungsteno e sue leghe, contenenti in peso 97% o più di tungsteno; 2. tungsteno infiltrato con rame, contenente in peso 80% o più di tungsteno o 3. tungsteno infiltrato con argento, contenente in peso 80% o più di tungsteno.	—
II.A1.018	Leghe magnetiche tenere aventi la seguente composizione chimica: a) contenuto di ferro tra 30% e 60% e b) contenuto di cobalto tra 40% e 60%.	—

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A1.019	<p>"Materiali fibrosi o filamentosi" o materiali preimpregnati, non vietati dall'allegato I o dall'allegato II (II.A1.009, II.A1.010) del presente regolamento o non specificati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009, come segue:</p> <p>a) "materiali fibrosi o filamentosi" al carbonio;</p> <p><i>Nota: II.A1.019a. non comprende i tessuti.</i></p> <p>b) "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui impregnati di resina termoindurente costituiti da "materiali fibrosi o filamentosi" di carbonio;</p> <p>c) "filati", "fasci di fibre", "cavi" o "nastri" continui di poliacrilonitrile (PAN).</p>	—

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.001	<p>Sistemi di collaudo a vibrazioni, apparecchiature e loro componenti, diversi da quelli specificati in 2B116:</p> <p>a. sistemi di collaudo a vibrazione che impiegano tecniche a retroazione o ad anello chiuso e incorporano un controllore numerico, in grado di vibrare un sistema ad un'accelerazione uguale o superiore a 0,1g in valore efficace tra 0,1 Hz e 2 kHz ed in grado di imprimere forze uguali o superiori a 50 kN, misurate a "tavola vuota";</p> <p>b. controllori numerici, combinati con software di collaudo a vibrazione appositamente progettato, con "larghezza di banda in tempo reale" superiore a 5 kHz e progettati per essere utilizzati con i sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;</p> <p>c. dispositivi di spinta per vibrazione (unità di vibrazione), con o senza amplificatori associati, in grado di imprimere una forza uguale o superiore a 50 kN, misurata a 'tavola vuota', ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.;</p> <p>d. strutture di supporto del pezzo da collaudare ed unità elettroniche progettate per combinare più unità di vibrazione in un sistema completo in grado di fornire una forza effettiva combinata uguale o superiore a 50 kN, misurata a "tavola vuota", ed utilizzabili nei sistemi di collaudo a vibrazione specificati in a.</p> <p><i>Nota tecnica:</i> Per "tavola vuota" si intende una tavola o superficie piatta priva di accessori o di attrezzi di fissaggio.</p>	2B116
II.A2.002	<p>Macchine utensili e componenti e dispositivi di controllo numerico per macchine utensili, come segue:</p> <p>a. Macchine utensili di rettifica aventi accuratezza di posizionamento con "tutte le compensazioni disponibili" uguale o minore (migliore) di 15 µm secondo la norma ISO 230/2 (1988) (1) o norme nazionali equivalenti su uno qualsiasi degli assi lineari;</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende le macchine utensili di rettifica definite in 2B201.b e 2B001.c.</i></p> <p>b. Componenti e dispositivi di controllo numerico, appositamente progettati per le macchine utensili specificate in 2B001, 2B201 o in a.</p>	2B201.b 2B001.c
II.A2.003	<p>Macchine di bilanciamento e relative apparecchiature, come segue:</p> <p>a. macchine di bilanciamento progettate o modificate per apparecchiature dentistiche o altre apparecchiature mediche, aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. che non siano in grado di bilanciare rotori/assiemi aventi massa superiore a 3 kg; 	2B119

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>2. che siano in grado di bilanciare rotori/assiemi a velocità superiore a 12 500 rpm;</p> <p>3. che siano in grado di effettuare correzioni di equilibratura su due o più piani; e</p> <p>4. che siano in grado di realizzare l'equilibratura sino a uno sbilanciamento specifico residuo di 0,2 g × mm per kg di massa rotante;</p> <p>b. teste indicatrici progettate o modificate per essere utilizzate con le macchine specificate in a.</p> <p><i>Nota tecnica:</i> Le teste indicatrici sono conosciute talvolta come strumentazione per il bilanciamento.</p>	
II.A2.004	<p>Manipolatori a distanza che possono essere usati per azioni a distanza nelle operazioni di separazione radiochimica o nelle celle calde, diversi da quelli specificati in 2B225, aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <p>a. capacità di penetrazione uguale o superiore a 0,3 m della parete della cella calda (operazione attraverso la parete); o</p> <p>b. capacità di superare la sommità della parete di una cella calda di spessore uguale o superiore a 0,3 m (funzionamento sopra la parete).</p>	2B225
II.A2.006	<p>Forni in grado di funzionare a temperature superiori a 400°C, come segue:</p> <p>a. forni di ossidazione</p> <p>b. forni per trattamento termico in atmosfera controllata</p> <p><i>Nota: in questa voce non rientrano i forni a tunnel con trasporto a rulli o carrelli, i forni a tunnel con nastro trasportatore, i forni di tipo a spinta o forni a navetta, progettati appositamente per la produzione di vetro, ceramica per stoviglie e ceramica strutturale.</i></p>	2B226 2B227
II.A2.007	<p>"Trasduttori di pressione", diversi da quelli definiti in 2B230, in grado di misurare pressioni assolute in qualsiasi punto della gamma compresa tra 0 e 200 kPa, e aventi entrambe le caratteristiche seguenti:</p> <p>a. elementi sensibili alla pressione costituiti di o protetti da "Materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio UF6" e</p> <p>b. aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fondo scala inferiore a 200 kPa e "accuratezza" migliore di ± 1% (fondo scala) o 2. fondo scala di 200 kPa o superiore e "accuratezza" migliore di 2 kPa. 	2B230
II.A2.011	<p>Separatori centrifughi, in grado di effettuare una separazione continua senza la propagazione di aerosol e costruiti con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2. fluoropolimeri; 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 5. tantalio o leghe di tantalio; 6. titanio o leghe di titanio; o 7. zirconio o leghe di zirconio. <p><i>Nota: questa voce non comprende i separatori centrifughi definiti alla voce 2B352.c.</i></p>	2B352.c
II.A2.012	<p>Filtri sinterizzati metallici di nichelio o leghe di nichelio contenenti più del 40% in peso di nichelio.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i filtri definiti alla voce 2B352.d.</i></p>	2B352.d

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A2.013	<p>Macchine per tornitura in lastra e per fluotornitura, diverse da quelle sottoposte ad autorizzazione da 2B009, 2B109 o 2B209, con forza esercitata dal rullo superiore a 60 kN e componenti appositamente progettati per dette macchine.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>Ai fini di II.A2.013 sono considerate macchine di fluotornitura anche le macchine che combinano le funzioni di tornitura in lastra e di fluotornitura.</i></p>	—
II.A2.014	<p>Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono:</p> <p>N.B. SI VEDA ANCHE IV.A2.008.</p> <p>a. fatti di uno dei seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2. fluoropolimeri; 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o "carbonio grafite"; 5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 6. tantalio o leghe di tantalio; 7. titanio o leghe di titanio; o 8. zirconio o leghe di zirconio, o <p>b. fatte di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.014.a.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>Il "carbonio grafite" è una composizione formata da carbonio amorfo e grafite, contenente in peso almeno l'8% di grafite.</i></p>	2B350.e
II.A2.015	<p>Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali:</p> <p>N.B. SI VEDA ANCHE IV.A2.009.</p> <p>Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m² e inferiore a 30 m²; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono:</p> <p>a. fatte di uno dei seguenti materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2. fluoropolimeri; 3. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 4. grafite o "carbonio grafite"; 5. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 6. tantalio o leghe di tantalio; 7. titanio o leghe di titanio 8. zirconio o leghe di zirconio; 	2B350.d

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	9. carburo di silicio; o 10. carburo di titanio; o b. fatta di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.015.a. <i>Nota: questa voce non comprende i radiatori per veicoli.</i> <i>Nota tecnica:</i> <i>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</i>	
II.A2.016	Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m ³ /ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore a 5 m ³ /ora (alla temperatura standard di 273 K (0°C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotorii o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono: NB. SI VEDA ANCHE IV.A2.010. a. fatte di uno dei seguenti materiali: <ol style="list-style-type: none"> 1. leghe contenenti in peso più del 25% di nichelio e 20% di cromo; 2. materiali ceramici; 3. ferrosilicio; 4. fluoropolimeri; 5. vetro (compresi i rivestimenti vetrificati o smaltati o rivestiti in vetro); 6. grafite o "carbonio grafite"; 7. nichelio o leghe contenenti in peso più del 40% di nichelio; 8. tantalio o leghe di tantalio; 9. titanio o leghe di titanio 10. zirconio o leghe di zirconio; 11. niobio (columbio) o leghe di niobio; o 12. leghe di alluminio; o b. fatte di acciaio inossidabile e di uno o più materiali specificati in II.A2.016.a. <i>Nota tecnica:</i> <i>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</i>	2B350.i

A3. Materiali elettronici

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A3.001	Alimentatori in corrente continua ad alta tensione aventi le due caratteristiche seguenti: <ol style="list-style-type: none"> a. in grado di erogare costantemente, per un periodo di 8 ore, una tensione uguale o superiore a 10 kV con potenza di uscita uguale o superiore a 5kW con o senza sweeping; e b. stabilità della tensione o della corrente migliore dello 0,1% per un periodo di 4 ore. <i>Nota: Questa voce non comprende gli alimentatori definiti alle voci 0B001.j.5 e 3A227.</i>	3A227

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A3.002	<p>Spettrometri di massa, diversi da quelli specificati alle voci 3A233 o 0B002.g, in grado di misurare ioni di unità di massa atomica uguale o superiore a 200 e aventi una risoluzione migliore di 2 parti su 200, come segue, e loro sorgenti di ioni:</p> <p>a. spettrometri di massa a plasma ad accoppiamento induttivo (ICP/MS);</p> <p>b. spettrometri di massa con scarica a bagliore (GDMS);</p> <p>c. spettrometri di massa a ionizzazione termica (TIMS);</p> <p>d. spettrometri di massa a bombardamento di elettroni aventi una camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF₆)";</p> <p>e. spettrometri di massa a fascio molecolare aventi una delle caratteristiche seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con acciaio inossidabile o molibdeno e equipaggiati con una trappola a freddo in grado di raffreddare ad una temperatura uguale o inferiore a 193 K (- 80°C); o 2. camera sorgente costruita, placcata o rivestita con "materiali resistenti alla corrosione da esafluoruro di uranio (UF₆)"; <p>f. spettrometri di massa equipaggiati con una sorgente ionica di microfluorizzazione progettati per attinidi o fluoruri di attinidi.</p>	3A233
II.A3.003	<p>Variatori di frequenza o generatori diversi da quelli specificati in 0B001 o 3A225, aventi tutte le caratteristiche seguenti, nonché loro componenti e software appositamente progettati:</p> <p>a. uscita polifase in grado di erogare una potenza uguale o superiore a 40 W;</p> <p>b. in grado di funzionare in una gamma di frequenze comprese tra 600 Hz e 2 000 Hz; e</p> <p>c. controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,1%.</p> <p><i>Nota tecnica:</i> I variatori di frequenza in II.A3.003 sono conosciuti anche come convertitori o invertitori.</p>	—

A6. Sensori e laser

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.001	Barre di granato di ittrio (YAG)	—
II.A6.002	<p>Apparecchiature e componenti ottici, diversi da quelli specificati in 6A002 e 6A004.b, come segue:</p> <p>Apparecchiature ottiche a infrarossi nella gamma di lunghezza d'onda 9 000 nm – 17 000 nm e loro componenti, tra cui quelli di tellururo di cadmio (CdTe).</p>	6A002 6A004.b
II.A6.003	<p>Correttori del fronte d'onda da usare con un raggio laser di diametro superiore a 4 mm, e loro componenti appositamente progettati, tra cui sistemi di controllo, sensori per il fronte di fase e "specchi deformabili", compresi gli specchi bimorfi.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende gli specchi definiti alle voci 6A004.a, 6A005.e e 6A005.f.</i></p>	6A003
II.A6.004	<p>"Laser" ad argon ionizzato aventi un'energia di uscita pari o superiore a 5 W.</p> <p><i>Nota: questa voce non comprende i 'laser' ad argon ionizzato definiti alle voci 0B001.g.5, 6A005 e 6A205.a.</i></p>	6A005.a.6 6A205.a

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A6.005	<p>"Laser" a semiconduttore e relativi componenti, come segue:</p> <p>a. "laser" a semiconduttore singoli, ciascuno con una potenza di uscita maggiore di 200 mW, in quantità superiori a 100;</p> <p>b. cortine di "laser" a semiconduttore con una potenza di uscita maggiore di 20 W.</p> <p>Note:</p> <p>1. i "laser" a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi "laser".</p> <p>2. Questa voce con comprende i "laser" definiti alle voci OB001.g.5, OB001.h.6 e 6A005.b.</p> <p>3. Questa voce non comprende i diodi "laser" con lunghezza d'onda compresa nella gamma 1 200 nm – 2 000 nm.</p>	6A005.b
II.A6.006	<p>"Laser" a semiconduttore accordabili e cortine di "laser" a semiconduttore accordabili, con lunghezza di onda tra 9 µm e 17 µm, e pile di allineamenti di "laser" a semiconduttore contenenti almeno un allineamento di "laser" a semiconduttore accordabile di tale lunghezza di onda.</p> <p>Note:</p> <p>1. i "laser" a semiconduttore vengono chiamati comunemente diodi "laser".</p> <p>2. Questa voce con comprende i "laser" a semiconduttore definiti alle voci OB001.h.6 e 6A005.b.</p>	6A005.b
II.A6.007	<p>"Laser" "accordabili" allo stato solido e loro componenti appositamente progettati, come segue:</p> <p>a. laser in titanio-zaffiro;</p> <p>b. laser in alessandrite.</p> <p>Nota: questa voce non comprende i laser in titanio-zaffiro e in alessandrite definiti alle voci OB001.g.5, OB001.h.6 e 6A005.c.1.</p>	6A005.c.1
II.A6.008	<p>"Laser" (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio, con lunghezza di onda di uscita superiore a 1 000 nm ma non superiore a 1 100 nm ed energia di uscita superiore a 10 J per impulso.</p> <p>Nota: questa voce non comprende i "laser" (diversi da quelli a vetro) drogati al neodimio definiti alla voce 6A005.c.2.b.</p>	6A005.c.2
II.A6.009	<p>Componenti di dispositivi acusto-ottici, come segue:</p> <p>a. tubi per l'immagine e dispositivi per l'immagine allo stato solido con una frequenza di ricorrenza pari o superiore a 1kHz;</p> <p>b. componenti a frequenza di ripetizione;</p> <p>c. celle di Pockels.</p>	6A203.b.4.c
II.A6.010	<p>Apparecchi da ripresa resistenti alle radiazioni o loro lenti, diversi da quelli di cui alla voce 6A203.c., appositamente progettati o previsti per resistere ad una dose di radiazioni totale superiore a 50×10^3 Gy (silicio) [5×10^6 rad (silicio)] senza degradazione funzionale.</p> <p>Nota tecnica:</p> <p>Il termine Gy (Silicio) si riferisce all'energia in Joule per kg assorbita da un campione non schermato di silicio esposto a radiazioni ionizzanti.</p>	6A203.c
II.A6.011	<p>Oscillatori ed amplificatori laser ad impulsi a coloranti accordabili aventi tutte le caratteristiche seguenti:</p> <p>1. lunghezza d'onda compresa tra 300 nm e 800 nm;</p> <p>2. potenza di uscita media superiore a 10 W ma non superiore a 30 W</p>	6A205.c

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	3. cadenza di ripetizione superiore a 1 kHz; e 4. larghezza di impulso inferiore a 100 ns. Note: 1. <i>questa voce non comprende gli oscillatori monomodo.</i> 2. <i>Questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser a coloranti accordabili ad impulsi definiti alle voci 6A205.c, OB001.g.5 e 6A005.</i>	
II.A6.012	"Laser" ad impulsi ad anidride carbonica aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. lunghezza d'onda compresa tra 9 000 nm e 11 000 nm; 2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz 3. potenza di uscita media superiore a 100 W ma non superiore a 500 W; e 4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns. Nota: <i>questa voce non comprende gli amplificatori e oscillatori laser ad anidride carbonica ad impulsi definiti alle voci 6A205.d., OB001.h.6. e 6A005.d.</i>	6A205.d
II.A6.013	"Laser" a vapore di rame aventi le due caratteristiche seguenti: 1. lunghezza d'onda compresa tra 500 e 600 nm, e 2. potenza di uscita media superiore a 15W.	6A005.b
II.A6.014	"Laser" ad impulsi a monossido di carbonio aventi tutte le caratteristiche seguenti: 1. lunghezza d'onda compresa tra 5 000 e 6 000 nm 2. cadenza di ripetizione superiore a 250 Hz 3. potenza di uscita media superiore a 100 W e 4. larghezza di impulso inferiore a 200 ns. Nota: <i>questa voce non sottopone ad autorizzazione i laser industriali a monossido di carbonio di potenza superiore (normalmente di 1-5 kW) utilizzati in applicazioni quali il taglio e la saldatura, poiché questi tipi di laser sono a onda continua o pulsati con una larghezza di impulso superiore a 200 ns.</i>	

A7. Materiale avionico e di navigazione

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A7.001	Sistemi di navigazione inerziale e loro componenti appositamente progettati, come segue: I. Sistemi di navigazione inerziale omologati per essere utilizzati su "aeromobili civili" dalle autorità dell'aviazione civile di uno Stato partecipante all'intesa di Wassenaar, e loro componenti appositamente progettati, come segue: a. sistemi di navigazione inerziale (cardanici o vincolati) ed apparecchiature inerziali progettati per "aeromobili", veicoli terrestri, natanti (di superficie o sommergibili) o "veicoli spaziali" per l'assetto, la guida o il controllo, aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati: 1. errore di navigazione (solo inerziale) dopo un normale allineamento di 0,8 miglia nautiche per ora "errore circolare probabile" (CEP) o inferiore (migliore) o 2. specificati per funzionare a livelli di accelerazione lineare superiori a 10 g; b. sistemi di navigazione inerziale ibridi integrati con sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) o con sistemi di "navigazione	7A003 7A103

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>con riferimenti a basi di dati" ("DBRN") per l'assetto, la guida o il controllo dopo un normale allineamento, aventi una accuratezza di posizione di navigazione inerziale inferiore a (migliore di) un "errore circolare probabile" (CEP) di 10 m dopo la perdita del segnale GNSS o "DBRN" per un massimo di quattro minuti;</p> <p>c. apparecchiature inerziali per il puntamento azimuth, rotta o nord aventi una delle caratteristiche seguenti, e loro componenti appositamente progettati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. progettati per avere una accuratezza di puntamento azimuth, rotta o nord, uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine; o 2. progettati per avere un livello di shock non operativo di almeno 900 g con durata di almeno 1 millisecondo. <p><i>Nota: i parametri di cui ai punti I.a e I.b sono applicabili in presenza di una qualsiasi delle condizioni ambientali seguenti:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>vibrazione casuale di ingresso con una grandezza globale di 7,7 g valore efficace nella prima mezz'ora ed una durata di collaudo totale di un'ora e mezzo per asse in ciascuno dei tre assi perpendicolari se la vibrazione casuale è conforme alle caratteristiche seguenti:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>valore costante di densità spettrale di potenza (PSD) di 0,04 g²/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 15 e 1 000 Hz e</i> b. <i>attenuazione della densità spettrale di potenza con frequenze comprese tra 0,04 g²/Hz e 0,01 g²/Hz in un intervallo di frequenze comprese tra 1 000 e 2 000 Hz;</i> 2. <i>rapporto di rollio e di imbardata uguale o superiore a +2,62 radianti/s (150 gradi/s); oppure</i> 3. <i>conforme alle norme nazionali equivalenti a quelle di cui ai precedenti punti 1 o 2.</i> <p><i>Note tecniche:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>I.b si riferisce a sistemi in cui i sistemi di navigazione inerziale ed altri aiuti alla navigazione indipendenti sono inseriti (integrati) in un'unità singola per assicurare migliori prestazioni.</i> 2. <i>"Errore circolare probabile" (CEP): in una distribuzione circolare normale il raggio del cerchio contenente il 50% delle singole misurazioni effettuate, o il raggio del cerchio entro il quale esiste il 50% delle probabilità di essere situati.</i> <p>II. Sistemi di teodoliti in cui sono incorporate apparecchiature inerziali appositamente progettate per rilevamenti a uso civile e progettati per avere una precisione di puntamento azimuth, rotta o nord uguale o inferiore a (migliore di) 6 minuti di arco RMS a 45 gradi di latitudine, e loro componenti appositamente progettati.</p> <p>III. Apparecchiature inerziali o altre apparecchiature che utilizzano accelerometri specificati in 7A001 o 7A101 dove tali accelerometri sono appositamente progettati e sviluppati come sensori per la misura durante la perforazione MWD (Measurement While Drilling) nelle operazioni di manutenzione di pozzi con martello.</p>	

A9. Materiale aerospaziale e propulsione

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.A9.001	Bulloni esplosivi.	—

II.B. TECNOLOGIE

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
II.B.001	Tecnologie necessarie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo degli articoli elencati nella parte A (beni).	—
II.B.002	Tecnologie necessarie per lo sviluppo o la produzione degli articoli elencati nella parte IV A. (Beni) dell'allegato IV. <i>Nota tecnica:</i> <i>Il termine "tecnologie" comprende anche il software.</i>	—

ALLEGATO III

Beni e tecnologie di cui all'articolo all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 5, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 18, paragrafo 1, all'articolo 31, paragrafo 1, e all'articolo 45

NOTE INTRODUTTIVE

1. Salvo disposizione contraria, i numeri di riferimento utilizzati nella colonna intitolata "Descrizione" si riferiscono alle descrizioni dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.
2. Un numero di riferimento nella colonna intitolata "Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009" sta ad indicare che le caratteristiche del prodotto figurante nella colonna "Descrizione" esulano dai parametri stabiliti nella descrizione della voce relativa ai prodotti a duplice uso cui fa riferimento.
3. Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: per giudicare se i componenti specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

(Da leggersi congiuntamente alla sezione II.B)

1. Sono sottoposti a controllo, secondo le disposizioni della sezione III.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia necessaria" per l'"utilizzo" di beni di cui nella parte A (Beni) sono sottoposti a controllo la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
2. Sono vietati, secondo le disposizioni dell'allegato II, sezione II.B, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione della "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo" o la "produzione" di beni di cui nella parte A (Beni) dell'allegato IV sono sottoposti ad autorizzazione la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione.
3. La "tecnologia necessaria" per l'"utilizzo" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a controllo anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
4. I controlli non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono soggetti a controllo o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n.423/2007 o del presente regolamento.
5. I controlli relativi al trasferimento di "tecnologia" non si applicano alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

II.A. BENI

A0. Materiali nucleari, impianti ed apparecchiature

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A0.015	<p>"Camere a guanti" (glove boxes) appositamente progettate per isotopi radioattivi, fonti radioattive o radionuclidi.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p>Sono definite "camere a guanti" le apparecchiature che proteggono gli utilizzatori da vapori, particelle o radiazioni pericolose provenienti da materiali all'interno dell'apparecchiatura manipolati o trattati da una persona all'esterno dell'apparecchiatura per mezzo di manipolatori o guanti integrati nell'apparecchiatura.</p>	0B006

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A0.016	Sistemi di monitoraggio di gas tossico progettati per un funzionamento continuo e il rilevamento del solfuro di idrogeno e relativi rilevatori appositamente progettati	0A001 0B001.c
III.A0.017	Rilevatori di fughe di elio	0A001 0B001.c

A1. Materiali, prodotti chimici, "microrganismi" e "tossine"

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A1.003	Dispositivi di tenuta e guarnizioni di forma anulare aventi un diametro interno uguale o inferiore a 400mm, costituiti da uno dei seguenti materiali: a. copolimeri di fluoruro di vinilidene aventi struttura cristallina beta del 75% o più senza stiramento; b. poliimmidi fluorurate, contenenti in peso 10% o più di fluoro combinato; c. elastomeri di fosfazene fluorurato, contenenti in peso 30% o più di fluoro combinato; d. policlorotrifluoroetilene (PCTFE, es. Kel-F ®); e. fluoroelastomeri (es. Viton ®, Tecnoflon ®); f. politetrafluoroetilene (PTFE).	
III.A1.004	Attrezzature ad uso personale per la rilevazione di radiazioni di origine nucleare, compresi i dosimetri personali. <i>Nota: questa voce non comprende i sistemi di rilevazione nucleare definiti in 1A004.c</i>	1A004.c
III.A1.020	Acciai legati in lamiere o piastre, aventi una delle caratteristiche seguenti: a) acciai legati con una resistenza a trazione pari o superiore a 1 200 MPa a 293K (20°C); o b) acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto. <i>Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.</i> <i>Nota tecnica:</i> <i>L'"acciaio inossidabile Duplex stabilizzato con azoto" ha una microstruttura a due fasi composta da grani di acciaio ferritico e austenitico e stabilizzata con l'aggiunta di azoto.</i>	1C116 1C216
III.A1.021	Materiale composito carbonio-carbonio	1A002.b.1
III.A1.022	Leghe di nichel in forma grezza o semilavorata contenenti, in peso, il 60 % o più di nichel.	1C002.c.1.a
III.A1.023	Leghe di titanio in lamiere o piastre aventi carico di rottura uguale o superiore a 900 MPa a 293 K (20°C). <i>Nota: le leghe sopra richiamate comprendono quelle prima o dopo il trattamento termico.</i>	1C002.b.3
III.A1.024	Propellenti e costituenti chimici per propellenti diversi, come segue: a) diisocianato di toluene (TDI) b) diisocianato di metilendifenile (MDI) c) diisocianato di isoforone (IPDI)	1C111

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	d) perclorato di sodio e) xilidina f) Polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE) g) Etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE) <i>Nota tecnica:</i> <i>Questa voce si riferisce alle sostanze pure e a qualsiasi miscela composta per almeno il 50% da una delle sostanze chimiche di cui sopra.</i>	
III.A1.025	"Sostanze lubrificanti" contenenti come ingredienti principali uno dei composti o sostanze seguenti: a) Perfluoroalchiletere, (CAS 60164-51-4); b) Perfluoropolialchiletere, PFPE, (CAS 6991-67-9). <i>Per "sostanze lubrificanti" si intendono oli e fluidi.</i>	1C006
III.A1.026	Leghe berillio-rame o rame-berillio in lamiere, fogli, strisce o barre laminate, comprendenti rame, quale elemento principale in peso, e altri elementi tra cui il berillio (meno del 2% in peso).	1C002.b

A2. Trattamento e lavorazione dei materiali

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A2.008	Contattori liquido-liquido (miscelatori separatori, colonne pulsate e contattori centrifughi); e distributori di liquidi, distributori di vapore o collettori di liquidi progettati per tali apparecchiature, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno qualunque dei materiali seguenti: N.B. SI VEDA ANCHE IIA2.014. 1. acciaio inossidabile. <i>Nota: per l'acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce IIA2.014.a.</i>	2B350.e
III.A2.009	Attrezzature e componenti industriali, diversi da quelli specificati alla voce 2B350.d, quali: N.B. SI VEDA ANCHE IIA2.015. Scambiatori di calore o unità di condensazione aventi l'area della superficie di trasferimento del calore superiore a 0,05 m ² e inferiore a 30 m ² ; tubi, piastre, serpentine o blocchi (nuclei) progettati per detti scambiatori di calore o unità di condensazione, in cui tutte le superfici a diretto contatto con il fluido/i fluidi sono fatte di uno dei materiali seguenti: 1. acciaio inossidabile. <i>Nota 1: per l'acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25% di nichel e del 20% di cromo si veda la voce IIA2.015.a.</i> <i>Nota 2: questa voce non comprende i radiatori per veicoli.</i> <i>Nota tecnica:</i> <i>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</i>	2B350.d
III.A2.010	Pompe dotate di tenuta multipla e senza tenuta, diverse da quelle specificate in 2B350.i, adatte per fluidi corrosivi e aventi una portata massima specificata dal costruttore superiore a 0,6 m ³ /ora o pompe a vuoto aventi portata massima specificata dal costruttore superiore	2B350.i

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	<p>a 5 m³/ora (alla temperatura standard di 273 K (0°C) e pressioni di 101 kPa); involucri (corpi delle pompe), rivestimenti degli involucri preformati, giranti, rotorii o ugelli a getto della pompa progettati per dette pompe, in cui tutte le superfici a diretto contatto con la sostanza o le sostanze chimiche trattate sono fatte di uno dei seguenti materiali:</p> <p>N.B. SI VEDA ANCHE II.A2.016.</p> <p>1. acciaio inossidabile.</p> <p><i>Nota: per l'acciaio inossidabile contenente, in peso, più del 25 % di nichel e del 20 % di cromo si veda la voce II.A2.016.a.</i></p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>I materiali utilizzati per guarnizioni, dispositivi di tenuta e altre applicazioni di funzioni di tenuta non determinano le condizioni di controllo degli scambiatori di calore.</i></p>	
III.A2.017	<p>Macchine a scarica elettrica (EDM) per l'asportazione o il taglio di metalli, ceramiche o materiali "compositi", come segue, e i relativi elettrodi appositamente progettati:</p> <p>a) Macchine a scarica elettrica con elettrodo in grafite, o a tuffo;</p> <p>b) Macchine a scarica elettrica con elettrodo a filo.</p> <p><i>Nota: Le macchine a scarica elettrica sono più conosciute come macchine per elettroerosione (EDM) a filo o a tuffo.</i></p>	2B001.d
III.A2.018	<p>Macchine di misura a coordinate (CMM) con controllo a calcolatore o con "controllo numerico", o macchine di controllo dimensionale, aventi un errore di indicazione massimo tridimensionale (volumetrico) tollerato (MPPE) in un punto qualunque della gamma di funzionamento della macchina (ossia tra la lunghezza degli assi) uguale o minore (migliore) di $(3 + L/1\ 000)$ µm (L rappresenta la lunghezza misurata espressa in millimetri), misurata in base alla norma ISO 10360-2 (2001), e relative sonde di misura.</p>	2B006.a. 2B206.a
III.A2.019	<p>Saldatrici a fascio elettronico con controllo computerizzato o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati.</p>	2B001.e.1.b
III.A2.020	<p>Saldatrici e tagliatrici laser con controllo computerizzato o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati.</p>	2B001.e.1.c
III.A2.021	<p>Tagliatrici al plasma con controllo computerizzato o digitalizzato, e i relativi componenti appositamente progettati.</p>	2B001.e.1
III.A2.022	<p>Dispositivi di monitoraggio delle vibrazioni appositamente progettati per rotorii o attrezzature e macchinari rotanti, capaci di misurare le frequenze nell'intervallo 600-2 000 Hz.</p>	2B116
III.A2.023	<p>Pompe per vuoto ad anello liquido, e i relativi componenti appositamente progettati.</p>	2B231 2B350.i
III.A2.024	<p>Pompe per vuoto rotative, e i relativi componenti appositamente progettati.</p> <p><i>Nota 1: III.A2.024 non concerne le pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature.</i></p>	2B231 2B235.i 0B002.f

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
	Nota 2: La condizione di esportabilità delle pompe per vuoto rotative che sono appositamente progettate per altre apparecchiature è determinata dalla condizione di esportabilità della relativa apparecchiatura.	
III.A.2.025	<p>Filtri dell'aria, come sotto indicato, che presentano una o più dimensioni fisiche superiori a 1 000 mm:</p> <p>a) Filtri antiparticolato ad elevata efficienza (HEPA);</p> <p>b) Filtri dell'aria a bassissima penetrazione (ULPA).</p> <p>Nota: III.A.2.025 non concerne i filtri dell'aria appositamente progettati per le apparecchiature mediche.</p>	2B352.d

A3. Materiali elettronici

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A.3.004	Spettrometri e diffrattometri, progettati per la prova orientativa o l'analisi qualitativa della composizione elementare di metalli o leghe senza decomposizione chimica del materiale.	
III.A.3.005	<p>"Variatori di frequenza", generatori di frequenza e azionamenti elettrici a velocità variabile, che presentano tutte le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) potenza di uscita polifase uguale o superiore a 10 W;</p> <p>b) in grado di funzionare ad una frequenza di 600 Hz o superiore; e</p> <p>c) controllo di frequenza migliore (inferiore) dello 0,2%.</p> <p>Nota tecnica:</p> <p>'Variatori di frequenza' includono i convertitori di frequenza e gli invertitori di frequenza.</p> <p>Note:</p> <p>1. La voce III.A.3.005 non concerne i variatori di frequenza che includono protocolli o interfacce di comunicazione progettati per specifici macchinari industriali (ad esempio macchine utensili, torni, macchine per circuiti stampati) di modo che i variatori di frequenza non possono essere utilizzati per altri scopi, pur presentando le caratteristiche di prestazione sopra indicate.</p> <p>2. La voce III.A.3.005 non concerne i variatori di frequenza appositamente progettati per i veicoli e che funzionano con una sequenza di controllo che viene reciprocamente comunicata tra variatore di frequenza e unità di controllo del veicolo.</p>	<p>3A225</p> <p>0B001.b.13.</p>

A6. Sensori e laser

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A.6.012	<p>'Sensori di vuoto e pressione', azionati a energia elettrica e con un'accuratezza di misurazione del 5% o meno (più accurati).</p> <p>'Sensori di vuoto e pressione' includono i vacuometri Pirani, Penning e i manometri capacitivi.</p>	0B001.b

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A6.013	<p>Microscopi e relativi apparecchiature e rilevatori, come segue:</p> <p>a) microscopi elettronici a scansione;</p> <p>b) microscopi Auger a scansione;</p> <p>c) microscopi elettronici a trasmissione;</p> <p>d) microscopi a forza atomica;</p> <p>e) microscopi a scansione di forza;</p> <p>f) Attrezzature e rilevatori, appositamente progettati per essere utilizzati con i microscopi indicati alla voce III.A6.013 da a) a e), che applicano una qualsiasi delle seguenti tecniche di analisi dei materiali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. spettroscopia fotoelettronica a raggi X (XPS); 2. spettroscopia a dispersione a raggi X (EDX, EDS); o 3. spettroscopia elettronica per analisi chimiche (ESCA). 	6B

A7. Materiale avionico e di navigazione

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A7.002	Accelerometri contenenti un trasduttore piezoelettrico in ceramica, con una sensibilità di 1 000 mV/g o superiore.	7A001

A9. Materiale aerospaziale e propulsione

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.A9.002	<p>'Celle di carico' capaci di misurare la propulsione del motore a reazione di capacità superiore a 30 kN.</p> <p><i>Nota tecnica:</i></p> <p><i>Per 'celle di carico' si intendono dispositivi e trasduttori per la misurazione di forza sia di tensione che di compressione.</i></p> <p><i>Nota: La voce III.A9.002 non concerne le attrezzature, i dispositivi o trasduttori, appositamente progettati per la misurazione del peso di automezzi, ad esempio le pese a ponte.</i></p>	9B117
III.A9.003	<p>Le turbine a gas per la produzione di energia elettrica, i relativi componenti e attrezzature, come segue:</p> <p>a) Turbine a gas appositamente progettate per la produzione di energia elettrica, con una potenza superiore a 200 MW;</p> <p>b) Palette, statori, camere di combustione e ugelli di iniezione di combustibile, appositamente progettati per le turbine a gas che producono energia elettrica indicate alla voce III.A9.003.a;</p> <p>c) Apparecchiature appositamente progettate per lo "sviluppo" e la "produzione" di turbine a gas per la produzione di energia elettrica specificate in III. A9.003.a.</p>	<p>9A001</p> <p>9A002</p> <p>9A003</p> <p>9B001</p> <p>9B003</p> <p>9B004</p>

III.B. TECNOLOGIE

N.	Designazione delle merci	Prodotto collegato di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009
III.B.001	"Tecnologie" necessarie per l'utilizzo degli articoli elencati nella parte III A. (Beni). <i>Nota tecnica:</i> <i>Il termine "tecnologie" comprende anche il software.</i>	

ALLEGATO IV

Elenco "Petrolio greggio e prodotti petroliferi" di cui all'articolo 11 e all'articolo 31, paragrafo 1

Codice SA	Descrizione delle merci
2709 00	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi.
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati (l'acquisto, in Iran, del kerosene/jet fuel di cui al codice NC 2710 19 21 non è vietato, purché questo prodotto sia destinato e utilizzato unicamente per consentire il proseguimento dell'operazione di volo dell'aeromobile in cui è caricato).
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati.
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi.
2714	Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche.
2715 00 00	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, "cut-backs").

ALLEGATO V

Elenco "Prodotti petrolchimici" di cui all'articolo 13 e all'articolo 31, paragrafo 1

Codice SA	Designazione delle merci
2812 10 94	Fosgene (cloruro di carbonile)
2814	Ammoniaca
3102 30	Nitrato di ammonio
2901 21 00	Etilene
2901 22 00	Propene (propilene)
2902 20 00	Benzene
2902 30 00	Toluene
2902 41 00	<i>o</i> -Xilene
2902 42 00	<i>m</i> -Xilene
2902 43 00	<i>p</i> -Xilene
2902 44 00	Miscele di isomeri dello xilene
2902 50 00	Stirene
2902 60 00	Etilbenzene
2902 70 00	Cumene
2903 11 00	Clorometano
2903 29 00	Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici
2903 81 00	Esaclorocicloesano [(HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)
2903 82 00	Aldrina (ISO), clordano (ISO) ed eptacoloro (ISO)
2903 89 90	Altri derivati alogenati degli idrocarburi
2903 91 00	Clorobenzene, <i>o</i> -diclorobenzene e <i>p</i> -diclorobenzene
2903 92 00	Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1- tricloro-2,2-bis(pclorofenil)etano]
2903 99 90	Altri derivati alogenati degli idrocarburi aromatici
2909	Eteri alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosati
2909 41	Ossidietanolo (dietilenglicole)
2909 43	Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole
2909 44	Altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole

Codice SA	Designazione delle merci
2909 49	Altri eteri alcoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosati
2905 11 00	Metanolo (alcole metilico)
2905 12 00	Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)
2905 13 00	Butan-1-olo (alcole n-butilico)
2905 31 00	Glicole etilenico (etandiolo)
2907 11 a 2907 19	Fenoli
2910 10 00	Ossirano (ossido di etilene)
2910 20 00	Metilossirano (ossido di propilene)
2914 11 00	Acetone
2917 14	Anidride maleica (MA)
2917 35 00	Anidride ftalica (PA)
2917 36 00	Acido tereftalico e suoi sali
2917 37 00	Dimetiltereftalato (DMT)
2926 10 00	Acilonitrile
ex 2929 10 00	Diisocianato di metilendifenile (MDI)
ex 2929 10 00	Diisocianato di esametilene (HDI)
ex 2929 10 00	Diisocianato di toluene (TDI)
3901	Polimeri di etilene, in forme primarie

Codice SA	Designazione delle merci	
2707 10	Benzolo (benzene)	Tutti i codici
2707 20	Toluolo (toluene)	Tutti i codici
2707 30	Xilolo (xileni)	Tutti i codici
2707 40	Naftalina	Tutti i codici
2707 99 80	Fenoli	
2711 14 00	Etilene, propilene, butilene e butadiene	

ALLEGATO VI

Elenco delle attrezzature e delle tecnologie chiave di cui all'articolo 8 e all'articolo 31, paragrafo 1

NOTE GENERALI

1. Sono sottoposti ad autorizzazione per l'esportazione tutti i beni (compresi gli impianti) non specificati nel presente elenco qualora in tali beni siano contenuti componenti – specificati nell'elenco – che ne costituiscano l'elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

N.B.: Per giudicare se i componenti vietati specificati nel presente elenco devono essere considerati l'elemento principale occorre tener conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico nonché di altre circostanze particolari che potrebbero far individuare tali componenti come l'elemento principale dei beni in esportazione.

2. I beni specificati nel presente elenco sono da intendersi sia nuovi che usati.
3. Per le definizioni dei termini tra 'virgolette singole' si veda la nota tecnica relativa alla voce in questione.
4. Per le definizioni dei termini tra "virgolette doppie" si veda l'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio.

NOTA GENERALE SULLA TECNOLOGIA (NGT)

1. La "tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni specificati nell'elenco rimane sottoposta a divieto anche quando è utilizzabile per beni non specificati nell'elenco.
2. I divieti non si applicano alla quantità minima di "tecnologia" necessaria per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono vietati o di cui è stata autorizzata l'esportazione a norma del regolamento (CE) n. 423/2007 o del presente regolamento.
3. Il divieto relativo al trasferimento di "tecnologia" non si applica alle informazioni "di pubblico dominio", alla "ricerca scientifica di base" o alla quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

PROSPEZIONE E PRODUZIONE DI GREGGIO E GAS NATURALE

1.A Apparecchiature

1. Apparecchiature per rilievi geofisici, veicoli, navi e aerei appositamente progettati o adattati per acquisire dati ai fini della prospezione del petrolio e del gas, e componenti appositamente progettati a tal fine.
2. Sensori appositamente progettati per le operazioni downhole nei pozzi di petrolio e di gas, compresi sensori usati per le misurazioni durante la perforazione e attrezzature associate, appositamente progettate per acquisire e conservare i dati rilevati da tali sensori.
3. Attrezzature per la perforazione progettate per formazioni rocciose, specificamente ai fini della prospezione o della produzione di petrolio, gas naturale ed altri idrocarburi di origine naturale.
4. Punte di trapano, aste di perforazione, collari di perforazione, centralizzatori e altre attrezzature appositamente progettate per essere usate in e con attrezzature di perforazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.
5. Teste di pozzo di perforazione, "blowout preventer" e "alberi di Natale o croci di produzione" e loro componenti appositamente progettati, rispondenti alle 'specifiche API e ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.

Note tecniche:

- a. Il "blowout preventer" è un dispositivo utilizzato di norma a livello del suolo (o, in caso di perforazione sottomarina, sul fondo marino) per impedire una fuga incontrollata di petrolio e/o gas dal pozzo durante la perforazione.

- b. L'"albero di Natale, o croce di produzione" è un dispositivo utilizzato di norma per controllare il flusso di fluidi dal pozzo dopo il completamento e quando comincia la produzione di petrolio e/o di gas naturale.
- c. Ai fini della presente voce, le 'specifiche API e ISO' si riferiscono alle specifiche 6A, 16A, 17D e 11IW dell'American Petroleum Institute e/o alle specifiche 10423 e 13533 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai blowout preventer, alle teste di pozzo e alle croci di produzione per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e/o gas naturale.
6. Piattaforme di perforazione e di produzione per greggio e gas naturale.
 7. Navi e chiatte con incorporate attrezzature di perforazione e/o di trattamento del petrolio usate per la produzione di petrolio, gas naturale e altri materiali infiammabili di origine naturale.
 8. Separatori gas-liquido rispondenti alla specifica API 12J, appositamente progettati per trattare la produzione di un pozzo di petrolio o gas naturale, per separare i liquidi petroliferi dall'acqua e il gas dai liquidi.
 9. Compressori di gas con compressione progettata pari o superiore a 40 bar (PN 40 bzw. ANSI 300) e aventi una capacità di aspirazione volumetrica pari o superiore a 300 000 Nm³/h, per il trattamento iniziale e il trasporto di gas naturale, ad eccezione dei compressori di gas per le stazioni di rifornimento di GNC (gas naturale compresso), e i componenti appositamente progettati a tal fine.
 10. Attrezzature di controllo della produzione sottomarina e loro componenti rispondenti alle 'specifiche API e ISO' per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas.

Nota tecnica:

Ai fini di questa voce le "specifiche API e ISO" si riferiscono alla specifica 17F dell'American Petroleum Institute e/o alla specifica 13268 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) relative ai sistemi di controllo della produzione sottomarina.

11. Pompe, solitamente ad alta capacità e/o ad alta pressione (superiore a 0,3 m³/min. e/o 40 bar), appositamente progettate per pompare fanghi di perforazione e/o cemento nei pozzi di petrolio e gas.

1.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per il campionamento, il testaggio e l'analisi delle proprietà del fango di perforazione, dei cementi dei pozzi petroliferi e di altri materiali appositamente progettati e/o formulati per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e gas naturale.
2. Attrezzature appositamente progettate per il prelievo, il testaggio e l'analisi delle proprietà di campioni di roccia, di campioni liquidi e gassosi e di altri materiali estratti dai pozzi di petrolio e/o gas naturale durante o dopo la perforazione, o provenienti dagli impianti di trattamento iniziale collegati.
3. Attrezzature appositamente progettate per la raccolta e l'interpretazione di informazioni sullo stato fisico e meccanico di un pozzo di petrolio e/o di gas naturale, e per determinare le proprietà locali delle formazioni rocciose e del reservoir.

1.C Materiali

1. Fanghi di perforazione, additivi dei fanghi di perforazione e loro componenti appositamente formulati per stabilizzare i pozzi di petrolio e gas durante la perforazione, recuperare in superficie i cutting di perforazione e lubrificare e raffreddare le attrezzature di perforazione nel pozzo.
2. Cementi e altri materiali rispondenti alle "specifiche API e ISO" per l'utilizzazione nei pozzi di petrolio e di gas naturale.

Nota tecnica:

Le "specifiche API e ISO" si riferiscono alla specifica 10A dell'American Petroleum Institute o alla specifica 10426 dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per quanto riguarda i cementi per pozzi petroliferi e altri materiali appositamente formulati per la cementazione dei pozzi di petrolio e gas naturale.

3. Agenti inibitori della corrosione, agenti di trattamento dell'emulsione, agenti antischiuma e altri prodotti chimici appositamente formulati per essere utilizzati nella perforazione dei pozzi di petrolio e/o gas naturale e per il trattamento iniziale del petrolio prodotto.

1.D Software

1. "Software" appositamente progettato per la raccolta e l'interpretazione di dati acquisiti con rilievi sismici, elettromagnetici, magnetici e gravimetrici allo scopo di determinare il potenziale prospettico per il petrolio o il gas naturale.
2. "Software" appositamente progettato per la conservazione, l'analisi e l'interpretazione delle informazioni acquisite durante la perforazione e la produzione per valutare le caratteristiche fisiche e il comportamento dei reservoir di petrolio o di gas.
3. "Software" appositamente progettato per l'"utilizzo" di impianti di produzione e trattamento del petrolio o loro specifiche sotto-unità.

1.E Tecnologia

1. "Tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" e l'"utilizzo" delle attrezzature specificate in 1.A.01 – 1.A11.

RAFFINAZIONE DI GREGGIO E LIQUEFAZIONE DI GAS NATURALE

2.A Apparecchiature

1. Scambiatori di calore quali esposti in appresso e loro componenti appositamente progettati:
 - a. Scambiatori di calore a piastre (plate-fin) con un rapporto superficie/volume superiore a $500 \text{ m}^2/\text{m}^3$, specialmente concepiti per il preraffreddamento del gas naturale;
 - b. Scambiatori di calore a serpentina (coil-wound) specialmente concepiti per la liquefazione o il sottoraffreddamento del gas naturale.
2. Pompe criogeniche per il trasporto delle materie ad una temperatura inferiore a $-120 \text{ }^\circ\text{C}$ e con una capacità di trasporto di più di $500 \text{ m}^3/\text{h}$, e componenti appositamente progettati a tal fine.
3. "Coldbox" ed attrezzature della 'coldbox' non specificate al punto 2.A.1

Nota tecnica:

Il termine "attrezzature" della "coldbox" indica un sistema appositamente concepito, specifico degli impianti GNL, e include la fase della liquefazione. La "coldbox" comprende gli scambiatori di calore, le tubazioni, altri strumenti e gli isolanti termici. La temperatura all'interno della 'coldbox' è inferiore a $-120 \text{ }^\circ\text{C}$ (condizioni per la condensazione del gas naturale). La funzione della 'coldbox' è l'isolamento termico dell'attrezzatura sopra descritta.

4. Attrezzature per terminali di trasporto di gas liquefatti aventi una temperatura inferiore a $-120 \text{ }^\circ\text{C}$ e componenti appositamente progettati a tal fine.
5. Linea di trasferimento, flessibile o meno, avente un diametro superiore ai 50 mm per il trasporto di materie a una temperatura inferiore a $-120 \text{ }^\circ\text{C}$.
6. Navi per il trasporto marittimo appositamente progettate per il trasporto di GNL.
7. Dissalatori elettrostatici appositamente progettati per rimuovere dal greggio contaminanti quali sale, solidi ed acqua, e componenti appositamente progettati a tal fine.
8. Tutti gli impianti di cracking, compresi gli impianti di idrocracking, e gli impianti di coking, appositamente progettati per la conversione di gasoli da vuoto (VGO - Vacuum Gas Oils) o residuo sotto vuoto, e componenti appositamente progettati a tal fine.
9. Impianti di idrotrattamento appositamente progettati per la desolforazione di benzina, tagli di gasolio e kerosene e componenti appositamente progettati a tal fine.
10. Impianti di reforming catalitico appositamente progettati per la conversione di benzina desolfurata in benzina ad elevato numero di ottano, e componenti appositamente progettati a tal fine.
11. Unità di raffinazione per l'isomerizzazione dei tagli C5-C6, e unità di raffinazione per l'alchilazione di olefine leggere, per aumentare l'indice di ottano dei tagli idrocarburi.

12. Pompe appositamente progettate per il trasporto del greggio e dei combustibili, con una capacità pari o superiore a 50 m³/h, e componenti appositamente progettati a tal fine.
13. Tubi di diametro esterno di 0,2 m o più e fatti di uno dei seguenti materiali:
 - a. Acciai inossidabili con il 23 % o più di cromo in peso;
 - b. Acciai inossidabili e leghe a base di nickel con un indice "PRE (Pitting Resistance Equivalent Number)" superiore a 33.

Nota tecnica:

Il "Pitting Resistance Equivalent Number" (PRE) è un indice che caratterizza la resistenza degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel alla corrosione per vaiolatura (pitting) o alla corrosione interstiziale (crevice corrosion). La resistenza al pitting degli acciai inossidabili e delle leghe di nickel è determinata fondamentalmente dalla loro composizione, in primo luogo: cromo, molibdeno, e azoto. La formula per calcolare l'indice PRE è: $PRE = Cr + 3,3 \% Mo + 30 \% N$

14. "Pigs" (dispositivi per l'ispezione delle condutture) e loro componenti appositamente progettati.
15. "Pig launcher" (cassette di lancio) e "pig catcher" (cassette di ricevimento) per l'introduzione e la rimozione dei pig.

Nota tecnica:

Il "pig" è un'apparecchiatura normalmente utilizzata per la pulizia o l'ispezione di una condotta dall'interno (stato di corrosione o formazione di fessure), ed è spinto dalla pressione del prodotto nella condotta.

16. Serbatoi di stoccaggio del greggio e dei combustibili di volume superiore ai 1 000 m³ (1 000 000 litri), esposti in appresso, e loro componenti appositamente progettati:
 - a. serbatoi a tetto fisso;
 - b. serbatoi a tetto galleggiante.
17. Tubi flessibili sottomarini appositamente progettati per il trasporto di idrocarburi e fluidi d'iniezione, acqua o gas, di diametro superiore ai 50 mm.
18. Tubi flessibili per alta pressione utilizzati per applicazioni in superficie e sottomarine.
19. Impianti di isomerizzazione appositamente progettati per la produzione di benzina ad elevato numero di ottano a partire da idrocarburi leggeri, e componenti appositamente progettati a tal fine.

2.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni

1. Attrezzature appositamente progettate per testare ed analizzare le qualità (proprietà) del petrolio greggio e dei combustibili.
2. Sistemi di controllo d'interfaccia appositamente progettati per controllare e ottimizzare il processo di desalinizzazione.

2.C Materiali

1. Dietilenglicole (CAS 111-46-6) e Trietilenglicole (CAS 112-27-6)
2. N-metilpirolidone (CAS 872-50-4) e Sulfolano (CAS 126-33-0).
3. Zeoliti, sia naturali che di sintesi, appositamente destinate al cracking catalitico a letto fluido o alla purificazione e/o disidratazione dei gas, ivi compresi i gas naturali.
4. Catalizzatori per il cracking e la conversione di idrocarburi, quali esposti in appresso:
 - a. Metallo singolo (gruppo del platino) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinato al processo di reforming catalitico;
 - b. Specie metalliche miste (platino in combinazione con altri metalli nobili) su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinate al processo di reforming catalitico;
 - c. Catalizzatori di nickel e cobalto drogati con molibdeno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di desolforazione catalitica;

d. Catalizzatori di palladio, nickel, cromo e tungsteno su tipo allumina o su zeolite, appositamente destinati al processo di idrocracking catalitico.

5. Additivi della benzina appositamente formulati per aumentarne il numero d'ottano.

Nota:

Questa voce include l'etil ter-butil etere (ETBE) (CAS 637-92-3) e il metil ter-butil etere (MTBE) (CAS 1634-04-4).

2.D Software

1. "Software" appositamente progettato per l'"utilizzazione" di impianti di GNL o loro specifiche sotto-unità.
2. "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di impianti di raffinazione del petrolio (e loro sotto-unità).

2.E Tecnologia

1. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per il condizionamento e la purificazione del gas naturale grezzo (disidratazione, addolcimento, rimozione delle impurità).
2. "Tecnologia" di liquefazione del gas naturale, compresa la "tecnologia" necessaria per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di impianti di GNL.
3. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di apparecchiature per il trasporto del gas naturale liquefatto.
4. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di navi appositamente progettate per il trasporto marittimo di gas naturale liquefatto.
5. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di serbatoi per lo stoccaggio del greggio e dei combustibili.
6. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzazione" di una raffineria, ad esempio:
 - 6.1. "Tecnologia" per la conversione delle olefine leggere in benzina;
 - 6.2. Tecnologia di reforming catalitico e di isomerizzazione;
 - 6.3. Tecnologia di cracking catalitico e termico.

INDUSTRIA PETROLCHIMICA

3.A Apparecchiature

1. Reattori
 - a. appositamente progettati per la produzione di fosgene (CAS 506-77-4) e i relativi componenti appositamente progettati;
 - b. per fosgenazione appositamente progettati per la produzione di HDI, TDI, MDI e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari;
 - c. appositamente progettati per la polimerizzazione a bassa pressione (fino a 40 bar) dell'etilene e del propilene e i relativi componenti appositamente progettati;
 - d. appositamente progettati per il cracking termico di dicloruro di etilene (DCE) e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari;
 - e. appositamente progettati per clorurazione e ossiclorurazione nella produzione del cloruro di vinile e i relativi componenti appositamente progettati, ad eccezione dei reattori secondari.
2. Evaporatori a strato sottile and evaporatori a film discendente composti da materiali resistenti all'acido acetico concentrato ad alta temperatura e i relativi componenti appositamente progettati, e il relativo software appositamente sviluppato;
3. Impianti per la separazione dell'acido cloridrico per elettrolisi e i relativi componenti appositamente progettati e il relativo software appositamente sviluppato;

4. Colonne di diametro superiore a 5 000 mm e i relativi componenti appositamente progettati;
5. Rubinetti a sfera e a maschio con sfera o tappo in ceramica, di diametro nominale pari o superiore a 10 mm, e i relativi componenti appositamente progettati;
6. Compressore centrifugo e/o alternativo con una potenza installata superiore a 2 MW e conforme alla specifica API610.

3.B Attrezzature per testaggio ed ispezioni

3.C Materiali

1. Catalizzatori applicabili ai processi produttivi di trinitrotoluene, nitrato di ammonio e altri processi chimici e petrolchimici utilizzati per la produzione di esplosivi, e il relativo software appositamente sviluppato;
2. Catalizzatori utilizzati nella produzione di monomeri quali etilene e propilene (impianti di cracking con vapore e/o gasieri e petrolchimici), e il relativo software appositamente sviluppato.

3.D Software

1. "Software" appositamente progettato per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di attrezzature specificate sub 3.A.
2. "Software" appositamente progettato per l'"utilizzo" in impianti

3.E Tecnologia

1. "Tecnologia" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di impianti di conversione del gas naturale in prodotti liquidi (GTL) o in prodotti petrolchimici (GTP);
2. "Tecnologia" "necessaria" per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di attrezzature per la produzione di impianti di ammoniaca e metanolo;
3. "Tecnologia" per la "produzione" di glicole monoetilenico MEG) OE (Ossido di etilene)/EG (Etilenglicole);

Nota:

Per "Tecnologia" si intendono le informazioni necessarie per lo "sviluppo", la "produzione" o l'"utilizzo" di beni. Tali informazioni possono rivestire la forma sia di dati tecnici che di assistenza tecnica.

ALLEGATO VII

Elenco di oro, metalli preziosi e diamanti di cui all'articolo 15 e all'articolo 31, paragrafo 1

Codice SA	Designazione delle merci
7102	Diamanti, anche lavorati, ma non montati né incastonati
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7109	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati
7110	Platino, greggio o semilavorato, o in polvere
7111	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati
7112	Cascami ed avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami ed avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

ALLEGATO VIII

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1

A. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici

Persone fisiche

- 1) Fereidoun Abbasi-Davani. Altre informazioni: scienziato senior presso il Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL) con legami con l'Istituto di fisica applicata. Lavora in stretta collaborazione con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi.
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 2) Dawood Agha-Jani. Funzione: Capo del PFEP — Natanz. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 3) Ali Akbar Ahmadian. Titolo: contrammiraglio. Funzione: capo dello Stato maggiore congiunto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC).
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 4) Amir Moayyed Alai. Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'assemblaggio e della progettazione di centrifughe.
Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 5) Behman Asgarpour. Funzione: direttore operativo (Arak). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 6) Mohammad Fedai Ashiani. Altre informazioni: coinvolto nella produzione di uranil carbonato di ammonio e nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz.
Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 7) Abbas Rezaee Ashtiani. Altre informazioni: alto funzionario presso l'ufficio dell'AEOI preposto all'esplorazione e all'estrazione.
Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 8) Bahmanyar Morteza Bahmanyar. Funzione: direttore del dipartimento delle finanze e del bilancio dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 9) Haleh Bakhtiar. Altre informazioni: coinvolto nella produzione di magnesio ad una concentrazione del 99,9%.
Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 10) Morteza Behzad. Altre informazioni: coinvolto nella fabbricazione di componenti per centrifughe.
Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 11) Ahmad Vahid Dastjerdi. Funzione: capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 12) Ahmad Derakhshandeh. Funzione: presidente e amministratore delegato di Bank Sepah.
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 13) Mohammad Eslami. Titolo: Dr. Altre informazioni: capo dell'Istituto di formazione e ricerca delle industrie della difesa.
Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 14) Reza-Gholi Esmaeli. Funzione: direttore del dipartimento degli affari commerciali e internazionali dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

- 15) Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Altre informazioni: scienziato senior del MODAFL ed ex direttore del Centro di ricerca in fisica (PHRC).
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 16) Mohammad Hejazi. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: comandante della forza di resistenza Bassij.
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 17) Mohsen Hojati. Funzione: capo del Fajr Industrial Group.
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 18) Seyyed Hussein Hosseini. Altre informazioni: funzionario dell'AEOI coinvolto nel progetto sul reattore di ricerca ad acqua pesante ad Arak.
Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 19) M. Javad Karimi Sabet. Altre informazioni: presidente della Novin Energy Company, citata nella risoluzione 1747 (2007).
Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 20) Mehردادا Akhlaghi Ketabachi. Funzione: capo dello Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 21) Ali Hajinia Leilabadi. Funzione: direttore generale della Mesbah Energy Company. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 22) Naser Maleki. Funzione: capo dello Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: Naser Maleki è anche ufficiale del MODAFL incaricato della supervisione dei lavori nell'ambito del programma riguardante i missili balistici Shahab-3. Lo Shahab-3 è il missile balistico a lungo raggio iraniano attualmente in servizio.
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 23) Hamid-Reza Mohajerani. Altre informazioni: coinvolto nella gestione della produzione presso l'impianto di conversione dell'uranio di Isfahan.
Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008).
- 24) Jafar Mohammadi. Funzione: consulente tecnico dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI) (gestisce la produzione di valvole per le centrifughe). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 25) Ehsan Monajemi. Funzione: direttore dei progetti di costruzione, Natanz. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 26) Mohammad Reza Naqdi. Titolo: Brigadier Generale. Altre informazioni: ex vicecapo del personale generale delle Forze armate per la logistica e la ricerca industriale/Capo del comando dello stato per la lotta al contrabbando, impegnato negli sforzi per eludere le sanzioni imposte dalle risoluzioni 1737(2006) e 1747(2007).
Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 27) Houshang Nobari. Altre informazioni: coinvolto nella gestione dell'impianto di arricchimento di Natanz.
Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 28) Mohammad Mehdi Nejad Nouri. Titolo: Ten. gen. Funzione: rettore dell'università Malek Ashtar delle tecnologie della difesa. Altre informazioni: la facoltà di chimica dell'università Ashtar delle tecnologie della difesa è sotto il controllo del ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODALF) e ha condotto esperimenti sul berillio, persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 29) Mohammad Qannadi. Funzione: vicepresidente dell'AEOI per la ricerca e lo sviluppo. Altre informazioni: persona coinvolta nel programma nucleare dell'Iran.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

- 30) Amir Rahimi. Funzione: capo del centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan. Altre informazioni: Il centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan fa parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'AEOI, coinvolta in attività connesse all'arricchimento.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 31) Javad Rahiqi. Funzione: capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI) centro di tecnologia nucleare di Isfahan (informazioni supplementari: data di nascita: 24 aprile 1954; luogo di nascita: Marshad).
- Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010 (UE: 24.4.2007).
- 32) Abbas Rashidi. Altre informazioni: coinvolto nelle attività di arricchimento a Natanz.
- Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 33) Morteza Rezaei. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: vice comandante dell'IRGC.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 34) Morteza Safari. Titolo: contrammiraglio. Funzione: comandante delle forze navali dell'IRGC.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 35) Yahya Rahim Safavi. Titolo: Magg. gen. Funzione: comandante, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici e in quello nucleare.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 36) Seyed Jaber Safdari. Altre informazioni: direttore degli impianti di arricchimento di Natanz.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 37) Hosein Salimi. Titolo: generale. Funzione: comandante delle forze aeree, IRGC (Pasdaran). Altre informazioni: persona coinvolta nel programma iraniano riguardante i missili balistici.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 38) Qasem Soleimani. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: comandante della forza Qods.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 39) Ghasem Soleymani. Altre informazioni: direttore delle operazioni di estrazione dell'uranio nella miniera di Saghand.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 40) Mohammad Reza Zahedi. Titolo: Brigadier Generale. Funzione: comandante delle forze di terra dell'IRGC.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 41) General Zolqadr. Funzione: vice ministro dell'interno preposto alla sicurezza, ufficiale dell'IRGC.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.

Entità

- 1) Abzar Boreh Kaveh Co. (alias BK Co.). Altre informazioni: partecipa alla produzione di componenti di centrifughe.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 2) Complesso industriale Amin: Il complesso industriale Amin ha cercato di procurarsi termoregolatori che possono essere utilizzati per la ricerca nucleare e negli impianti operativi/di produzione; il complesso industriale Amin è posseduto o controllato dalla, o agisce per conto della, Organizzazione delle industrie della difesa (DIO), che è stata designata nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU.
- Ubicazione: P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran
- Alias: Amin Industrial Compound e Amin Industrial Company.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

- 3) Ammunition and Metallurgy Industries Group [alias a) AMIG; b) Ammunition Industries Group]. Altre informazioni: (a) l'AMIG controlla la 7th of Tir; b) AMIG è posseduta e controllata dall'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO)..
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 4) Gruppo delle industrie dell'armamento: il Gruppo delle industrie dell'armamento (Armament Industries Group - AIG) si occupa della fabbricazione e della manutenzione di una gamma di armi leggere e di piccolo calibro, tra cui fucili di grosso e medio calibro e relative tecnologie; AIG svolge la maggior parte delle sue attività di approvvigionamento tramite Hadid Industries Complex.
Ubicazione: Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/777, Teheran, Iran.
Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010).
- 5) Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI). Altre informazioni: partecipa al programma nucleare dell'Iran.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 6) Bank Sepah e Bank Sepah International. Altre informazioni: Bank Sepah fornisce sostegno all'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) e a gruppi sotto il suo controllo, ivi compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e lo Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG).
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 7) Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies. Altre informazioni: a) affiliata delle società Saccal System; b) tale società ha cercato di acquistare beni sensibili, a beneficio di un'entità figurante nella risoluzione 1737(2006).
Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 8) Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group).
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 9) Defence Industries Organisation (DIO). Altre informazioni: a) entità globale sotto il controllo del MODAFL; alcune delle entità sotto il suo controllo hanno partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma di centrifughe e al programma missilistico, b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 10) Defense Technology and Science Research Center: Il Centro di ricerca in scienza e tecnologia della difesa (DTSRC) è posseduto o controllato dal, o agisce per conto del, Ministero iraniano della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL), che sovrintende alle attività di R&S, produzione, manutenzione, esportazione e approvvigionamento nel settore della difesa in Iran.
Ubicazione: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Teheran, Iran
Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 9.6.2010).
- 11) Doostan International Company (DICO) fornisce elementi al programma iraniano riguardante i missili balistici.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 12) Electro Sanam Company (alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.). Altre informazioni: società di comodo dell'AIO che partecipa al programma riguardante i missili balistici.
Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 13) Centro di produzione e ricerca di combustibile nucleare di Isfahan (NFRPC) e centro di tecnologia nucleare di Isfahan (ENTC). Altre informazioni: fanno parte della Società di produzione e acquisto di combustibile nucleare dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI).
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 14) Ettehad Technical Group. Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.
Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 15) Fajr Industrial Group. Altre informazioni: a) precedentemente conosciuta come Instrumentation Factory Plant, b) entità sotto il controllo dell'AIO, c) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

- 16) Farasakht Industries: Farasakht Industries è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, Iran Aircraft Manufacturing Company, che a sua volta è posseduta o controllata dal MODAFL.
- Ubicazione: P.O. Box 83145-311, Kilometer 28, Esfahan-Tehran Freeway, Shahin Shahr, Isfahan, Iran
- Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 17) Farayand Technique. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe), b) entità citata nelle relazioni dell'AIEA.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 18) First East Export Bank, P.L.C.: First East Export Bank, PLC è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, Bank Mellat.; negli ultimi sette anni, Bank Mellat ha aiutato i soggetti iraniani che operano nei settori nucleare, missilistico e della difesa a effettuare transazioni per centinaia di milioni di dollari;
- Ubicazione: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia Numero di iscrizione al registro delle società LL06889 (Malaysia).
- Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 19) Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentation Factories Plant). Altre informazioni: utilizzata dall'AIO per alcuni tentativi di acquisizione.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 20) Jabber Ibn Hayan. Altre informazioni: laboratorio dell'AEOL coinvolto nelle attività connesse con il ciclo del combustibile.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008 (EU: 24.4.2007).
- 21) Joza Industrial Co. Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 22) Kala-Electric (alias Kalaye Electric). Altre informazioni: a) fornitore per l'impianto pilota di arricchimento del combustibile (PFEP) – Natanz; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 23) Karaj Nuclear Research Centre. Altre informazioni: fa parte dei centri di ricerca dell'AEOL.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 24) Kaveh Cutting Tools Company: La Kaveh Cutting Tools Company è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.
- Ubicazione: 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran Km 4 of Khalaj Road, End of Seyyedi Street, Mashad, Iran; P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Teheran, Iran
- Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 25) Kavoshyar Company. Altre informazioni: Controllata dell'AEOL.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 26) Khorasan Metallurgy Industries. Altre informazioni: a) affiliata dell'Ammunition Industries Group (AMIG) che dipende dalla DIO; b) coinvolta nella fabbricazione di componenti per centrifughe.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 27) M. Babaie Industries: dipende dallo Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (ex Air Defense Missile Industries Group) dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) iraniana; l'AIO controlla i gruppi missilistici Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) e Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), entrambi designati nella risoluzione 1737 (2006).
- Ubicazione: P.O. Box 16535-76, Teheran, 16548, Iran
- Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

- 28) Università Malek Ashtar: dipende dal DTRSC del MODAFL; vi sono compresi gruppi di ricerca che prima dipendevano dal Physics Research Center (PHRC); gli ispettori dell'AIEA non sono stati autorizzati né a interrogare il personale né a visionare i documenti sotto il controllo di questa organizzazione per risolvere la questione della possibile dimensione militare del programma nucleare iraniano.
- Ubicazione: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Teheran, Iran
- Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).
- 29) Mesbah Energy Company. Altre informazioni: a) fornitore per il reattore di ricerca A40 – Arak; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 30) Ministero dell'esportazione della logistica della difesa (Ministry of Defence Logistics Export): Il Ministero dell'esportazione della logistica della difesa (MODLEX) vende armi di produzione iraniana a clienti di tutto il mondo in violazione della risoluzione 1747 (2007) del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che vieta all'Iran di vendere armi e materiale connesso.
- Ubicazione: PO Box 16315-189, Teheran, Iran situato sul lato occidentale di Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.
- Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).
- 31) Mizan Machinery Manufacturing: Mizan Machinery Manufacturing (3M) è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SHIG.
- Ubicazione: P.O. Box 16595-365, Teheran, Iran
- Alias: 3MG
- Data di designazione da parte dell'UE: 24.6.2008 (ONU: 9.6.2010).
- 32) Modern Industries Technique Company: Modern Industries Technique Company (MITE si occupa della progettazione e della costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40 a Arak; MITEC ha diretto la procedura di approvvigionamento per la costruzione del reattore ad acqua pesante IR-40.
- Ubicazione: Arak, Iran
- Alias: Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 33) Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina: il Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina (NFRPC) è un importante organismo di ricerca dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (AEOI), che è stato designato nella risoluzione 1737 (2006) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. il NFRPC è il centro dell'AEOI per lo sviluppo del combustibile nucleare e partecipa alle attività legate all'arricchimento.
- Ubicazione: P.O. Box 31585-4395, Karaj, Iran
- Alias: Centro di ricerca nucleare per l'agricoltura e la medicina; Centro Karaji per la ricerca agricola e medica.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 34) Niru Battery Manufacturing Company. Altre informazioni: a) affiliata della DIO; b) fabbrica macchinari per l'esercito iraniano, compresi sistemi missilistici.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 35) Novin Energy Company (alias Pars Novin). Altre informazioni: Opera all'interno dell'AEOI.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 36) Parchin Chemical Industries. Altre informazioni: succursale della DIO.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 37) Pars Aviation Services Company. Altre informazioni: manutenzione di aerei.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 38) Pars Trash Company. Altre informazioni: a) partecipa al programma nucleare dell'Iran (programma di centrifughe), b) entità citata nelle relazioni dell'AIEA.
- Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.

- 39) Pejman Industrial Services Corporation: Pejman Industrial Services Corporation è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.
Ubicazione: P.O. Box 16785-195, Teheran, Iran
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 40) Pishgam (Pioneer) Energy Industries. Altre informazioni: Ha partecipato alla costruzione dell'impianto di conversione dell'uranio di Isfahan.
Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 41) Qods Aeronautics Industries. Altre informazioni: produce veicoli aerei senza equipaggio (UAV), paracaduti, parapendio, paramotori, ecc.
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 42) Sabalan Company: Sabalan è una società di copertura per il gruppo SHIG.
Ubicazione: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 43) Sanam Industrial Group. Altre informazioni: dipende dall'AIO.
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 44) Safety Equipment Procurement (SEP). Altre informazioni: società di comodo dell'AIO coinvolta nel programma riguardante i missili balistici.
Data di designazione da parte dell'ONU: 3.3.2008.
- 45) 7th of Tir. Altre informazioni: a) entità sotto il controllo della DIO di cui è ampiamente nota la partecipazione diretta al programma nucleare dell'Iran; b) partecipa al programma nucleare dell'Iran.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 46) Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO): SAPICO è una società di copertura per il gruppo SHIG.
Ubicazione: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 47) Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell'AIO; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 48) Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Altre informazioni: a) entità sotto il controllo dell'AIO; b) partecipa al programma iraniano riguardante i missili balistici.
Data di designazione da parte dell'ONU: 23.12.2006.
- 49) Shahid Karrazi Industries: Shahid Karrazi Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.
Ubicazione: Teheran, Iran
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 50) Shahid Sattari Industries: Shahid Sattari Industries è posseduta o controllata dal, o agisce per conto del, gruppo SBIG.
Ubicazione: Zona sudorientale di Teheran, Iran.
Alias: Shahid Sattari Group Equipment Industries.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 51) Shahid Sayyade Shirazi Industries: Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) è posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, DIO.
Ubicazione: Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaei Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran; Babaei Highway – Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

- 52) Sho'a' Aviation. Altre informazioni: produce ultraleggeri.
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 53) Special Industries Group: Lo Special Industries Group (SIG) dipende dalla DIO.
Ubicazione: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Teheran, Iran
Data di designazione da parte dell'UE: 24.7.2007 (UN: 9.6.2010).
- 54) TAMAS Company. Altre informazioni: a) partecipa ad attività connesse all'arricchimento; b) la società TAMAS è l'organismo generale nel cui ambito sono state costituite quattro affiliate, tra cui una che si occupa del processo di estrazione e di concentrazione dell'uranio e un'altra responsabile del trattamento, dell'arricchimento e dei residui dell'uranio.
Data di designazione da parte dell'UE: 24.4.2007 (ONU: 3.3.2008).
- 55) Tiz Pars: Tiz Pars è una società di copertura per il gruppo SHIG; tra aprile e luglio 2007, Tiz Pars ha cercato di acquistare una saldatrice-tagliatrice laser a cinque assi, che potrebbe dare un contributo considerevole al programma missilistico dell'Iran, per conto del gruppo SHIG.
Ubicazione: Damavand Tehran Highway, Teheran, Iran
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 56) Ya Mahdi Industries Group. Altre informazioni: dipende dall'AIO.
Data di designazione da parte dell'ONU: 24.3.2007.
- 57) Yazd Metallurgy Industries: Metallurgy Industries (YMI) dipende dalla DIO.
Ubicazione: Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Teheran 16588, Iran Postal Box 89195/878, Yazd, Iran; P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran
Alias: Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- B. Entità possedute, controllate o che agiscono per conto del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica
- 1) Istituto Fater (o Faater): controllato da Khatam al-Anbiya (KAA); ha lavorato con fornitori stranieri, probabilmente per conto di altre imprese del gruppo KAA, su progetti del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC) in Iran;
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 2) Gharagahe Sazandegi Ghaem: Gharagahe Sazandegi Ghaem è posseduta o controllata da KAA.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 3) Ghorb Karbala: Ghorb Karbala è posseduta o controllata da KAA.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 4) Ghorb Karbala: Ghorb Nooh è posseduta o controllata da KAA.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 5) Hara Company: posseduta o controllata da Ghorb Nooh.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 6) Imensazan Consultant Engineers Institute: posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- 7) Khatam al-Anbiya Construction Headquarters: Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) è un'impresa di proprietà dell'IRGC che partecipa a grossi progetti di costruzione civile e militare e ad altre attività ingegneristiche. Si occupa in larga misura di progetti per l'Organizzazione della difesa passiva. In particolare, le controllate di KAA hanno partecipato in larga misura alla costruzione del sito di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordo.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.

- 8) Makin: Makin è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA ed è una controllata di KAA.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
 - 9) Omran Sahel: posseduta o controllata da Ghorb Nooh.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
 - 10) Oriental Oil Kish: Oriental Oil Kish è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
 - 11) Rah Sahel: Rah Sahel è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
 - 12) Rahab Engineering Institute: Rahab è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, KAA ed è una controllata di KAA..
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
 - 13) Sahel Consultant Engineers: posseduta o controllata da Ghorb Nooh.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
 - 14) Sepanir: Sepanir è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
 - 15) Sepasad Engineering Company: Sepasad Engineering Company è posseduta o controllata da, o agisce per conto di, KAA.
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
- C. Entità possedute, controllate da, o che agiscono per conto delle Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
- 1) Irano Hind Shipping Company:
Ubicazione: 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; 265, presso Mehrshad, Sedaghat St., di fronte a Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
 - 2) IRISL Benelux NV:
Ubicazione: Noorderlaan 139, B-2030, Anversa, Belgio; partita IVA BE480224531 (Belgio).
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
 - 3) South Shipping Line Iran (SSL):
Ubicazione: Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandhi Ave., Teheran, Iran Qaem Magham Farahani St., Teheran, Iran
Data di designazione da parte dell'ONU: 9.6.2010.
-

ALLEGATO IX

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 2

I. Persone ed entità coinvolte in attività relative a missili nucleari o balistici

A. Persone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Reza AGHAZADEH	Data di nascita: 15.03.1949 Numero di passaporto: S4409483, validità 26.4.2000 – 27.4.2010 rilasciato a: Teheran, Numero di passaporto diplomatico: D9001950, rilasciato il 22.01.2008, valido fino al 21.01.2013 Luogo di nascita: Khoy	Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana [Atomic Energy Organisation of Iran (AE-OI)]. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).	26.7.2010
2.	Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)		Capo di Bank Mellat (vedi parte B, n. 4)	26.7.2010
3.	Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN	Indirizzo dell'NFPC: AEIO-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran	Vicecapo e Direttore generale della Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC, vedi parte B, n. 30), che è parte dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006). L'NFPC è coinvolta in attività legate all'arricchimento, che il Consiglio dei Governatori dell'AIEA e il Consiglio di sicurezza hanno chiesto all'Iran di sospendere.	23.4.2007
4.	Ingegnere Mojtaba HAERI		Delegato all'industria del MODAFL. Ruolo di vigilanza sull'AIO e la DIO	23.6.2008
5.	Mahmood JANNATIAN	Data di nascita: 21.4.1946 N. passaporto: T12838903	Vicecapo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana	23.6.2008
6.	Said Esmail KHALILOPOUR (alias: LANGROUDI)	Data di nascita: 24.11.1945, Luogo di nascita: Langroud	Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007
7.	Ali Reza KHANCHI	Indirizzo dell'NRC: AEIO-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran/ Iran; fax: (+9821) 8021412	Capo del centro di ricerca nucleare di (Tehran Nuclear Research Centre – TNR dell'AEOI. L'AIEA continua a chiedere chiarimenti all'Iran in merito agli esperimenti di separazione del plutonio svolti presso il TNRC, nonché sulla presenza di particelle di uranio altamente arricchito nei campioni ambientali prelevati presso l'impianto di stoccaggio di rifiuti di Karaj, dove si trovano container utilizzati per stoccare i bersagli di uranio impoverito utilizzati in tali esperimenti. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).	23.4.2007
8.	Ebrahim MAHMUDZADEH		Amministratore delegato delle Iran Electronic Industries (vedi parte B, n. 20)	23.6.2008

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
9.	Fereydoun MAHMOUDIAN	Nato il: 7.11.1943 in Iran. N. N. passaporto: 05HK31387 rilasciato il 1°1.2002 in Iran, valido fino al 7.8.2010. Ha ottenuto la cittadinanza francese il 7.5.2008.	Direttore di Fulmen (vedi parte B, n. 13)	26.7.2010
10.	Brigadier Generale Beik MOHAMMADLU		Delegato all'approvvigionamento e alla logistica del MODAFL (vedi parte B, n. 29)	23.6.2008
11.	Mohammad MOKHBER	4th Floor, N. 39 Ghandi street Teheran	Presidente della fondazione Setad Ejraie, fondo d'investimento collegato alla Guida suprema Ali Khamenei. Membro del consiglio d'amministrazione della banca Sina.	26.7.2010
12.	Mohammad Reza MOVASAGHNI		Capo del Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), noto anche come Cruise Missile Industry Group, organizzazione designata a titolo dell'UNSCR 1747 ed elencata nell'allegato I della posizione comune 2007/140/PESC.	26.7.2010
13.	Anis NACCACHE		Amministratore delle società Barzagani Tejarat Tavannad Saccal; la sua società ha cercato di acquistare beni sensibili a beneficio di entità designate a titolo della risoluzione 1737 (2006).	23.6.2008
14.	Brigadier Generale Mohammad NADERI		Capo dell'Organizzazione delle industrie aerospaziali (AIO) (vedi parte B, n. 1). L'AIO ha partecipato a programmi sensibili iraniani.	23.6.2008
15.	Ali Akbar SALEHI		Ministro degli affari esteri. Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana [Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI)]. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006)	17.11.2009
16.	Contrammiraglio Mohammad SHAFI RUDSARI		Ex delegato al coordinamento del MODAFL (vedi parte B, n. 29).	23.6.2008
17.	Abdollah SOLAT SANA		Amministratore delegato dell'impianto di conversione dell'uranio di Isfahan. Si tratta dell'impianto che produce la materia prima (UF6) per gli impianti di arricchimento di Natanz. Il 27 agosto 2006 Solat Sana ha ricevuto un riconoscimento speciale dal presidente Ahmadinejad per il ruolo da lui svolto.	23.4.2007
18.	Mohammad AHMADIAN		Ex capo incaricato dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran - AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).	23.05.2011
19.	Ing. Naser RASTKHAH		Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
20.	Behzad SOLTANI		Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).	23.05.2011
21.	Massoud AKHAVAN-FARD		Vicecapo dell'AEOI incaricato della pianificazione, degli affari internazionali e parlamentari. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è designata a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).	23.05.2011
22.	Dr Ahmad AZIZI		Vicepresidente e amministratore delegato della Banca Melli PLC, designata dall'UE.	1.12.2011
23.	Davoud BABAEI		Attuale capo della sicurezza dell'Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) (Organizzazione per l'innovazione e la ricerca in materia di difesa - SPND), dell'Armed Forces Logistics' research institute (istituto di ricerca per la logistica delle forze armate) del ministero della difesa, organizzazione guidata da Mohsen Fakhrizadeh, designato dall'ONU. L'AIEA ha riconosciuto nell'SPND una fonte di preoccupazione per quanto riguarda la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare. In quanto capo della sicurezza, Babaei è responsabile di impedire la rivelazione di informazioni anche all'AIEA.	1.12.2011
24.	Hassan BAHADORI		Direttore generale dell'Arian Bank, designata dall'UE	1.12.2011
25.	Sayed Shamsuddin BORBORUDI		Vice capo della Atomic Energy Organisation of Iran - AEOI (Organizzazione dell'energia atomica iraniana - AEOI), designata dall'ONU, nella quale è dipendente di Feridun Abbasi Davani, designato dall'ONU. È stato coinvolto nel programma nucleare iraniano almeno dal 2002, anche come ex responsabile delle acquisizioni e della logistica di AMAD, dove aveva il compito di ricorrere a società di copertura, quali Kimia Madan, per l'acquisizione di attrezzatura e materiale per il programma iraniano sulle armi nucleari.	1.12.2011
26.	Dr Peyman Noori BROJERDI		Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Banca Refah, designata dall'UE	1.12.2011
27.	Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU)		Ministro della scienza, ricerca e tecnologia, dalle elezioni del 2009. L'Iran non ha fornito all'AIEA precisazioni circa il suo ruolo in relazione agli studi per lo sviluppo di testate missilistiche. Questo rientra nella più ampia prassi di non collaborazione nelle indagini dell'AIEA in merito ai «presenti studi» che lasciano presupporre una dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, tra cui il rifiuto di accesso alla pertinente documentazione associata alle singole persone. Daneshjoo inoltre svolge un ruolo nelle attività di «difesa passiva» per conto del Presidente Ahmadinejad, oltre al suo incarico ministeriale. L'organizzazione della difesa passiva è già designata dall'UE.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
28.	Dr Abdolnaser HEMMATI		Amministratore delegato e direttore generale della Banca Sina, designata dall'UE.	1.12.2011
29.	Milad JAFARI	Data di nascita: 20.9.74	Cittadino iraniano, fornitore di merci, prevalentemente metalli, alle società di copertura SHIG, designate dall'ONU. Ha fornito merci alle SHIG tra gennaio e novembre 2010. I pagamenti per alcune delle merci sono stati effettuati alla sede centrale della Banca Export Development Bank of Iran (EDBI), designata dall'UE, a Teheran successivamente al novembre 2010.	1.12.2011
30.	Dr Mohammad JAHROMI		Presidente e amministratore delegato della Banca Saderat, designata dall'UE.	1.12.2011
31.	Ali KARIMIAN		Cittadino iraniano, fornitore di merci, prevalentemente fibre di carbonio, alla SHIG e alla SBIG, designate dall'ONU.	1.12.2011
32.	Majid KHANSARI		Amministratore delegato della Kalaye Electric Company, designata dall'ONU.	1.12.2011
33.	Mahmoud Reza KHAVARI		Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Banca Melli, designata dall'UE.	1.12.2011
34.	Mohammad Reza MESKARIAN		Direttore generale a Londra della Banca Persia International, designata dall'UE	1.12.2011
35.	Mohammad MOHAMMADI		Amministratore delegato di MATSA.	1.12.2011
36.	Dr M H MOHEBIAN		Amministratore delegato della Post Bank, designata dall'UE.	1.12.2011
37.	Mohammad Sadegh NASERI		Capo del Physics Research Institute (Istituto di ricerca sulla fisica precedentemente conosciuto come Institute of Applied Physics (Istituto di fisica applicata)).	1.12.2011
38.	Mohammad Reza REZVANIANZADEH		Amministratore delegato della Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH), designata dall'UE. È anche funzionario presso l'AEOL. Effettua la supervisione ed emana bandi per l'appalto dei lavori sensibili richiesti presso il Fuel Manufacturing Plant (FMP), lo Zirconium Powder Plant (ZPP) e la Uranium Conversion Facility (UCF).	1.12.2011
39.	A SEDGHI		Presidente e direttore non esecutivo della Banca Melli PLC, designata dall'UE	1.12.2011
40.	Hamid SOLTANI		Amministratore delegato della Management Company for Nuclear Power Plant Construction (MASNA), designata dall'UE	1.12.2011
41.	Bahman VALIKI		Presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della Export Development Bank of Iran (Banca dell'Iran per le esportazioni e lo sviluppo), designata dall'UE.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
42.	Javad AL YASIN		Capo del Research Centre for Explosion and Impact, conosciuto anche come METFAZ	1.12.2011
43.	S ZAVVAR		Direttore generale facente funzioni a Dubai della Banca Persia International, designata dall'UE.	1.12.2011

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Organizzazione delle industrie aerospaziali (Aerospace Industries Organisation – AIO)	AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran Langare Street, Nobonyad Square, Teheran, Iran	L'AIO sorveglia la produzione missilistica iraniana, compresi lo Shahid Hemmat Industrial Group, lo Shahid Bagheri Industrial Group e il Fajr Industrial Group, tutti designati a titolo dell'UNSCR 1737 (2006). Anche il capo e altri due alti funzionari dell'AIO sono designati a titolo dell'UNSCR 1737 (2006)	23.4.2007
2.	Organizzazione geografica delle forze armate (Armed Forces Geographical Organisation)		È stato accertato che fornisce dati geospaziali per il programma di missili balistici	23.6.2008
3.	Azarab Industries	Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran	Azienda del settore energetico che fornisce supporto produttivo al programma nucleare, comprese attività sensibili di proliferazione oggetto di designazione. È coinvolta nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak.	26.7.2010
4.	Bank Mellat (comprese tutte le succursali) e controllate:	Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran	La Banca Mellat agisce in modo da sostenere e favorire i programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha prestato servizi bancari ad entità riportate negli elenchi dell'ONU e dell'UE o ad entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione ovvero ad entità da esse possedute o controllate. È la banca di controllo della First East Export Bank, che è designata a titolo dell'UNSCR 1929.	26.7.2010
	a) Mellat Bank SB CJSC	P.O. Box 24, Yerevan 0010, Repubblica di Armenia	Controllata al 100% dalla Banca Mellat	26.7.2010
	b) Persia International Bank Plc	Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Regno Unito	Controllata al 60% dalla Banca Mellat	26.7.2010
5.	Bank Melli, Bank Melli Iran (comprese tutte le succursali) e controllate:	Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iran	Fornisce o cerca di fornire sostegno finanziario a società che procurano merci per i programmi nucleari e missilistici iraniani o sono coinvolte in tale attività (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company e DIO). La Banca Melli funge da facilitatore per le attività sensibili dell'Iran. Ha mediato numerosi acquisti di materiali sensibili per i programmi nucleari e missilistici iraniani. Ha fornito una serie di servizi finanziari a nome di entità collegate alle industrie nucleari e missilistiche iraniane, compresi l'apertura di lettere di credito e la tenuta dei conti. Molte delle società sopramenzionate sono designate a titolo delle UNSCR 1737 (2006) e 1747 (2007).	23.6.2008

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			La Banca Melli continua a svolgere questo ruolo assumendo un comportamento volto a sostenere e facilitare le attività sensibili dell'Iran. Servendosi delle sue relazioni bancarie continua a fornire sostegno e servizi finanziari a entità inserite negli elenchi dell'ONU e dell'UE in relazione a tali attività. Opera anche a nome e sotto la guida di dette entità, compresa la Banca Sepah che spesso opera tramite le sue banche affiliate e associate.	
a)	Arian Bank (alias Aryan Bank)	House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan	L'Arian Bank è una joint venture fra la Banca Melli e la Banca Saderat.	26.7.2010
b)	Assa Corporation	ASSA CORP, 650 (o 500) Fifth Avenue, New York, USA N. codice fiscale 1368932 (Stati Uniti)	L'Assa Corporation è una società di copertura creata e controllata dalla Banca Melli, che l'ha costituita per incanalare capitali dagli USA all'Iran.	26.7.2010
c)	Assa Corporation Ltd	6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Isole del Canale	L'Assa Corporation Ltd è l'organizzazione madre dell'Assa Corporation. Posseduta o controllata dalla Banca Melli	26.7.2010
d)	Bank Kargoshaie (alias Bank Kargoshae, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)	587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran	La Banca Kargoshae è posseduta dalla Banca Melli.	26.7.2010
e)	Bank Melli Iran Investment Company (BMIIIC)	No 1 - Didare ShomaliHaghani Highway1518853115 Teheran Iran; in alternativa: Ubicazione: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875 in alternativa: Ubicazione: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116 in alternativa, ubicazione: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran Numero di registrazione dell'attività: 89584.	Affiliata ad entità sottoposte fin dal 2000 a sanzioni degli USA, dell'Unione europea o dell'ONU. Designata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli.	26.7.2010
f)	Bank Melli Iran	N. 9/1, Ulitsa Mashkova, Mosca, 130064, Russia indirizzo alternativo: Mashkova st. 9/1 Mosca105062 Russia		23.6.2008
g)	Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)	18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; in alternativa: Ubicazione: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran Numero di registrazione dell'attività: 382231	Designata dagli USA in quanto posseduta o controllata dalla Banca Melli	26.7.2010

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
h)	Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)	20, West Nahid Blvd.Vali Asr Ave.Teheran, Iran, 1967757451 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran	Posseduta al 100% dalla Banca Melli Investment Co. Holding creata per gestire tutti i cementifici di proprietà della BMIC.	26.7.2010
i)	First Persian Equity Fund	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Isole Cayman; in alternativa: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104, Isole Cayman; in alternativa: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898	Fondo con sede alle Cayman abilitato dal governo iraniano a trattare gli investimenti esteri alla Borsa di Teheran.	26.7.2010
j)	Mazandaran Cement Company	51, sattari st.Afric Ave.Teheran Iran in alternativa: Africa Street, Sattari Street n. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688 in alternativa: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran	Controllata dalla Banca Melli Iran	26.7.2010
k)	Mehr Cayman Ltd.	Isole Cayman; Numero d'iscrizione al registro commerciale 188926 (Isole Cayman)	Posseduta o controllata dalla Banca Melli	26.7.2010
l)	Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz)	5th Floor n. 2315th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran in alternativa: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley n. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran	Posseduta o controllata dalla Banca Melli	26.7.2010
m)	Melli Bank plc	London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regno Unito		23.6.2008
n)	Melli Investment Holding International	514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emirati arabi uniti Numero del certificato di registrazione (Dubai) 0107 rilasciato 30 nov 2005.	Posseduta o controllata dalla Banca Melli	26.7.2010
o)	Shemal Cement Company (alias: Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)	n. 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran in alternativa: Dr. Beheshti Ave n. 289, Teheran, Iran 151446 in alternativa: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran	Controllata dalla Banca Melli Iran	26.7.2010

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
6.	Bank Refah	40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran	La Banca Refah è subentrata alla Banca Melli nelle transazioni pendenti dopo che questa è stata colpita dalle sanzioni dell'Unione europea	26.7.2010
7.	Bank Saderat Iran (comprese tutte le succursali) e controllate:	Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.	Banca iraniana (posseduta in parte dal governo), la Banca Saderat ha prestato servizi finanziari ad entità attive nel quadro del programma nucleare e nel programma balistico dell'Iran, fra cui entità designate ai sensi dell' UNSCR 1737. Ancora nel marzo 2009 la Banca Saderat ha gestito pagamenti e lettere di credito della DIO (sottoposta a sanzioni con l'UNSCR 1737) e delle Iran Electronics Industries. Nel 2003 la Banca Saderat ha operato su lettere di credito per conto della Mesbah Energy Company, collegata al programma nucleare iraniano (sottoposta poi a sanzioni con l'UNSCR 1737).	26.7.2010
	a) Bank Saderat PLC (Londra)	5 Lothbury, Londra, EC2R 7HD, Regno Unito	Società controllata al 100% dalla Banca Saderat.	
8.	Sina Bank	187, Avenue Motahari, Teheran, Iran	Banca legata da vicino agli interessi del «Daftar» (ufficio della Guida suprema, con un'amministrazione che conta circa 500 collaboratori). Contribuisce al finanziamento degli interessi strategici del regime.	26.7.2010
9.	ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)	1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran	Approvvigiona in merci industriali, in particolare per le attività del programma nucleare svolte da AEOI, Novin Energy e Kalaye Electric Company (tutte designate ai sensi dell'UNSCR 1737). Il direttore dell'ESNICO è Haleh Bakhtiar (designato ai sensi dell'UNSCR 1803).	26.7.2010
10.	Etemad Amin Invest Co Mobin	Pasadaran Av. Tehran, Iran	Vicina a Naftar e Bonyad-e Mostazafan, l'Etemad Amin Invest Co Mobin contribuisce a finanziare gli interessi strategici del regime e dello stato parallelo iraniano.	26.7.2010
11.	Export Development Bank of Iran (EDBI) (comprese tutte le succursali) e controllate:	Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran n. 129, 21 's Khaled Eslamboli, n. 1 Building, Teheran, Iran n. iscrizione al registro commerciale 86936 (Iran)	Implicata nella prestazione di servizi finanziari a società connesse ai programmi iraniani di proliferazione; ha aiutato entità designate dall'ONU ad aggirare e violare le sanzioni. Presta servizi finanziari ad entità che fanno capo al MODAFL e alle loro società di copertura che sostengono i programmi nucleare e balistico dell'Iran. Anche dopo la designazione da parte dell'ONU ha continuato a trattare pagamenti per la Banca Sepah, compresi pagamenti collegati ai programmi nucleare e balistico dell'Iran. Ha gestito operazioni connesse ad entità iraniane attive nel settore della difesa e missilistico, fra cui molte entità sottoposte alle sanzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ha svolto un ruolo guida d'intermediazione per il finanziamento della Banca Sepah (dal 2007 sottoposta alle sanzioni del Consiglio di sicurezza), anche per pagamenti legati alle armi di distruzione	26.7.2010

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
	a) EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)	n. 20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353 15875-6353 in alternativa: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran	di massa. Presta servizi finanziari a diverse entità del MODAFL ed ha favorito attività di approvvigionamento di società di copertura associate alle entità del MODAFL. Con sede a Teheran, l'EDBI Exchange Company è per il 70% di proprietà dell'Export Development Bank of Iran (EDBI). Gli USA l'hanno designata nell'ottobre 2008 in quanto posseduta o controllata dall'EDBI.	26.7.2010
	b) EDBI Stock Brokerage Company	Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran	Con sede a, Teheran l'EDBI Stock Brokerage Company è una società controllata al 100 % dell'Export Development Bank of Iran (EDBI). Gli USA l'hanno designata nell'ottobre 2008 in quanto posseduta o controllata dall'EDBI.	26.7.2010
	c) Banco Internacional De Desarrollo CA	Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela	Il Banco Internacional De Desarrollo CA è di proprietà dell'Export Development Bank of Iran.	26.7.2010
12.	Fajr Aviation Composite Industries	Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran	Società controllata dall'IAIO nel quadro del MODAFL (vedi n. 29), produce principalmente materiali compositi per l'industria aeronautica, ma è collegata anche allo sviluppo di capacità di produrre fibre di carbonio per applicazioni nucleari e missilistiche. Collegata all'Ufficio per la cooperazione tecnologica L'Iran ha annunciato di recente di prospettare la produzione di massa di centrifughe di nuova generazione che implicheranno capacità di produrre fibre di carbonio FACI.	26.7.2010
13.	Fulmen	167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran	Fulmen è intervenuta nell'installazione di apparecchiature elettriche nel sito di Qom/Fordo prima che fosse rivelata l'esistenza di questo sito.	26.7.2010
	a) Arya Niroo Nik		Arya Niroo Nik è una società di copertura utilizzata da Fulmen per alcune sue operazioni.	26.7.2010
14.	Future Bank BSC	Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein. PO Box 785; Documento di registrazione dell'impresa: 54514-1 (Bahrein) scade il 9 giugno 2009; Licenza n. 13388 (Bahrein)	Con sede nel Bahrein, la Future Bank è per due terzi di proprietà di banche iraniane. La Banca Melli e la Banca Saderat, designate entrambe dall'UE, detengono ciascuna un terzo del capitale; la quota restante è della Ahli United Bank (AUB) del Bahrein. Secondo quanto dichiarato nella relazione annuale 2007, la AUB, sebbene detenga ancora questa quota del capitale della Future Bank, non esercita più alcuna influenza rilevante nella banca che, di fatto, è controllata dalle banche madri iraniane, entrambe designate ai sensi dell'UNSCR 1803 come banche iraniane che richiedono una «vigilanza» particolare. Ulteriore prova degli stretti legami fra la Future Bank e l'Iran è il fatto che il presidente della Banca Melli abbia contemporaneamente rivestito la carica di presidente della Future Bank.	26.7.2010

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
15.	Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)		Ente statale competente dell'accelerazione dell'industrializzazione iraniana. Controlla diverse società che collaborano ai lavori legati ai programmi nucleare e missilistico e che li sostengono mediante l'implicazione nell'approvvigionamento all'estero di tecnologie di produzione avanzate.	26.7.2010
16.	Iran Aircraft Industries (IACI)		Società controllata dalla IAIO nel quadro del MODAFL (vedi n. 29), produce, ripara e revisiona aeromobili e motori aerei e procura pezzi per aerei, spesso di origine statunitense, solitamente tramite intermediari stranieri. Si sono trovati riscontri anche del fatto che la IACI e le sue controllate si servono di una rete mondiale d'intermediari per procurarsi prodotti per il trasporto aereo.	26.7.2010
17.	Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)	P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155-5568, n. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran; P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran	Posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della MODAFL (vedi n. 29).	26.7.2010
18.	Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA)	156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran	La Iran Centrifuge Technology Company, che ha rilevato le attività della Farayand Technique (designata ai sensi dell'UNSCR 1737), produce componenti per centrifughe di arricchimento dell'uranio e sostiene direttamente un'attività sensibile che le UNSCR hanno chiesto all'Iran di sospendere. Effettua lavori per la Kalaye Electric Company (designata ai sensi dell'UNSCR 1737).	26.7.2010
19.	Iran Communications Industries (ICI)	PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Indirizzo alternativo: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran; Indirizzo alternativo: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran	Società controllata dalla Iran Electronics Industries (vedi n. 20), la Iran Communications Industries è attiva nella produzione in settori diversi, fra cui: sistemi di comunicazione, avionica, dispositivi ottici ed elettroottici, microelettronica, informatica, misurazione e prova, sicurezza delle telecomunicazioni, guerra elettronica, produzione e rinnovamento di tubi radar, lanciamissili. Gli articoli da essa prodotti possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione con l'UNSCR 1737.	26.7.2010
20.	Iran Electronic Industries (comprese tutte le succursali e controllate)	P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran	Società controllata al 100% dal MODAFL (quindi organizzazione «sorella» dell'AIO, dell'AvIO e della DIO). Fabbrica componenti elettroniche per i sistemi d'arma iraniani.	23.6.2008

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
	a) Isfahan Optics	P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran	Posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della Iran Electronics Industries.	26.7.2010
21.	Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)	121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran	Ha assicurato l'acquisto di diversi prodotti che possono essere utilizzati nei programmi sottoposti a sanzione con l'UNSCR 1737, fra cui pezzi di ricambio per elicotteri, elettronica e computer con applicazioni di navigazione aerea e missilistica.	26.7.2010
22.	Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)	Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran	Organizzazione del MODAFL (vedi n. 29) responsabile della pianificazione e della gestione dell'industria aeronautica militare iraniana.	26.7.2010
23.	Javedan Mehr Toos		Azienda ingegneristica che approvvigiona l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana, designata ai sensi dell'UNSCR 1737.	26.7.2010
24.	Kala Naft	Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran; n. 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londra Sw1HI	Commercia in apparecchiature per il settore petrolifero e gasiero che possono essere utilizzate nel programma nucleare iraniano. Ha tentato di procurarsi materiali (saracinesche in lega estremamente resistente) il cui impiego è limitato esclusivamente al settore nucleare. È collegata ad imprese che collaborano al programma nucleare iraniano.	26.7.2010
25.	Machine Sazi Arak	4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran	Impresa del settore energetico, affiliata all'IDRO, che fornisce sostegno produttivo al programma nucleare, anche per attività sensibili di proliferazione oggetto di designazione. È coinvolta nella costruzione del reattore ad acqua pesante di Arak. Nel luglio 2009 il Regno Unito ha emesso nei confronti della Machine Sazi Arak un provvedimento di rifiuto d'esportazione per un "tubo spina di grafite di allumina". Nel maggio 2009 la Svezia ha vietato l'esportazione alla Machine Sazi Arak di "rivestimenti per fondi imbutiti di contenitori in pressione".	26.7.2010
26.	Marine Industries	Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran	Società controllata dalla DIO	23.4.2007
27.	MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Società di gestione per la costruzione di centrali nucleari		Dipende dall'AEIOI e dalla Novin Energy (designate entrambe ai sensi dell'UNSCR 1737). Collabora allo sviluppo di reattori nucleari.	26.7.2010
28.	Mechanic Industries Group		Ha partecipato alla fabbricazione di componenti per il programma balistico.	23.6.2008
29.	Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (alias Ministero della difesa per la logistica delle forze armate; alias MODAFL; alias MODSAF)	Situato on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran, Iran.	Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistico e nucleare.	23.6.2008

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
30.	Società di produzione e di approvvigionamento di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC)	AEIO-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran	La divisione per la produzione di combustibile nucleare (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) dell'AEIO si occupa di ricerca e sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, comprese la prospezione, l'estrazione, la separazione e la conversione dell'uranio nonché la gestione dei residui nucleari. L'NFPC è subentrato all'NFPD, la società controllata dall'AEIO responsabile della ricerca e dello sviluppo nel settore del ciclo del combustibile nucleare, compresi la conversione e l'arricchimento.	23.4.2007
31.	Parchin Chemical Industries		Ha lavorato alle tecniche di propulsione per il programma balistico iraniano.	23.6.2008
32.	Parto Sanat Co	n. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran.	Produttore di convertitori di frequenza, in grado di elaborare/modificare convertitori di frequenza stranieri importati in modo da poterli utilizzare nell'arricchimento con centrifuga a gas. Si ritiene partecipi ad attività di proliferazione nucleare.	26.7.2010
33.	Organizzazione della difesa passiva (Passive Defense Organization - PDO)		Si occupa della selezione e della costruzione d'impianti strategici, fra cui - stante alle dichiarazioni dell'Iran - il sito di arricchimento dell'uranio di Fordo (Qom), costruito senza dichiararlo all'AIEA in violazione degli obblighi che incombono all'Iran (previsti in una risoluzione del consiglio dei governatori dell'AIEA). Il presidente della PDO è il Brigadier Generale Gholam-Reza Jalali, ex IRGC.	26.7.2010
34.	Post Bank	237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118	La Post Bank si è trasformata da banca interna in banca di facilitazione del commercio internazionale dell'Iran. Agisce per conto della Banca Sepah (designata ai sensi dell'UNSCR 1747) effettuando operazioni per suo conto al fine di occultarne il coinvolgimento ed eludere così le sanzioni. Nel 2009 la Post Bank ha agevolato transazioni fra industrie iraniane della difesa e beneficiari stranieri per conto della Banca Sepah. Ha agevolato transazioni con una società di copertura della Tranchon Commercial Bank della RPDC, di cui è nota l'attività di agevolazione di transazioni connesse alla proliferazione fra l'Iran e la RPDC.	26.7.2010
35.	Raka		Divisione della Kalaye Electric Company (designata ai sensi dell'UNSCR 1737) costituita a fine 2006, è responsabile della costruzione dell'impianto di arricchimento dell'uranio a Fordo (Qom).	26.7.2010
36.	Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)	AEIOI, PO Box 14395-836, Teheran	Dipende dall'AEIOI nel cui ambito ha rilevato le attività dell'ex Divisione ricerca. L'amministratore delegato è il vicepresidente dell'AEIOI Mohammad Ghannadi (designato ai sensi dell'UNSCR 1737).	26.7.2010

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
37.	Schiller Novin	Gheytariyeh Avenue - n. 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran	Agisce per conto dell'Organizzazione delle industrie della difesa (DIO).	26.7.2010
38.	Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group		La SAKIG sviluppa e produce sistemi missilistici terra-aria per le forze armate iraniane. Segue progetti militari, missilistici e di difesa aerea ed effettua approvvigionamenti in Russia, Bielorussia e Corea del Nord.	26.7.2010
39.	Shakhese Behbud Sanat		Implicata nella produzione di attrezzature e componenti per il ciclo del combustibile nucleare.	26.7.2010
40.	Organizzazione per le acquisizioni dello Stato (State Purchasing Organisation – SPO)		L'SPO sembra facilitare l'importazione di armi complete. Sarebbe una controllata dal MODAFL	23.6.2008
41.	Ufficio per la cooperazione tecnologica (Technology Cooperation Office - TCO) del Gabinetto presidenziale iraniano	Teheran, Iran	Responsabile dell'evoluzione tecnologica in Iran mediante opportuni collegamenti esteri di approvvigionamento e formazione. Sostiene i programmi nucleare e missilistico.	26.7.2010
42.	Yasa Part (comprese tutte le succursali) e controllate:		Società che si occupa di approvvigionamento in connessione con l'acquisto dei materiali e tecnologie necessari ai programmi nucleare e balistico.	26.7.2010
	a) Arfa Paint Company		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	b) Arfeh Company		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	c) Farasepehr Engineering Company		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	d) Hosseini Nejad Trading Co.		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co.		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	f) Shetab G.		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	g) Shetab Gaman		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	h) Shetab Trading		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
	i) Y.A.S. Co. Ltd		Agisce per conto di Yasa Part.	26.7.2010
43.	Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)	Head Office: Depenau 2, D-20095 Amburgo; Filiale di Kish, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Filiale di Teheran, n. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran	L'EIH ha svolto un ruolo chiave nell'offrire a diverse banche iraniane varie opzioni alternative per portare a termine operazioni ostacolate dalle sanzioni dell'UE nei confronti dell'Iran. L'EIH è stata segnalata come banca di consulenza e intermediazione nelle operazioni con entità iraniane designate. Ad esempio, i primi di agosto 2010 l'EIH ha congelato i conti della banca Saderat Iran e della banca Mellat, designate dall'UE e domiciliate presso l'EIH di Amburgo. Subito dopo l'EIH ha ripreso le attività in euro con la banca Mellat e la banca Saderat Iran avvalendosi dei conti EIH presso	23.5.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			<p>una banca iraniana non designata. Nell'agosto 2010 l'EIH ha predisposto un sistema che permetteva di effettuare pagamenti correnti alla Bank Saderat di Londra e alla Future Bank di Bahrein in modo da eludere le sanzioni dell'UE.</p> <p>Dall'ottobre 2010 l'EIH ha continuato a fare da tramite per i pagamenti delle banche iraniane sottoposte a sanzioni, comprese la banca Mellat e la banca Saderat. Dette banche sottoposte a sanzioni inviano i pagamenti all'EIH via la Bank of Industry and Mine dell'Iran. Nel 2009 l'EIH è stata usata dalla Post Bank in un sistema di elusione delle sanzioni che ha coinvolto operazioni per conto della Banca Sepah, designata dall'ONU. La banca Mellat designata dall'UE è una delle banche madri dell'EIH.</p>	
44.	Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhari Bank, Honor Bank, Honorbank)	Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Bielorussia	Banca con sede in Bielorussia di proprietà della banca Refah Kargaran, della Banca Saderat e della Banca Toseeh Saderat Iran.	23.5.2011
45.	Aras Farayande	Unit 12, n. 35 Kooshesh Street, Teheran	Coinvolta nella fornitura di materiali per la Iran Centrifuge Technology Company sottoposta a sanzioni dell'UE.	23.5.2011
46.	EMKA Company		Controllata della TAMAS sottoposta a sanzioni dell'ONU, responsabile del rilevamento e dell'estrazione dell'uranio.	23.5.2011
47.	Neda Industrial Group	n. 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran	Impresa di automazione industriale che ha collaborato con la Kalaye Electric Company (KEC) sottoposta a sanzioni dell'ONU, per l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz.	23.5.2011
48.	Neka Novin	Unit 7, n. 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653	Coinvolta nella fornitura di apparecchiature specialistiche e materiali direttamente applicabili al programma nucleare iraniano.	23.5.2011
49.	Noavaran Pooyamoj	n. 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran	Coinvolta nella fornitura di materiali direttamente applicabili nella fabbricazione di centrifughe per il programma dell'Iran di arricchimento dell'uranio.	23.5.2011
50.	Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)	Opp Seventh Alley, Zarafshar Street, Eivanak Street, Qods Township	Impresa controllata dall'Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) sottoposta a sanzioni dell'ONU. Coinvolta nell'approvvigionamento di apparecchiature per il programma nucleare.	23.5.2011
51.	Pouya Control	n. 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran	Impresa coinvolta nella fornitura di invertitori per il programma dell'Iran relativo all'arricchimento dell'uranio oggetto di divieto.	23.5.2011
52.	Raad Iran (alias Raad Automation Company)	Unit 1, n. 35, Bouali Sina Sharghi, Chelhel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran	Impresa coinvolta nella fornitura di invertitori per il programma dell'Iran relativo all'arricchimento dell'uranio oggetto di divieto. Raad Iran è stata creata per produrre e progettare sistemi di controllo e fornisce la vendita e l'installazione di invertitori e controllori logici programmabili.	23.5.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
53.	SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)	Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Kargar e Shomali, Teheran Complex; Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road	Impresa che fa capo all'Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), composta dall'Uranium Conversion Facility, dallo Fuel Manufacturing Plant e dallo Zirconium Production Plant.	23.5.2011
54.	Sun Middle East FZ Company		Impresa produttrice di beni sensibili per la Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). La Sun Middle East si avvale di intermediari basati fuori dall'Iran per procurarsi i beni di cui SUREH ha bisogno. La Sun Middle East fornisce a detti intermediari dati falsi relativi all'utilizzatore finale per cercare di eludere il regime doganale pertinente del paese.	23.5.2011
55.	Ashtian Tablo	Ashtian Tablo - n. 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran	Fabbricante di apparecchiature elettriche (apparecchiature di manovra) coinvolto nella costruzione dell'impianto di Fordo (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.	23.5.2011
56.	Bals Alman		Fabbricante di apparecchiature elettriche (apparecchiature di manovra) coinvolto nella costruzione in corso dell'impianto di Fordo (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.	23.5.2011
57.	Hirbod Co	Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316	Impresa che ha fornito beni e apparecchiature ai programmi nucleari e relativi a missili balistici dell'Iran per la Kalaye Electric Company (KEC), sottoposta a sanzioni dell'ONU.	23.5.2011
58.	Iran Transfo	15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran	Fabbricante di trasformatori coinvolto nella costruzione in corso dell'impianto di Fordo (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.	23.5.2011
59.	Marou Sanat (alias. Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)	9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran	Azienda appaltatrice che ha agito per conto della Mesbah Energy, designata ai sensi dell'UNSCR 1737.	23.5.2011
60.	Paya Parto (alias Paya Partov)		Controllata dalla Novin Energy che è stata sottoposta a sanzioni ai sensi dell'UNSCR 1747, si occupa di saldature a laser.	23.5.2011
61.	Safa Nicu alias «Safa Nicu Sepahan», «Safanco Company», «Safa Nicu Afghanistan Company», «Safa Al-Noor Company» e «Safa Nicu Ltd Company».	<ul style="list-style-type: none"> — Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Esfahan, Iran — n. 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teheran, Iran — n. 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, Iran — PO Box 106900, Abu Dhabi, EAU — n. 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, Afghanistan — n. 137, First floor, Building n. 16, Jebel Ali, EAU. 	Azienda di comunicazioni che ha fornito apparecchiature all'impianto di Fordo (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.	23.5.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
62.	Taghtiran		Azienda ingegneristica che fornisce apparecchiature al reattore di ricerca ad acqua pesante IR-40 dell'Iran.	23.5.2011
63.	Pearl Energy Company Ltd	Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia	Società controllata al 100% dalla banca First East Export (FEEB), che è stata designata nella risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel giugno 2010. La Pearl Energy Company è stata creata dalla FEEB per fornire ricerca economica su una serie di industrie operanti a livello globale.	23.5.2011
64.	Pearl Energy Services, SA	15 Avenue de Montchoisi, Losanna, 1006 VD, Svizzera Documento di registrazione dell'attività #CH-550.1.058.055-9	Società controllata al 100% dalla Pearl Energy Company Ltd, stabilita in Svizzera; è incaricata di procurare finanziamenti e consulenze specialistiche alle entità che cercano di entrare nel settore petrolifero dell'Iran.	23.5.2011
65.	West Sun Trade GMBH	Winterhuder Weg 8, Amburgo 22085, Germania; telefono: 0049 40 2270170; documento di registrazione dell'attività #HRB45757 (Germania)	Posseduta o controllata da Machine Sazi Arak.	23.5.2011
66.	MAAA Synergy	Malaysia	Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per gli aerei da combattimento iraniani.	23.5.2011
67.	Modern Technologies FZC (MTFZC)	PO Box 8032, Sharjah, Emirati arabi uniti	Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.	23.5.2011
68.	Qualitest FZE	Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, Emirati arabi uniti	Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.	23.5.2011
69.	Bonab Research Center (BRC)	Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran	Affiliata all'AEIOI.	23.5.2011
70.	Tajhiz Sanat Shayan (TSS)	Unit 7, n. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran	Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.	23.5.2011
71.	Institute of Applied Physics (IAP)		Effettua ricerche sulle applicazioni militari del programma nucleare iraniano.	23.5.2011
72.	Aran Modern Devices (AMD)		Affiliata alla rete MTFZC.	23.5.2011
73.	Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)	8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran	Coinvolta negli sforzi di approvvigionamento per il programma missilistico iraniano.	23.5.2011
74.	Electronic Components Industries (ECI)	Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran	Controllata da Iran Electronics Industries.	23.5.2011
75.	Shiraz Electronics Industries	Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran	Controllata da Iran Electronics Industries.	23.5.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
76.	Iran Marine Industrial Company (SADRA)	Sadra Building n. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran	Posseduta o controllata da Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.	23.5.2011
77.	Shahid Beheshti University	Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran	Posseduta o controllata dal Ministero iraniano della difesa e della logistica delle forze armate (MODAFL) Svolge ricerca scientifica sulle armi nucleari	23.5.2011
78.	Aria Nikan, (alias Pergas Aria Movalled Ltd)	Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teheran, 1576935561	Nota per forniture all'ufficio commerciale della Iran Centrifuge Technology Company (TESA), designata dall'UE. La società ha cercato di acquisire materiali designati, tra cui merci provenienti dall'UE, aventi applicazioni nel programma nucleare iraniano.	1.12.2011
79.	Bargh Azaraksh; (alias Barghe Azerakhsh Sakht)	n. 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan	Società sotto contratto presso gli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordo per lavori in campo elettrico e alle tubazioni. Nel 2010 era incaricata di progettare, acquisire e installare attrezzature elettriche di controllo a Natanz.	1.12.2011
80.	Behineh Trading Co	Teheran, Iran	Coinvolta nella fornitura di munizioni dall'Iran, attraverso la Nigeria, a un paese terzo.	1.12.2011
81.	Eyvaz Technic	n. 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teheran, Iran	Società produttrice di attrezzature sotto vuoto che ha fornito agli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordo. Nel 2011 ha fornito trasduttori di pressione alla Kalaye Electric Company, designata dall'ONU.	1.12.2011
82.	Fatsa	No 84, Street 20, North Amir Abad, Teheran	Società iraniana di trattamento dell'uranio e di produzione del combustibile nucleare. Controllata dall'AEOL, designata dall'ONU.	1.12.2011
83.	Ghani Sazi Uranium Company (alias Iran Uranium Enrichment Company)	3, Qarqavol Close, 20th Street, Teheran	Dipende dalla TAMAS, designata dall'ONU. Ha contratti di produzione con la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU, e con la TESA, designata dall'UE.	1.12.2011
84.	Iran Pooya (alias Iran Pouya)		Società posseduta dal governo che ha operato il più grande estrusore di alluminio in Iran e ha fornito materiale utilizzato per la produzione dei rivestimenti delle centrifughe per l'IR-1 e l'IR-2. Uno dei principali produttori di cilindri in alluminio, tra i cui clienti figurano l'AEOL, designata dall'ONU, e la TESA, designata dall'UE.	1.12.2011
85.	Iranian Offshore Engineering & Construction Co (IOEC)	18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teheran 19395-5999	Società del settore energetico, coinvolta nella costruzione dell'impianto di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordo. È oggetto di diniego di autorizzazione all'esportazione da parte di Regno Unito, Italia e Spagna.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
86.	Karanir (alias Moaser, alias Tajhiz Sanat)	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teheran	Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.	1.12.2011
87.	Khala Afarin Pars	Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teheran	Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.	1.12.2011
88.	MACPAR Makina San Ve Tic	Istasyon MH, Sehitle cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Istanbul	Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.	1.12.2011
89.	MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company)	90, Fathi Shaghaghi Street, Teheran, Iran	Società iraniana sotto contratto con la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU, per la fornitura di progetti e servizi ingegneristici relativi a tutto il ciclo del combustibile nucleare. Recentemente ha fornito attrezzature per l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz.	1.12.2011
90.	Mobin Sanjesh (alias FITCO)	Ingresso 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teheran	Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.	1.12.2011
91.	Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi		Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.	1.12.2011
92.	Research Centre for Explosion and Impact (alias METFAZ)	44, 180th Street West, Teheran, 16539-75751	Dipende dalla Malek Ashtar University, designata dall'UE, supervisiona le attività connesse con la possibile dimensione militare del programma nucleare dell'Iran, sui cui il paese rifiuta di cooperare con l'AIEA.	1.12.2011
93.	Saman Nasb Zayنده Rood; Saman Nasbzainde Rood	Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahriz Blvd, Esfahan, Iran	Società appaltatrice nel campo delle costruzioni, ha installato tubazioni e relative attrezzature di sostegno presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz. Specificamente, si è occupata delle tubazioni per le centrifughe.	1.12.2011
94.	Saman TosÈe Asia (SATA)		Impresa ingegneristica coinvolta nel sostegno a vari progetti industriali di ampia scala, incluso il programma iraniano di arricchimento dell'uranio, tra cui lavori non dichiarati presso l'impianto di arricchimento dell'uranio di Qom/Fordo.	1.12.2011
95.	Samen Industries	2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O.Box 91735-549, 91735 Mashhad, Iran, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225	Nome di copertura delle Khorasan Metallurgy Industries (designate dalla UNSCR 1803 (2008), controllata del Ammunition Industries Group (AMIG))	1.12.2011
96.	Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)	61 Shahid Abthani Street – Karegar e Shomali, Teheran; Persian Gulf Boulevard, KM 20 SW, Esfahan.	Affiliata dell'AEOI, sottoposta a sanzioni dell'ONU.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
97.	STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S.	79/2 Tuzla, 34940, Istanbul, Turchia	Società gestita da Milad Jafari che ha fornito merci, prevalentemente metalli, al Shahid Hemmat Industries Group (SHIG), designato dall'ONU, attraverso società di copertura.	1.12.2011
98.	SURENA (alias Sakhd Va Rah-An-Da-Zi)		Società di costruzione e messa in servizio di impianti nucleari. Controllata dalla Novin Energy Company, designata dall'ONU.	1.12.2011
99.	TABA (Iran Cutting Tools Manufacturing company - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran)	12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 - Teheran	Posseduta o controllata da TESA, sottoposta a sanzioni dell'UE. Partecipa alla fabbricazione di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano.	1.12.2011
100.	Test Tafsir	n. 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teheran, Iran	Società produttrice di contenitori specifici UF6 che ha fornito agli impianti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Qom/Fordo.	1.12.2011
101.	Tosse Silooha (alias Tosseh Jahad E Silo)		Partecipa al programma nucleare iraniano presso gli impianti di Natanz, Qom e Arak.	1.12.2011
102.	Yarsanat (alias Yar Sanat, alias Yarestan Vacuumi)	n. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teheran n. 139 Hoveyze Street, 15337, Teheran.	Società appaltatrice per la Kalaye Electric Company, designata dall'ONU. Partecipa all'acquisto di attrezzature e materiali aventi un'applicazione diretta nel programma nucleare iraniano. Ha cercato di ottenere l'appalto per prodotti sotto vuoto e trasduttori di pressione.	1.12.2011
103.	Oil Turbo Compressor Company (OTC)	No. 12 Sae Alley Vali E Asr Street, Teheran, Iran	Affiliata alla Sakhte Turbopomp va Kompessor (SATAK), designata dall'UE (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG).	1.12.2011
104.	Banca centrale dell'Iran (alias Banca centrale della Repubblica islamica dell'Iran)	Indirizzo postale: Mirdamad Blvd., n. 144, Teheran, Repubblica islamica dell'Iran P.O. Box: 15875 / 7177 Centralino: +98 21 299 51 Indirizzo cablografico: MARKAZBANK Telex: 216 219-22 MZBK IR Indirizzo SWIFT: BMJIIRTH Sito web: http://www.cbi.ir E-mail: G.SecDept@cbi.ir	Coinvolgimento in attività volte a eludere le sanzioni	23.1.2012
105.	Bank Tejarat	Indirizzo postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O.Box: 11365 - 5416, Teheran Tel.: 88826690 Telex.: 226641 TJTA IR. Fax: 88893641 Sito web: http://www.tejaratbank.ir	La Banca Tejarat è di proprietà dello Stato. Ha facilitato direttamente gli sforzi nucleari dell'Iran. Nel 2011, ad esempio, la banca Tejarat ha agevolato il trasferimento di decine di milioni di dollari per aiutare l'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (AEOI), designata dall'ONU, nel suo sforzo costante di acquisizione di uranio concentrato. L'AEOI è la principale organizzazione iraniana di ricerca e sviluppo di tecnologia nucleare e gestisce i programmi di produzione di materiale fissile. La Banca Tejarat ha inoltre storicamente aiutato banche iraniane designate ad aggirare le sanzioni internazionali, ad esempio facendo affari con società di copertura del gruppo industriale Shahid Hemmat designato dall'ONU.	23.1.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Attraverso i servizi finanziari prestati negli ultimi anni alla Banca Mellat e alla Export Development Bank of Iran (EDBI) designate dall'UE, la Banca Tejarat ha altresì sostenuto le attività di entità sotto il controllo o la dipendenza del Corpo delle Guardie rivoluzionarie iraniane, della Defence Industries Organization designata dall'ONU e del MODAFL designato dall'ONU.	
106.	Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)	Indirizzo postale: n. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Teheran, Iran	Posseduta o controllata dal Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC)	23.1.2012
107.	Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)	Indirizzo postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran	Utilizzata come società di copertura dalla designata Iran Aircraft Industries (IACI) per attività di approvvigionamento segreto.	23.1.2012
108.	Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)	Indirizzo postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran P.O. Box 1584864813, Teheran, Iran.	Utilizzata come società di copertura dalla designata Defence Industries Organization (DIO). Coinvolta in trasferimenti di armi verso la Siria. È stato anche rilevato il coinvolgimento della società nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk.	23.1.2012
109.	Rosmachin	Indirizzo postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Teheran, Iran P.O. Box 1584864813, Teheran, Iran.	Società di copertura della Sad Export Import Company. Coinvolta nel trasferimento illecito di armi a bordo della M/V Monchegorsk.	23.1.2012

II. Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)

A. VPersone

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Javad DARVISH-VAND, Brigadier Generale dell'IRGC		Delegato alle ispezioni del Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL). Responsabile di tutti gli impianti e le installazioni del MODAFL	23.6.2008
2.	Contramiraglio Ali FADAVI		Comandante delle forze navali dell'IRGC	26.7.2010
3.	Parviz FATAH	Data di nascita: 1961	Vice comandante di Khatam al Anbiya	26.7.2010
4.	Seyyed Mahdi FARAHI, Brigadier Generale dell'IRGC		Amministratore delegato dell'Organizzazione delle industrie della difesa (Defence Industries Organization, DIO), designata a titolo dell'UNSCR 1737(2006)	23.6.2008
5.	Ali HOSEYNITASH, Brigadier Generale dell'IRGC		Capo del Servizio generale del Consiglio supremo di sicurezza nazionale (Supreme National Security Council) e coinvolto nella formulazione della politica nel settore nucleare	23.6.2008
6.	Mohammad Ali JAFARI dell'IRGC		Comandante dell'IRGC	23.6.2008

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
7.	Mostafa Mohammad NAJJAR, Brigadier Generale dell'IRGC		Ministro degli interni ed ex ministro del MODAFL, responsabile dell'insieme dei programmi militari, inclusi programmi riguardanti i missili balistici	23.6.2008
8.	Mohammad Reza NAQDI Brigadier Generale	Data di nascita: 1953 Luogo di nascita: Nadjaf (Iraq)	Comandante della forza di resistenza Bassij.	26.7.2010
9.	Mohammad PAKPUR Brigadier Generale		Comandante delle forze di terra dell'IRGC.	26.7.2010
10.	Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)	Data di nascita: 1961	Comandante di Khatam al-Anbiya	26.7.2010
11.	Hossein SALAMI Brigadier Generale		Vice comandante dell'IRGC.	26.7.2010
12.	Ali SHAMSHIRI, Brigadier Generale dell'IRGC		Delegato al controspionaggio del MODAFL, responsabile della sicurezza del personale e delle installazioni del MODAFL	23.6.2008
13.	Ahmad VAHIDI, Brigadier Generale dell'IRGC		Ministro del MODAFL ed ex vicecapo del MODAFL	23.6.2008
14.	Azim AGHAJANI (anche scritto ADHAJANI)		Membro dell'IRGC coinvolto nella fornitura di munizioni dall'Iran, attraverso la Nigeria, a un paese terzo.	1.12.2011
15.	Abolghassem Mozaffari SHAMS		Capo della sede di Khatam Al-Anbia Construction	1.12.2011
16.	Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI)		Membro dell'IRGC coinvolto nella fornitura di munizioni dall'Iran, attraverso la Nigeria, a un paese terzo.	1.12.2011
17.	Ali Ashraf NOURI		Vice comandante dell'IRGC, capo dell'ufficio politico dell'IRGC	23.1.2012
18.	Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi or Saeedi)		Rappresentante della Guida suprema presso l'IRGC	23.1.2012
19.	Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)		Comandante dell'aviazione dell'IRGC, Brigadier Generale	23.1.2012

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)	Teheran, Iran	Responsabile del programma nucleare dell'Iran. Responsabile del programma nucleare iraniano e del controllo operativo sul programma balistico iraniano. Ha tentato di approvvigionarsi per sostenere i programmi nucleare e balistico iraniani.	26.7.2010
2.	Forza aerea dell'IRGC (IRGC Air Force)		Gestisce l'insieme dei missili balistici a breve e medio raggio dell'Iran. Il capo della forza aerea dell'IRGC è stato designato a titolo dell'UNSCR 1737 (2006).	23.6.2008

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
3.	Comando missilistico dell'aeronautica dell'IRGC Al-Ghadir		Elemento specifico dell'aeronautica dell'IRGC che ha collaborato con l'SBIG (designata a titolo dell'UNSCR 1737) sia per il FATEH 110 (missile balistico a corto raggio) sia per il missile balistico a medio raggio Ashura. Risulta essere l'entità che esercita il controllo effettivo sui missili.	26.7.2010
4.	Naserin Vahid		La Naserin Vahid, che produce pezzi di armamenti per conto dell'IRGC, è una società di copertura dell'IRGC.	26.7.2010
5.	Forza Qods dell'IRGC	Teheran, Iran	Responsabile delle operazioni oltre i confini dell'Iran, la Forza Qods del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana (IRGC) è il principale strumento di politica estera dell'Iran per le operazioni speciali e il sostegno ai terroristi e militanti islamici all'estero. Nel conflitto con Israele del 2006 gli Hezbollah hanno utilizzato razzi, missili cruise antinave (ASCM), sistemi di difesa aerea trasportabili a spalla (MANPADS) e velivoli senza pilota (UAV) forniti dalla Forza Qods, la quale - stando alle notizie di stampa - ha altresì provveduto al relativo addestramento. Varie fonti indicano che la Forza Qods continua a rifornire gli Hezbollah di armi avanzate, missili antiaerei e razzi a lungo raggio e ad addestrarli al loro uso. La Forza Qods continua a fornire, in misura limitata, sostegno con effetti letali, addestramento e finanziamenti ai combattenti talebani nell'Afghanistan meridionale e occidentale, fra l'altro sotto forma di armi di piccolo calibro, munizioni, mortai e razzi da combattimento a corto raggio. Il comandante è sottoposto a sanzioni in virtù dell'UNSCR.	26.7.2010
6.	Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)		Controllata della Khatam al-Anbya Construction Headquarters, designata a titolo dell'UNSCR 1929. Partecipa alle fasi 15 e 16 del progetto di sviluppo del giacimento di gas offshore di South Pars.	26.7.2010
7.	Bonyad Taavon Sepah (alias fondazione cooperativa IRGC - IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; fondazione cooperativa Sepah - Sepah Cooperative Foundation)	Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran	Bonyad Taavon Sepah, nota anche come la fondazione cooperativa IRGC, è stata creata dai comandanti dell'IRGC per strutturarne gli investimenti. È controllata dall'IRGC. Il consiglio di amministrazione della Bonyad Taavon Sepah è composto da nove membri, otto dei quali sono membri dell'IRGC. Tra questi vi sono il comandante in capo dell'IRGC, che presiede il consiglio di amministrazione, il rappresentante del capo supremo presso l'IRGC, il comandante Basij, il comandante dell'esercito dell'IRGC, il comandante dell'aeronautica dell'IRGC, il comandante della marina dell'IRGC, il capo dell'organizzazione della sicurezza delle	23.5.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			informazioni dell'IRGC, un alto ufficiale dell'IRGC proveniente dallo Stato maggiore delle forze armate e un alto ufficiale dell'IRGC proveniente dal MODAFL.	
8.	Bank Ansar (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansa Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)	No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran	La Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Ansar per offrire credito e servizi finanziari al personale dell'IRGC. All'inizio la banca Ansar operava come unione di credito ed è diventata una banca a pieno titolo verso la metà del 2009, dopo aver ottenuto una licenza dalla banca centrale dell'Iran. La banca Ansar, precedentemente nota come Ansar al Mojahedin, è stata collegata all'IRGC per più di 20 anni. I membri dell'IRGC erano retribuiti attraverso la banca Ansar. Inoltre, la banca Ansar offriva prestazioni speciali al personale dell'IRGC, tra cui tassi di credito ridotti per l'arredamento della casa e assistenza sanitaria gratuita o a costi ridotti.	23.5.2011
9.	Banca Mehr (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)	Taleghani Ave., Teheran, Iran	La banca Mehr è controllata dalla Bonyad Taavon Sepah e dall'IRGC. Offre servizi finanziari all'IRGC. Secondo un'intervista da fonte aperta con il capo della Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (n. 1961), la Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Mehr per servire il Basij (braccio paramilitare dell'IRGC).	23.5.2011
10.	Yas Air	Mehrabad Airport, Teheran	Nuovo nome della IRGC Pars Aviation Service Company sottoposta a sanzioni dell'ONU e dell'UE. Nel 2011 un aeromobile della Yas Air Cargo Airlines, in rotta dall'Iran verso la Siria, è stato ispezionato in Turchia e vi sono state rinvenute armi convenzionali.	1.12.2011
11.	Behnam Sahriyari Trading Company	Indirizzo postale: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran	Inviati due container di vari tipi di armi da fuoco dall'Iran in Siria nel maggio 2007, in violazione del paragrafo operativo 5 dell'UNSCR 1747(2007).	23.1.2012

III. Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran - IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)

A. Persona

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Mohammad Hossein Dajmar	Data di nascita: 19 febbraio 1956. Passaporto: n. K13644968 (Iran), valido fino a maggio 2013.	Presidente e amministratore delegato dell'IRISL. È anche presidente di: Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), e Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), note affiliate dell'IRISL.	23.5.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
2.	Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR)	Data di nascita: 16 gennaio 1956 Cittadinanza: iraniana.	Amministratore delegato e azionista della Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, nuovo nome della Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (alias Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), designata dall'UE, con incarico della gestione tecnica delle navi dell'IRISL. NABIPOUR è il direttore dell'esercizio navale dell'IRISL.	1.12.2011
3.	Naser Bateni	Data di nascita: 16 dicembre 1962 Cittadinanza: iraniana.	Ex direttore degli affari legali dell'IRISL, amministratore delegato della Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), sottoposta a sanzioni dell'UE. Amministratore delegato della società di copertura NHL Basic Limited.	1.12.2011
4.	Mansour Eslami	Data di nascita: 31 gennaio 1965 Cittadinanza: iraniana.	Amministratore delegato della IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, sottoposta a sanzioni dell'UE.	1.12.2011
5.	Mahamad Talai	Data di nascita: 4 giugno 1953 Cittadinanza: iraniana, tedesca.	Quadro dirigente dell'IRISL in Europa, direttore esecutivo di HTTS, sottoposta a sanzioni dell'UE, di Darya Capital Administration GmbH, sottoposta a sanzioni dell'UE. Direttore di varie società di copertura possedute o controllate dall'IRISL o delle sue affiliate.	1.12.2011
6.	Mohammad Moghaddami FARD	Data di nascita: 19 luglio 1956, Passaporto: n. N10623175 (Iran) rilasciato 27/3/2007; scadenza 26/3/2012.	F: Direttore regionale dell'IRISL negli Emirati arabi uniti, amministratore delegato di Pacific Shipping, sottoposta a sanzioni dell'Unione europea, di Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, sottoposta a sanzioni dell'Unione europea. Nel 2010 ha costituito la Set up Crystal Shipping FZE nell'ambito dei tentativi di eludere la designazione dell'IRISL da parte dell'UE.	1.12.2011
7.	Capitano Alireza GHEZELAYAGH		Direttore generale della Lead Maritime, designata dall'UE, che agisce per conto di HDSL a Singapore. Inoltre, direttore generale della Asia Marine Network, designata dall'UE, che è l'ufficio regionale dell'IRISL a Singapore.	1.12.2011
8.	Gholam Hossein Golparvar	Data di nascita: 23 gennaio 1957 Cittadinanza: iraniana.	Ex direttore commerciale dell'IRISL, direttore aggiunto e azionista della Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company, direttore esecutivo e azionista della Sapid Shipping Company, controllata dall'IRISL, sottoposta a sanzioni dell'UE, direttore aggiunto e azionista di HDSL, sottoposta a sanzioni dell'UE, membro del comitato direttivo della Irano-Hind Shipping Company, sottoposta a sanzioni dell'UE.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
9.	Hassan Jalil Zadeh	Data di nascita: 6 gennaio 1959 Cittadinanza: iraniana.	Amministratore delegato e azionista di Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), sottoposta a sanzioni dell'UE. Registrato come azionista in numerose società di copertura dell'IRISL.	1.12.2011
10.	Mohammad Hadi Pajand	Data di nascita: 25 maggio 1950 Cittadinanza: iraniana.	Ex direttore finanziario dell'IRISL, ex direttore di Irinvestship limited, sottoposta a sanzioni dell'UE, direttore di Fairway Shipping che ha ripreso le attività di Irinvestship limited. Amministratore di società di copertura dell'IRISL, in particolare, Lancellin Shipping Company, sottoposta a sanzioni dell'UE, e Acena Shipping Company.	1.12.2011
11.	Ahmad Sarkandi	Data di nascita: 30 settembre 1953 Cittadinanza: iraniana.	Direttore finanziario dell'IRISL dal 2011. Ex direttore esecutivo di numerose controllate dell'IRISL, sottoposte a sanzioni dell'UE, responsabile della costituzione di varie società di copertura per le quali è tuttora registrato in veste di amministratore delegato e azionista.	1.12.2011
12.	Seyed Alaeddin Sadat Rasool	Data di nascita: 23 luglio 1965 Cittadinanza: iraniana.	Direttore aggiunto degli affari legali del gruppo IRISL, direttore degli affari legali di Rahbaran Omid Darya Shipmanagement Company.	1.12.2011
13.	Ahmad TAFAZOLY	Data di nascita: 27 maggio 1956, Luogo di nascita: Bojnord, Iran, Passaporto: n. R10748186 (Iran) Rilascio 22/1/2007; scadenza 22/1/2012	Amministratore delegato dell'IRISL China Shipping Company, alias Santelines (alias Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, sottoposta a sanzioni dell'UE.	1.12.2011

B. Entità

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL (Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran) (tutte le succursali comprese) e sue controllate:	n. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395- 1311. Teheran. Iran, n. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, after Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran n. IMO IRISL: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990	L'IRISL è stata coinvolta nella spedizione via mare di carichi militari, compresi carichi proibiti, a partire dall'Iran. Tre episodi di questo tipo hanno implicato chiaramente violazioni segnalate al Comitato delle sanzioni all'Iran del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Dati i collegamenti dell'IRISL con la proliferazione, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha chiesto agli Stati di effettuare ispezioni sulle navi dell'IRISL qualora vi siano fondati motivi per ritenere che esse stiano trasportando merci proibite dalle UNSCR 1803 e 1929.	26.7.2010
	a) Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neye-stani 7, Pasdaran, Teheran, Iran n. IMO: 9270658	Posseduta o controllata dall'IRISL	26.7.2010

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
b)	Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)	<p>n. 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iran P.O. Box: 1944833546</p> <p>in alternativa:</p> <p>n. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran</p> <p>Indirizzo alternativo:</p> <p>Third Floor of IRISL's Aseman Tower</p>	Agisce per conto dell'IRISL operando su container tramite navi di proprietà dell'IRISL.	26.7.2010
c)	Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH	Indirizzo postale: Schottweg 7, 22087 Amburgo, Germania Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH	Controllata dall'IRISL e/o agisce per conto dell'IRISL. HTTS è registrata allo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH ad Amburgo e il suo direttore Dr. Naser Baseni era precedentemente impiegato presso l'IRISL.	26.7.2010
d)	Irano Misr Shipping Company alias Nefertiti Shipping	<p>N. 41, 3rd floor, corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran</p> <p>265, next to Mehrshad, Sedaghat St., opposite Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran</p> <p>18 Mehrshad Street, Sadaghat St., opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran</p>	Agisce per conto dell'IRISL, lungo il Canale di Suez, ad Alessandria d'Egitto e a Porto Said. Posseduta al 51% dall'IRISL.	26.7.2010
e)	Irinvestship Ltd	<p>Global House, 61 Petty France, Londra SW1H 9EU, Regno Unito</p> <p>Documento di registrazione dell'impresa n. 4110179 (Regno Unito)</p>	Posseduta dall'IRISL, cui presta servizi finanziari, legali ed assicurativi e servizi di commercializzazione, noleggio e gestione dell'equipaggio.	26.7.2010
f)	IRISL (Malta) Ltd	Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta	Agisce per conto dell'IRISL a Malta. Joint venture con capitali tedeschi e maltesi. L'IRISL utilizza la rotta maltese dal 2004 e usa Freeport come centro di trasbordo fra il Golfo Persico e l'Europa.	26.7.2010
g)	IRISL Club	n. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran	Di proprietà dell'IRISL.	26.7.2010
h)	IRISL Europe GmbH (Amburgo)	<p>Schottweg 5, 22087 Amburgo, Germania</p> <p>Partita IVA DE217283818 (Germania)</p>	Agente dell'IRISL in Germania.	26.7.2010
i)	IRISL Marine Services and Engineering Company alias Qeshm Ramouz Gostar	<p>Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran</p> <p>Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran</p> <p>n. 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran</p> <p>Qesm Ramouz Gostar: n. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Iran o 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Iran</p>	Di proprietà dell'IRISL, alle cui navi fornisce carburante, olio combustibile, acqua, vernici, lubrificanti e prodotti chimici. Inoltre, supervisiona la manutenzione delle navi e fornisce logistica e servizi per i membri dell'equipaggio. Per facilitare il trasferimento ordinario di fondi, le filiali dell'IRISL ricorrono a conti bancari in dollari statunitensi aperti con nomi di copertura in Europa e in Medio Oriente. L'IRISL ha favorito violazioni reiterate delle disposizioni dell'UNSCR 1747.	26.7.2010
j)	IRISL Multimodal Transport Company	n. 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St. Teheran, Iran Iran	Di proprietà dell'IRISL, si occupa del trasporto merci per via ferroviaria. Controllata al 100 % dall'IRISL.	26.7.2010

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
	k) IRITAL Shipping SRL	Numero del registro commerciale: GE 426505 (Italia); Codice fiscale: 03329300101 (Italia); Partita IVA: 12869140157 (Italia) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italia	Punto di contatto per i servizi ECL e PCL. Utilizzata dalla controllata della DIO Marine Industries Group (MIG, attualmente nota come Marine Industries Organization, MIO) che si occupa della progettazione e costruzione di diverse strutture marine e di navi sia militari sia mercantili. La DIO è designata a titolo dell'UNSCR 1737.	26.7.2010
	l) ISI Maritime Limited (Malta)	147/1 St. Lucia Street, Valletta, Vlt 1185, Malta c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran	Posseduta o controllata dall'IRISL	26.7.2010
	m) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)	n. 1: End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran	Controllata al 100% dell'IRISL, con una flotta di sei unità. Opera nel Mar Caspio. Ha agevolato spedizioni in cui erano implicate entità designate dall'ONU e dagli USA, quali la Banca Melli, trasportando carichi collegati alla proliferazione da paesi come la Russia e il Kazakistan verso l'Iran.	26.7.2010
	n) Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd alias IRISL Asia Pte Ltd; alias Leadmaritime)	200 Middle Road n. 14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)	Leadmarine agisce per conto di HDSL a Singapore. Precedentemente nota come Asia Marine Network Pte Ltd e IRISL Asia Pte Ltd, agiva per conto dell'IRISL a Singapore.	26.7.2010
	o) Marble Shipping Limited (Malta)	143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta	Posseduta o controllata dall'IRISL.	26.7.2010
	p) Oasis Freight Agency	Indirizzo postale: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai Emirati Arabi Uniti Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emirati Arabi Uniti; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emirati Arabi Uniti, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emirati Arabi Uniti	Ha agito per conto dell'IRISL negli Emirati arabi uniti. È stata sostituita dalla Good Luck Shipping Company designata a sua volta in quanto agisce per conto dell'IRISL.	26.7.2010
	q) Safiran Payam Darya (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)	N. 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran Indirizzo alternativo: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran Indirizzo alternativo: Third Floor of IRISL's Aseman Tower	Agisce per conto dell'IRISL prestando servizi di trasporto alla rinfusa.	26.7.2010

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
	r) Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)	Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Cina Indirizzo alternativo: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Cina	Santexlines agisce per conto di HDLS. Precedentemente nota come IRISL China Shipping Company, agiva per conto dell'IRISL in Cina.	26.7.2010
	s) Shipping Computer Services Company (SCSCOL)	N. 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran N. 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran	Posseduta o controllata dalla, o agisce per conto della, IRISL	26.7.2010
	t) SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)	Ha uffici a Seoul e a Busan, Corea del Sud.	Agisce per conto dell'IRISL nella Corea del Sud.	26.7.2010
	u) Soroush Saramin Asatir (SSA) alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders	N. 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran	Agisce per conto dell'IRISL. Società di esercizio navale con base a Teheran, agisce come esercente tecnico di molte navi della SAPID.	26.7.2010
	v) South Way Shipping Agency Co Ltd alias Hoopad Darya Shipping Agent	N. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran	Controllata dall'IRISL, agisce per conto di questa nei porti iraniani supervisionando operazioni come il carico e lo scarico.	26.7.2010
	w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)	N. 119, Corner Shabnam Ally, Shoa Square Ghaem-Magam Farahani, Teheran - Iran P.O. Box 15875/4155 in alternativa: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave., Teheran, Iran Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran	Controllata al 100 % dell'IRISL, effettua trasporti fra l'Iran e Stati del Golfo come Kuwait, Qatar, Bahrein, Emirati arabi uniti e Arabia Saudita. Valfajr è una controllata dell'IRISL con base a Dubai, presta servizi di traghettamento e raccordo - e talvolta di trasporto merci e passeggeri- nel Golfo Persico. A Dubai la Valfajr ha provveduto alla prenotazione di equipaggi navali e di servizi di approvvigionamento navale e ha predisposto le navi per l'arrivo e la partenza e per il carico e scarico in porto. Fa scalo in porti nel Golfo Persico e in India. Nel giugno 2009 Valfajr condivideva i locali con l'IRISL a Port Rashid (Dubai, Emirati arabi uniti) così come condivideva i locali con l'IRISL a Teheran, in Iran.	26.7.2010
2.	Darya Capital Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94311 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005 Schottweg 6, 22087 Amburgo, Germania; documento di registrazione dell'attività N. HRB96253, rilasciato il 30 gennaio 2006	Darya Capital Administration è controllata al 100% da IRISL Europe GmbH. L'amministratore delegato è Mohammad Talai.	23.05.2011
3.	Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività # HRA102485 (Germania) rilasciato il 19 agosto 2005; telefono: 004940278740	Posseduta da Ocean Capital Administration e IRISL Europe. Ahmad Sarkandi è anche direttore di Ocean Capital Administration GmbH e di Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
4.	Ocean Capital Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività # HRB92501 (Germania) rilasciato il 4 gennaio 2005; telefono: 004940278740	Holding di IRISL, con sede in Germania, insieme con IRISL Europe, possiede Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. In Germania Ocean Capital Administration e Nari Shipping and Chartering hanno lo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH	23.05.2011
5.	First Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94311 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
5.a.	First Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102601 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005, indirizzo email: smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9349576	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
6.	Second Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94312 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
6.a.	Second Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania c/o Hafiz Darya Shipping Co, N. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102502 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734 N. IMO: 9349588.	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
7.	Third Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94313 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
7.a.	Third Ocean GMBH & Co. Kg	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102520 (Germania) rilasciato il 29 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net ; sito web www.irisl.net ; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9349590	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
8.	Fourth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività # HRB94311 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
8.a.	Fourth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; documento di registrazione dell'attività # HRA102600 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net ; sito web www.irisl.net ; telefono: 00494070383392; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
9.	Fifth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94315 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
9.a.	Fifth Ocean GMBH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, N. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102599 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com ; sito web www.hdslines.com ; telefono: 00494070383392; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734 N. IMO: 9349667	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
10.	Sixth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94316 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
10.a.	Sixth Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania c/o Hafiz Darya Shipping Co, N. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102501 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734 N. IMO: 9349679	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
11.	Seventh Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94829 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
11.a.	Seventh Ocean GMBH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102655 (Germania) rilasciato il 26 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9165786	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
12.	Eighth Ocean Administration GMBH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94633 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
12.a.	Eighth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102533 (Germania) rilasciato il 1° settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net;	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
		sito web www.irisl.net ; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9165803		
13.	Ninth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94698 (Germania) rilasciato il 9 settembre 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
13.a.	Ninth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA102565 (Germania) rilasciato il 15 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net ; sito web www.irisl.net ; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9165798	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
14.	Tenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
14.a.	Tenth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRA102679 (Germania) rilasciato il 27 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net ; sito web www.irisl.net ; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9165815	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
15.	Eleventh Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività n. HRB94633 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
15.a.	Eleventh Ocean GmbH & CO. KG	c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività # HRA102544 (Germania) rilasciato il 9 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 004940302930; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9209324	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
16.	Twelfth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività # HRB94573 (Germania) rilasciato il 18 agosto 2005	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
16.a.	Twelfth Ocean GmbH & CO. KG	c/o Hafiz Darya Shipping Co, N. 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'attività # HRA102506 (Germania) rilasciato il 25 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
17.	Thirteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
17.a.	Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA104149 (Germania) rilasciato il 10 luglio 2006; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9328900	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
18.	Fourteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
18.a.	Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA104175 (Germania) rilasciato il 12 luglio 2006; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net ; sito web www.irisl.net ; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
19.	Fifteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
19.a.	Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; documento di registrazione dell'attività n. HRA104175 (Germania) rilasciato il 12 luglio 2006; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net ; sito web www.irisl.net ; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486 N. IMO: 9346536	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
20.	Sixteenth Ocean Administration GmbH	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
20.a.	Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG	Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), N. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net ; sito web www.irisl.net ; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.05.2011
21.	Loweswater Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man, IM1 3DA	Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sottoposto a sanzioni dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e usa navi appartenute in precedenza all'IRISL. Le società di Hong Kong sono: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd,	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			Neuman Ltd e New Desire Ltd. La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.	
21.a.	Insight World Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309634; 9165827	Insight World Ltd è una società con sede a Hong Kong, posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
21.b.	Kingdom New Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309622; 9165839	Kingdom New Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
21.c.	Logistic Smart Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 9209336	Logistic Smart Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
21.d.	Neuman Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309646; 9167253	Neuman Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
21.e.	New Desire LTD	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8320183; 9167277	New Desire LTD è una società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
22.	Mill Dene Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man. IM1 3DA	Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sottoposta a sanzioni dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e usa navi appartenute in precedenza all'IRISL. Uno degli azionisti è Gholamhossein Golpavar, amministratore delegato della SAPID e direttore commerciale dell'IRISL. Le società di Hong Kong	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			sono: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd e Great Method Ltd. La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.	
22.a.	Advance Novel	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8320195	Advance Novel è una società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
22.b.	Alpha Effort Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309608	Alpha Effort Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
22.c.	Best Precise Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309593; 9051650	Best Precise Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
22.d.	Concept Giant Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309658; 9051648	Concept Giant Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
22.e.	Great Method Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309610; 9051636	Great Method Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
23.	Shallon Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man. IM1 3DA	Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sottoposta a sanzioni dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e usa navi appartenute in precedenza all'IRISL. Uno degli azionisti è Mohammed Mehdi Rasekh, membro del consiglio dell'IRISL. Le società di Hong Kong sono: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (ALIAS Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
23.a.	Smart Day Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309701	Smart Day Holdings Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
23.b.	System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong	System Wise Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
23.c.	Trade Treasure	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8320157	Trade Treasure è una società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
23.d.	True Honour Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8320171	True Honour Holdings Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
24.	Springthorpe Limited	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man, IM1 3DA	Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e usa navi appartenute in precedenza all'IRISL. Uno degli azionisti è Mohammed Hossein Dajmar, amministratore delegato dell'IRISL. Le società di Hong Kong sono: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group e Sino Access Holdings. La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.	23.05.2011
24.a.	New Synergy Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309696; 9167291	New Synergy Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
24.b.	Partner Century Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309684	Partner Century Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
24.c.	Sackville Holdings Ltd	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8320169; 9167265	Sackville Holdings Ltd è una società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
24.d.	Sanford Group	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong	Sanford Group è una società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
24.e.	Sino Access Holdings	15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong N. IMO: 8309672	Sino Access Holdings è una società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi di trasporto alla rinfusa dell'IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute all'IRISL e da questa operate.	23.05.2011
25.	Kerman Shipping Company Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Costituita a Malta nel 2005 N. IMO: 9209350	Kerman Shipping Company Ltd è una società controllata al 100 % dall'IRISL. La sede di Malta ha lo stesso indirizzo della Woking Shipping Investments Ltd e delle società possedute da quest'ultima.	23.05.2011
26.	Woking Shipping Investments Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 rilasciato nel 2006	Woking Shipping Investments Ltd è una società controllata dall'IRISL e proprietaria di Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, tutte con lo stesso indirizzo a Malta.	23.05.2011
26.a.	Shere Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta N. IMO: 9305192	Shere Shipping Company Limited Sussidiaria è controllata al 100% dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta posseduta dall'IRISL.	23.05.2011
26.b.	Tongham Shipping Co. Ltd	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta N. IMO: 9305219	Tongham Shipping Co. Ltd è controllata al 100% dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta posseduta dall'IRISL.	23.05.2011
26.c.	Uppercourt Shipping Company Limited	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta N. IMO: 9305207	Uppercourt Shipping Company Limited è controllata al 100% dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta posseduta dall'IRISL.	23.05.2011
26.d.	Vobster Shipping Company	143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta N. IMO: 9305221	Vobster Shipping Company è controllata al 100% dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta posseduta dall'IRISL.	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
27.	Lancelin Shipping Company Ltd	Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cipro. Documento di registrazione dell'attività #C133993 (Cipro), rilasciato nel 2002 N. IMO: 9213387	Lancelin Shipping Company Ltd è una società controllata al 100% dall'IRISL. Ahmad Sarkandi è direttore della società.	23.05.2011
28.	Ashtead Shipping Company Ltd	Registrazione dell'attività #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man	Ashtead Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.	23.05.2011
29.	Byfleet Shipping Company Ltd	Byfleet Shipping Company Ltd - registrazione dell'attività #118117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man	Byfleet Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.	23.05.2011
30.	Cobham Shipping Company Ltd	Registrazione dell'attività #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man	Cobham Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.	23.05.2011
31.	Dorking Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man. Registrazione dell'attività #108119C	Dorking Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.	23.05.2011
32.	Effingham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man. Registrazione dell'attività #108120C	Effingham Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.	23.05.2011
33.	Farnham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man. Registrazione dell'attività #108146C	Farnham Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.	23.05.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
34.	Gomshall Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man. Registrazione dell'attività #111998C	Gomshall Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.	23.05.2011
35.	Horsham Shipping Company Ltd	Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man. Horsham Shipping Company Ltd - Registrazione dell'attività #111999C N. IMO: 9323833	Horsham Shipping Company Ltd è una società di copertura dell'IRISL situata sull'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Ahmad Sarkandi è direttore della società.	23.05.2011
36.	E-Sail alias E-Sail Shipping Company alias Rice Shipping	Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, Cina	Nuovi nomi di Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, sottoposta a sanzioni dell'UE. Agisce per conto dell'IRISL. Agisce per conto della SAPID in Cina, designata dall'UE, noleggiando le navi dell'IRISL ad altre società.	1.12.2011
37.	IRISL Maritime Training Institute	No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teheran, Iran	Entità posseduta o controllata dall'IRISL.	1.12.2011
38.	Kara Shipping and Chartering GmbH (KSC)	Schottweg 7, 22087 Amburgo, Germania.	Società di copertura di HTTS, sottoposta a sanzioni dell'UE.	1.12.2011
39.	Khaybar Company	16th Kilometre Old Karaj Road Teheran / Iran - Zip Code: 13861-15383	Controllata dell'IRISL, incaricata della fornitura di pezzi di ricambio per le navi.	1.12.2011
40.	Kish Shipping Line Manning Company	Sanaei Street Kish Island Iran.	Controllata dell'IRISL incaricata del reperimento degli equipaggi e della gestione del personale.	1.12.2011
41.	Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd	Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malesia	Società che agisce per conto dell'IRISL. Boustead Shipping Agencies ha effettuato transazioni avviate dall'IRISL o da entità possedute o controllate dall'IRISL.	1.12.2011
42.	Diamond Shipping Services (DSS)	5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alessandria, Egitto	Società che agisce per conto dell'IRISL. Diamond Shipping Services ha effettuato transazioni avviate dall'IRISL o da entità possedute o controllate dall'IRISL, o ne ha tratto beneficio.	1.12.2011
43.	Good Luck Shipping Company	P.O. BOX 5562, Dubai	Società che agisce per conto dell'IRISL. La Good Luck Shipping Company è stata costituita per succedere a Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, oggetto di sanzioni dell'UE, in liquidazione coatta. Good Luck Shipping ha rilasciato documenti di trasporto falsi a favore dell'IRISL e di entità possedute o controllate dall'IRISL. Agisce per conto di HDSL e Sapid, designate	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
			dall'UE, negli Emirati arabi uniti. È stata costituita nel giugno 2011 in esito alle sanzioni, per sostituire la Great Ocean Shipping Services and Pacific Shipping.	
44.	Ocean Express Agencies Private Limited	Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistan	Società che agisce per conto dell'IRISL. Ocean Express Agencies Private Limited ha utilizzato dei documenti di trasporto utilizzati dall'IRISL e da entità possedute o controllate dall'IRISL per eludere le sanzioni.	1.12.2011
45.	OTS Steinweg Agency	Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., N.:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Istanbul	Società che agisce per conto dell'IRISL. Ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL e di entità possedute o controllate dall'IRISL, ha partecipato alla creazione di società di copertura possedute o controllate dall'IRISL, ha partecipato all'acquisizione di navi per conto dell'IRISL o di entità possedute o controllate dall'IRISL.	1.12.2011
46.	Universal Transportation Limitation Utl	21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Thailandia	Società che agisce per conto dell'IRISL. Ha emesso documenti di trasporto falsi intestati a una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL, ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL.	1.12.2011
47.	Walship SA	Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B n.3 - 16005 Bir Mourad Rais, Algeria	Società che agisce per conto dell'IRISL. Ha effettuato transazioni per conto dell'IRISL a favore di clienti di quest'ultima, ha emesso documenti di trasporto e fatture intestati a una società di copertura dell'IRISL, ha sondato clienti disposti ad agire a proprio nome ma a vantaggio esclusivo dell'IRISL o di entità possedute o controllate dall'IRISL.	1.12.2011
48.	Acena Shipping Company Limited	Indirizzo: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol N. IMO: 9213399; 9193185	Acena Shipping Company Limited è una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
49.	Alpha Kara Navigation Limited	171, Old Bakery Street, La Valletta - Numero di registrazione C 39359	Alpha Kara Navigation Limited è una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. Controllata da Darya Capital Administration GMBH, designata dall'UE. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
50.	Alpha Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta N. di registrazione: C 38079	Alpha Nari Navigation Limited è una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una affiliata di quest'ultima.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
51.	Aspasis Marine Corporation	Indirizzo: 107 Falcon House, Dubai Investment Park, Po Box 361025 Dubai	Aspasis Marine Corporation è una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
52.	Atlantic Intermodal		Posseduta da Pacific Shipping, agente dell'IRISL. Ha fornito assistenza finanziaria per navi dell'IRISL poste sotto sequestro e per l'acquisizione di nuovi container di trasporto.	1.12.2011
53.	Avrasya Container Shipping Lines		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
54.	Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC	PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai	Controllata da Moghddami Fard. Fornisce servizi a Valfajre Shipping Company, controllata dall'IRISL, designata dall'UE. Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta o controllata dall'IRISL. Moghddami Fard è direttore della società.	1.12.2011
55.	Beta Kara Navigation Ltd	Indirizzo: 171, Old Bakery Street, La Valletta N. di registrazione: C 39354	Beta Kara Navigation Ltd è una società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria registrata di diverse navi possedute dall'IRISL o da una affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
56.	Bis Maritime Limited	Numero IMO: 0099501	Bis Maritime Limited è una società di copertura dell'IRISL situata alle Barbados. È proprietaria di una nave posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Gholam Hossein Golparvar è direttore della società.	1.12.2011
57.	Brait Holding SA	Registrata alle Isole Marshall ad agosto 2011 con il numero 46270.	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
58.	Bright Jyoti Shipping		Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
59.	Bright Ship FZC	Saif zone, Dubai	Società di copertura dell'IRISL, utilizzata per l'acquisizione di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima e per trasferimenti di fondi a favore dell'IRISL.	1.12.2011
60.	Bright-Nord GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.	1.12.2011
61.	CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd	15 New Bridge Road, Rocha House, Singapore 059385	Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL.	1.12.2011
62.	Chaplet Shipping Limited	Dieudonnee N. 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
63.	Cosy-East GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
64.	Crystal Shipping FZE	Dubai, EAU	Posseduta da Pacific Shipping, agente dell'IRISL. Istituita nel 2010 da Moghddami Fard nel tentativo di eludere la designazione dell'IRISL da parte dell'UE. Nel dicembre 2010 è stata utilizzata per trasferire fondi per dissequestrare le navi dell'IRISL poste sotto fermo e per coprire il coinvolgimento dell'IRISL.	1.12.2011
65.	Damalis Marine Corporation		Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
66.	Delta Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valletta N. di registrazione: C 39357	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
67.	Delta Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta N. di registrazione: C 38077	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
68.	Elbrus Ltd	Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isola di Man - IM1 3DA	Holding posseduta o controllata dall'IRISL, che raggruppa società di copertura dell'IRISL con sede sull'Isola di Man.	1.12.2011
69.	Elcho Holding Ltd	Registrata alle Isole Marshall ad agosto 2011 con il numero 46041.	Società di copertura dell'IRISL registrata alle Isole Marshall, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
70.	Elegant Target Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320195	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
71.	Epsilon Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta N. di registrazione: C 38082	Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
72.	Eta Nari Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valletta N. di registrazione: C 38067	Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
73.	Eternal Expert Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
74.	Fairway Shipping	83 Victoria Street, Londra, SW1H OHW	Società di copertura posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. Haji Pajand è direttore di Fairway Shipping.	1.12.2011
75.	Fasirus Marine Corporation		Società di copertura dell'IRISL a Barbados. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
76.	Galliot Maritime Incorporation		Società di copertura dell'IRISL a Barbados. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
77.	Gamma Kara Navigation Ltd	171, Old Bakery Street, La Valletta N. di registrazione: C 39355	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
78.	Giant King Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309593	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
79.	Golden Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309610	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
80.	Golden Summit Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309622	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
81.	Golden Wagon Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO: 8309634	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
82.	Grand Trinity Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309658	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
83.	Great Equity Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320121	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
84.	Great Ocean Shipping Services (GOSS)	Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman FreeTrade Zone, Ajman, EAU	L'impresa è stata utilizzata per istituire società di copertura dell'IRISL negli Emirati arabi uniti, tra cui la Good Luck Shipping. L'amministratore delegato è Moghddami Fard.	1.12.2011
85.	Great Prospect International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309646	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
86.	Great-West GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.	1.12.2011
87.	Happy-Süd GmbH und Co. KG	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.	1.12.2011
88.	Harvest Supreme Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320183	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
89.	Harzaru Shipping	N. IMO della nave: 7027899	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
90.	Heliotrope Shipping Limited	Dieudonnee N. 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta -Numero di registrazione C 45613 N. IMO della nave: 9270646	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
91.	Helix Shipping Limited	Dieudonnee N. 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta -Numero di registrazione C 45618 N. IMO della nave: 9346548	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
92.	Hong Tu Logistics Private Limited	149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapore 188425	Società di copertura dell'IRISL. Posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
93.	Ifold Shipping Company Limited	Dieudonnee N. 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta -Numero di registrazione C 38190 N. IMO: 9386500	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
94.	Indus Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama N. IMO: 9283007	Società di copertura dell'IRISL a Panama. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
95.	Iota Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta N. di registrazione: C 38076	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
96.	ISIM Amin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta -Numero di registrazione C 40069	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
97.	Isim Atr Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta -Numero di registrazione C 34477	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
98.	Isim Olive Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta -Numero di registrazione C 34479	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
99.	Isim Sat Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta -Numero di registrazione C 34476	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
100.	ISIM Sea Chariot Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta -Numero di registrazione C 45153	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
101.	ISIM Sea Crescent Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta -Numero di registrazione C 45152	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
102.	ISIM Sinin Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta -Numero di registrazione C 41660	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
103.	ISIM Taj Mahal Ltd	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta -Numero di registrazione C 37437 N. IMO della nave: 9274941	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
104.	Isim Tour Company Limited	147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valletta -Numero di registrazione C 34478 N. IMO della nave: 9364112	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
105.	Jackman Shipping Company	Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta - N. C 38183 N. IMO della nave: 9387786	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
106.	Kalan Kish Shipping Company Ltd		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
107.	Kappa Nari Navigation Ltd	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta N. di registrazione: C 38066.	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
108.	Kaveri Maritime Incorporation	Panama Numero di registrazione 5586832 N. IMO: 9284154	Società di copertura dell'IRISL a Panama, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
109.	Kaveri Shipping Llc		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
110.	Key Charter Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.	1.12.2011
111.	King Prosper Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320169	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
112.	Kingswood Shipping Company Limited	171, Old Bakery Street, La Valletta N. IMO: 9387798	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
113.	Lambda Nari Navigation Limited	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta N. di registrazione: C 38064	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
114.	Lancing Shipping Company limited	Indirizzo: 143/1 Tower Road, Sliema - N. C 38181 N. IMO della nave: 9387803	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
115.	Magna Carta Limited		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
116.	Malship Shipping Agency	N. di registrazione: C 43447.	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
117.	Master Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320133	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
118.	Melodious Maritime Incorporation	47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Panama City, Panama Numero IMO: 9284142	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
119.	Metro Supreme International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309672	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
120.	Midhurst Shipping Company Limited (Malta)	Società di tipo SPC posseduta da Hassan Djalilzaden –Numero di registrazione C38182 N. IMO della nave: 9387815	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
121.	Modality Ltd	N.: C 49549	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
122.	Modern Elegant Development Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8309701	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
123.	Morison Menon Chartered Accountant	204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 e 8835 (Sharjah)	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
124.	Mount Everest Maritime Incorporation	Numero di registrazione 5586846 N. IMO: 9283019	Società di copertura dell'IRISL. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
125.	Narmada Shipping	Aghadir Building, room 306, Dubai, EAU	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
126.	Newhaven Shipping Company Limited	N. IMO della nave: 9405930	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
127.	NHL Basic Ltd.	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.	1.12.2011
128.	NHL Nordland GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
129.	Oxted Shipping Company Limited	Dieudonnee N. 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta –Numero di registrazione C 38783 N. IMO della nave: 9405942	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
130.	Pacific Shipping	206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, EAU	Agisce per conto dell'IRISL nel Medio Oriente. Il suo amministratore delegato è Mohammad Moghaddami Fard. Ad ottobre 2010 è stata coinvolta nell'istituzione di società di copertura per utilizzare i nomi sulle polizze di carico al fine di eludere le sanzioni. È ancora coinvolta nella programmazione delle navi dell'IRISL.	1.12.2011
131.	Petworth Shipping Company Limited	Dieudonnee N. 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta –Numero di registrazione C 38781 N. IMO della nave: 9405954	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
132.	Prosper Basic GmbH	Kattrepelsbrücke 1, 20095 Amburgo, Germania	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL.	1.12.2011
133.	Prosper Metro Investments Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320145	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
134.	Reigate Shipping Company Limited	Dieudonnee N. 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta –Numero di registrazione C 38782 N. IMO della nave: 9405978	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
135.	Rishi Maritime Incorporation	Numero di registrazione 5586850	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
136.	Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited)	111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong Numero di registrazione: 92630	Società di copertura dell'IRISL a Hong-Kong, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
137.	Shine Star Limited		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
138.	Silver Universe International Ltd.	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320157	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
139.	Sinose Maritime	200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapore 188980	Sede legale dell'IRISL a Singapore, opera come agente esclusivo di Asia Marine Network. Agisce per conto di HDLS a Singapore.	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
140.	Sparkle Brilliant Development Limited	Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong N. IMO della nave: 8320171	Posseduta o controllata da, o che agisce per conto di, IRISL. Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
141.	Statira Maritime Incorporation		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
142.	Tamalaris Consolidated Ltd	P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
143.	TEU Feeder Limited	143/1 Tower Road, Sliema –Numero di registrazione C44939	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
144.	Theta Nari Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numero di registrazione: C 38070	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
145.	Top Glacier Company Limited		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
146.	Top Prestige Trading Limited		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
147.	Tulip Shipping Inc		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
148.	Western Surge Shipping Company limited (Cipro)		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011
149.	Wise Ling Shipping Company Limited		Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima. È proprietaria di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima	1.12.2011

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
150.	Zeta Neri Navigation	143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Numero di registrazione: C 38069	Società di copertura dell'IRISL, posseduta o controllata dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.	1.12.2011
151.	BIIS Maritime Limited	Indirizzo postale: 147/1 St. Lucia, La Valletta, Malta	Posseduta o controllata dalla designata Irano Hind	23.1.2012
152.	Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias Khazar Sea Shipping Lines o Darya-ye Khazar Shipping Company o Khazar Shipping Co. o KSSL o Daryaye Khazar (Mar Caspo) Co. o Darya-e-khazar shipping Co.)	Indirizzo postale: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, Iran N. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran	Posseduta o controllata dall'IRISL	23.1.2012

ALLEGATO X

Siti web per informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 3, paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7, 5, paragrafi 2 e 3, 7, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, 18, paragrafo 1, 19, paragrafo 1, 20, 21, 24 paragrafo 1, 25, 26, paragrafi 1 e 3, 27, paragrafo 1, 28, 29, paragrafo 1, 30, paragrafi 1, 3 e 4, 31, paragrafi 1 e 2,, 32, paragrafo 1, 36, paragrafo 1, 37, paragrafi 1,2 e 3, 39, 40, paragrafo 1, e 48, paragrafi 1 e 2, e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikant/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera
Ufficio EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
